

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 25 marzo 2011

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero e i contenuti più rilevanti degli altri due fascicoli per estratto) è consultabile presso il sito Internet: <http://www.gurs.regione.sicilia.it> accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

S O M M A R I O

| | |
|--|---|
| <p>DECRETI ASSESSORIALI</p> <p>Assessorato dell'economia</p> <p>DECRETO 3 febbraio 2011. Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011 pag. 3</p> <p>DECRETO 3 febbraio 2011. Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011 pag. 4</p> <p>DECRETO 3 febbraio 2011. Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011 pag. 5</p> <p>DECRETO 16 febbraio 2011. Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011 pag. 7</p> <p>DECRETO 18 febbraio 2011. Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011 pag. 8</p> <p>DECRETO 18 febbraio 2011. Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011 pag. 10</p> <p>DECRETO 18 febbraio 2011. Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011 pag. 12</p> <p>DECRETO 22 febbraio 2011. Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011 pag. 13</p> | <p>Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità</p> <p>DECRETO 3 marzo 2011. Disposizioni in materia di certificazione energetica degli edifici nel territorio della Regione siciliana pag. 15</p> <p>Assessorato della famiglia delle politiche sociali e del lavoro</p> <p>DECRETO 28 dicembre 2010. Concessione di integrazione finanziaria a progetti relativi ai servizi formativi anno 2009 e anno 2010 pag. 20</p> <p>DECRETO 30 dicembre 2010. Concessione di integrazione finanziaria a progetti relativi ai servizi formativi anno 2010 pag. 23</p> <p>Assessorato delle infrastrutture e della mobilità</p> <p>DECRETO 16 marzo 2011. Rivalutazione dei limiti di reddito dei destinatari dei benefici di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 . pag. 25</p> <p>Assessorato delle infrastrutture e della mobilità Assessorato dell'economia</p> <p>DECRETO 16 marzo 2011. Modifica del decreto 20 maggio 2010, concernente fondo di rotazione destinato alla copertura finanziaria delle spese occorrenti alla progettazione definitiva necessaria per l'accesso alle risorse, anche di provenienza extraregionale, per gli interventi finalizzati agli investimenti ammessi dai finanziamenti regionali ed extraregionali, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, e fissazione del nuovo termine per la presentazione delle istanze pag. 25</p> |
|--|---|

Assessorato delle risorse agricole e alimentari

DECRETO 27 dicembre 2010.

Approvazione del "Manuale delle disposizioni attuative e procedurali dell'asse 4 - Attuazione dell'Approccio Leader" pag. 26

Assessorato della salute

DECRETO 3 marzo 2011.

Stagione balneare per l'anno 2011 pag. 51

DECRETO 4 marzo 2011.

Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti nell'ambito della Regione siciliana pag. 63

DISPOSIZIONI E COMUNICATI**Corte costituzionale:**

Ordinanza del 9-18 febbraio 2011, n. 57 . . . pag. 74

Presidenza:

Nomina di componenti del comitato per le pensioni privilegiate pag. 76

Sostituzione di un componente del consiglio di amministrazione della Fondazione orchestra sinfonica siciliana pag. 77

Sostituzione del vice presidente del comitato per il lavoro, l'occupazione e le politiche sociali pag. 77

Assunzione di impegno delle somme per il finanziamento del programma generale di intervento della Regione siciliana "La Sicilia insieme ai consumatori" pag. 77

Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica:

Rideterminazione della composizione della commissione di collaudo per la fornitura di beni e prestazioni di servizio, oggetto di contratto del dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale nonché dell'Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato per le autonomie locali e la funzione pubblica. . pag. 77

Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana:

PO FESR Sicilia 2007/2013 - asse 3 - Piste di controllo linee di intervento 3.1.1.3, 3.1.4.1 e 3.1.4.4 pag. 77

PO FESR Sicilia 2007/2013 - asse 3 - Piste di controllo linee di intervento 3.1.1.01, 3.1.1.02, 3.1.1.03, 3.1.1.04, 3.1.1.05, 3.1.1.06, 3.1.2.01, 3.1.2.02, 3.1.2.03, 3.1.2.04, 3.1.2.05, 3.1.3.01, 3.1.3.02, 3.1.3.03, 3.1.3.04, 3.1.4.01, 3.1.4.04. pag. 77

Assessorato dell'economia:

Provvedimenti concernenti autorizzazione a tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana. pag. 78

Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità:

Autorizzazione alla società S.P.E.P. s.r.l., con sede nel comune di Valderice, per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico nel comune di Valderice . . pag. 78

Rinnovo dell'ordinanza commissariale 6 giugno 2005 alla ditta Crescente Giovanni Battista, con sede nel comune di Castelvetro pag. 78

Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro:

Provvedimenti concernenti revoca di finanziamenti del POR FSE Sicilia 2007/2013, asse III "Inclusione sociale" pag. 78

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale:

Proroga dell'incarico conferito al commissario straordinario presso l'E.R.S.U. di Catania. pag. 79

Assessorato delle risorse agricole e alimentari:

Adempimenti legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991 - Avviso di comunicazione di avvio di procedimento di archiviazione istanze presentate ai sensi della legge n. 364/70, della legge n. 590/81 e della legge n. 185/92, in provincia di Catania pag. 79

Adempimenti legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991 - Avviso di comunicazione di avvio di procedimento di archiviazione istanze presentate ai sensi della legge n. 364/70, della legge n. 590/81 e della legge n. 185/92, in provincia di Enna pag. 79

Adempimenti legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991 - Avviso di comunicazione di avvio di procedimento di archiviazione istanze presentate ai sensi della legge n. 364/70, della legge n. 590/81 e della legge n. 185/92, in provincia di Palermo pag. 79

Bando pubblico reg. CE n. 1698/05 - Programma di sviluppo rurale 2007-2013 - Misura 216 - azione A "Investimenti associati alla sottomisura 214/1 - Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili" pag. 79

Assessorato della salute:

Sospensione dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso di medicinali alla ditta Emmeti s.a.s., con sede in Palermo. pag. 80

Assessorato del territorio e dell'ambiente:

Sostituzione di un componente interno del Consiglio regionale dell'urbanistica pag. 80

Iscrizione dell'associazione turistica denominata Proloco di Acicastello, con sede in Acicastello, nel relativo albo regionale pag. 80

Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo:

Approvazione del piano regionale per l'impiantistica sportiva pag. 80

CIRCOLARI
Assessorato dell'economia
CIRCOLARE 8 marzo 2011, n. 3
Eliminazione dei residui attivi, passivi e perenti - Anno finanziario 2010 pag. 81

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

DECRETO 3 febbraio 2011.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011.**IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE**

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1, autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2011;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 3 dell'11 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;

Vista la nota n. 4169 del 17 gennaio 2011 con cui l'assessore regionale per la salute - Dipartimento regionale per la pianificazione strategica - Servizio 3° - chiede la riproduzione nel bilancio della Regione per il corrente esercizio finanziario della somma di euro 51.645,69 relativa alle economie disponibili sul capitolo 812014 (ex 832012) alla chiusura dell'esercizio finanziario 2010;

Vista la nota n. 4027 del 25 gennaio 2011 della Ragioneria centrale, con la quale, effettuate le verifiche di competenze, esprime parere favorevole alla sola variazione richiesta in termini di competenza, atteso che l'attuale plafond di cassa è sufficiente all'effettuazione dei relativi pagamenti;

Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere in termini di competenza al capitolo 812014 la somma complessiva di € 51.645,69, riproducibile per economie realizzate nei decorsi esercizi finanziari, con la contemporanea riduzione di pari importo del capitolo 613905;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2011 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale dell'economia n. 3 dell'11 gennaio 2011, e successive modifiche e integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato:

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2011 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 3 dell'11 gennaio 2011, e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni in euro in termini di competenza:

| DENOMINAZIONE | Variazioni | Nomenclatore |
|--|------------|--------------|
| SPESA | | |
| ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA | | |
| RUBRICA 2 - Dipartimento regionale bilancio e tesoro | | |
| TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | |
| AGGREGATO ECONOMICO 8 - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale | | |
| U.P.B. 4.2.2.8.1 - Fondi di riserva | - | 51.645,69 |

| DENOMINAZIONE | Variazioni | Nomenclatore |
|--|-------------|---|
| di cui al capitolo | | |
| 613905 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, e per la utilizzazione ecc. . . . | - 51.645,69 | |
| ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE | | |
| RUBRICA 2 - Dipartimento regionale per la pianificazione strategica | | |
| TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | |
| AGGREGATO ECONOMICO 6 - Spese per investimenti | | |
| U.P.B. 11.2.2.6.2 - <i>Formazione ed educazione alla salute</i> | + 51.645,69 | |
| di cui al capitolo | | |
| (Nuova istituzione) | | |
| 812014 Finanziamento di progetti relativi al programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico. (ex cap. 832012) | + 51.645,69 | L. n. 67/88, art. 20 L.R. n. 20/03, art. 4 |
| Codici: 21.01.09 - 07.03.01 - V | | |

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 3 febbraio 2011.

EMANUELE

(2011.8.527)017

DECRETO 3 febbraio 2011.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 2 dell'11 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;

Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, concernente "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010" ed, in particolare l'art. 128;

Considerato che, con l'allegato 1 alla succitata legge regionale n. 11/2010, sono stati individuati gli enti, le fondazioni, le associazioni, gli altri organismi comunque denominati non aventi fini di lucro, beneficiari di contributi da parte della Regione siciliana, tra i quali quelli concessi dall'Assessorato della salute;

Considerato che, tra questi ultimi, alcuni interventi risultano ripartiti a più enti espressamente individuati;

Ravvisata, per quanto precede, ed al fine di semplificare la gestione, la necessità di istituire appositi articoli per ripartire lo stanziamento dei capitoli appartenenti alle rubriche dell'Assessorato della salute tra i beneficiari identificati nell'allegato suindicato, tenuto conto in maniera proporzionale delle riduzioni agli stanziamenti apportate dalla legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2011 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale dell'economia n. 3 dell'11 gennaio 2011 e successive modifiche e integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato:

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2011 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 3 dell'11 gennaio 2011, e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni:

| DENOMINAZIONE | | Variazioni competenza (euro) |
|---|---|------------------------------|
| SPESA | | |
| ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE | | |
| RUBRICA | 2 - Dipartimento regionale per la pianificazione strategica | |
| TITOLO | 1 - Spese correnti | |
| AGGREGATO ECONOMICO | 3 - Spese per interventi di parte corrente | |
| U.P.B. 11.2.1.3.2 | - Assistenza sanitaria e ospedaliera | - |
| di cui al capitolo | | |
| 413311 | Contributo annuo a favore del "Centro interdipartimentale per la diagnosi e cura dell'epilessia" presso la clinica neurologica del Policlinico di Messina, nonché al "Centro di riferimento regionale per il controllo e la cura della sindrome di down e delle altre patologie cromosomiche e genetiche presso l'A.U.P.P. | |
| | <i>Articolo 1</i> | |
| | Centro interdipartimentale per la diagnosi e cura dell'epilessia | + 38.000,00 |
| | <i>Articolo 2</i> | |
| | Centro per il controllo e cura della sindrome di down | + 56.000,00 |
| U.P.B. 11.2.1.3.3 | - Protezione ed assistenza sociale | - |
| di cui al capitolo | | |
| 413709 | Contributi annui alle organizzazioni non aventi scopo di lucro che operano nel campo dell'assistenza degli ammalati oncologici terminali ed operanti in Sicilia. | |
| | <i>Articolo 1</i> | |
| | Organizzazioni per l'assistenza di malati oncologici terminali | + 132.000,00 |
| | <i>Articolo 2</i> | |
| | SAMOT | + 353.000,00 |
| | <i>Articolo 3</i> | |
| | SAMO | + 265.000,00 |
| 413722 | Contributo straordinario alla sede regionale dell'Associazione italiana sclerosi multipla ed all'Associazione siciliana medullosemi spinali ONLUS con sede in Palermo. | |
| | <i>Articolo 1</i> | |
| | Sede regionale dell'Associazione italiana sclerosi multipla | + 20.000,00 |
| | <i>Articolo 2</i> | |
| | Associazione siciliana medullosemi spinali ONLUS con sede in Palermo | + 43.000,00 |
| RUBRICA | 3 - Dipartimento regionale per le attività sanitarie e O.E. | |
| TITOLO | 1 - Spese correnti | |
| AGGREGATO ECONOMICO | 3 - Spese per interventi di parte corrente | |
| U.P.B. 11.3.1.3.3 | - Protezione ed assistenza sociale | - |
| di cui ai capitoli | | |
| 417706 | Contributi per l'impianto ed il funzionamento dei centri autorizzati alla raccolta del sangue umano, alle trasfusioni e alla produzione degli emoderivati, contributi per l'incremento della produzione di emoderivati non destinati alla vendita e per le ricerche di laboratori a carattere preventivo e sociale, sovvenzioni alle associazioni dei donatori volontari di sangue per il funzionamento delle medesime e la propaganda trasfusionale. | |
| | <i>Articolo 1</i> | |
| | Centro per la raccolta del sangue umano e associazioni donatori di sangue | + 617.000,00 |
| | <i>Articolo 2</i> | |
| | AVIS di Alì Terme | + 34.000,00 |

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 3 febbraio 2011.

EMANUELE

(2011.8.509)017

DECRETO 3 febbraio 2011.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 36, comma 1, lett. a) e b), della legge regionale 17 marzo 2000 n. 8 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale", ed in particolare l'articolo 19;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 2 dell'11 gennaio 2011 di autorizzazione all'esercizio provvisorio;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 3 dell'11 gennaio 2011, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione in regime di esercizio provvisorio, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;

Considerato che con nota del Ministero della salute protocollo n. 5903 del 14 marzo 2008, sono state quantificate in euro 14.937.471,00 le spettanze per saldi di mobilità degli anni 1997/2004;

Considerato che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 56211 del 14 maggio 2008, sono state erogate somme a favore della Regione siciliana, e tra queste euro 2.919.978,44 in acconto sulle spettanze per saldi di mobilità degli anni 1997/2004;

Considerato che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 107551 del 17 settembre 2008, sono state erogate somme a favore della Regione siciliana, e tra queste euro 8.603.259,43 in acconto sulle spettanze per saldi di mobilità degli anni 1997/2004;

Considerato che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 17189 del 25 febbraio 2009, sono state erogate somme a favore della Regione siciliana, e tra queste euro 710.758,51 in acconto sulle spettanze per saldi di mobilità degli anni 1997/2004;

Considerato che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 118099 del 18 novembre 2009, sono state erogate somme a favore della Regione siciliana, e tra queste euro 387.670,03 in acconto sulle spettanze per saldi di mobilità degli anni 1997/2004;

Considerato che con il decreto n. 981/2010 del 15 giugno 2010, sono state iscritte le suddette somme per un importo complessivo di € 12.621.666,41 e che risulta un residuo sulle spettanze per saldi di mobilità di € 2.315.804,59 (€ 14.937.471,00 - € 12.621.666,41);

Vista la nota prot. n. 97537 del 23 novembre 2010, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze comunica che, con decreto ministeriale n. 94583 dell'11 novembre 2010, è stato erogato in favore della Regione siciliana la somma complessiva di € 66.046.934,92 così ripartita:

– € 47.553.879,00 per "Quote vincolate FSN 2009, acconto 70% Obiettivi di Piano 2009";

– € 18.475.427,00 per "Quote vincolate FSN 2010, acconto finanziamento IZS;

– € 17.628,92 per "Saldo mobilità 1997/2004 a carico ACISMOM ripartito su mobilità attiva regioni";

Considerato, altresì, che, sil c/c n. 305982 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato, in data 23 novembre 2010 risultano accreditate le suddette somme;

Considerato che le somme di € 47.553.879,00 e di € 18.475.427,00 risultano iscritte nel corso dell'esercizio finanziario 2010 e che, invece, la somma pari a € 17.628,92 ha costituito maggiore accertamento di entrata (capitolo 3415-art. 2) alla chiusura dell'esercizio 2010;

Ravvisata, pertanto, la necessità di iscrivere al capitolo 413304 la complessiva somma di euro 17.628,93, con la contemporanea riduzione di pari importo del capitolo 215703;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2011 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale dell'economia n. 3 dell'11 gennaio 2011 e successive modifiche e integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato:

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2011, e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 3 dell'11 gennaio 2011, sono introdotte le seguenti variazioni in euro in termini di competenza:

| DENOMINAZIONE | | Variazioni | Nomenclature |
|--|--|------------|--------------|
| SPESA | | | |
| ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA | | | |
| RUBRICA | 2 - Dipartimento regionale bilancio e tesoro | | |
| TITOLO | 1 - Spese correnti | | |
| AGGREGATO ECONOMICO | 5 - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente | | |
| U.P.B. | 4.2.1.5.1 - Fondi di riserva | - | 17.628,92 |
| | di cui al capitolo | | |
| | 215703 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, e per la utilizzazione delle economie di spesa, ecc. | - | 17.628,92 |

| DENOMINAZIONE | Variazioni | Nomenclatore |
|---|------------|--------------|
| ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE | | |
| RUBRICA 2 - Dipartimento regionale pianificazione strategica | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | |
| AGGREGATO ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente | | |
| U.P.B. 11.2.1.3.1 - Fondo sanitario regionale | + | 17.628,92 |
| di cui al capitolo | | |
| 413304 Integrazione del finanziamento del fondo sanitario relativo ad anni precedenti | + | 17.628,92 |

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 3 febbraio 2011.

EMANUELE

(2011.8.524)017

DECRETO 16 febbraio 2011.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l'articolo 8, comma 1;

Vista la legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1, autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2011;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 3 dell'11 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;

Vista la legge 1 aprile 1999, n. 91 recante "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti";

Considerato che nel c/c n. 305982 intrattenuto dalla Regione siciliana presso tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Palermo - sono state accreditate le somme di seguito indicate, che hanno costituito maggiore accertamento d'entrata alla chiusura dell'esercizio finanziario 2010 nel capitolo 3582 capo 21°:

accredito del 14 aprile 2010;

- € 77.454,00 - spese per iniziative di informaz. ed educazione sanitaria sui trapianti - (quiet. n. 81068 del 29 dicembre 2010);

accredito del 17 giugno 2010;

- € 2.266,00 - trapianti 2010 - promozione informaz. regionale capofila Sicilia - (quiet. n. 41547 del 3 agosto 2010);

- € 3.094,76 - art. 17 - comma 2 - (quiet. n. 62239/1 del 27 ottobre 2010);

- € 47.834,11 - art. 16 - comma 3 - (quiet. n. 62239/2 del 27 ottobre 2010);

- € 976,22 - art. 12 - comma 4 - (quiet. n. 62240/1 del 27 ottobre 2010);

- € 82.001,46 - art. 10 - comma 8 - (quiet. n. 62240/1 del 27 ottobre 2010);

accredito del 21 ottobre 2010;

- € 140.280,03 - spese di funzion. dei Centri regionali e interreg. trapianti - (quiet. n. 74527 del 15 dicembre 2010);

accredito del 17 novembre 2010;

- € 28,53 - art. 12 - comma 4 - (quiet. n. 82910 del 10 febbraio 2011);

accredito del 20 dicembre 2010;

- € 114,24 - art. 17 - comma 2 - (quiet. n. 81624 del 13 gennaio 2011);

- € 1.398,69 - art. 16 - comma 3 - (quiet. n. 81625 del 13 gennaio 2011);

- € 2.397,63 - art. 10 - comma 8 - (quiet. n. 81626 del 13 gennaio 2011);

- € 7.560,22 - spese di funzion. dei Centri regionali e interreg. trapianti - (quiet. n. 81627 del 13 gennaio 2011);

- € 2.159,75 - spese di funzion. dei Centri regionali e interreg. trapianti - (quiet. n. 81628 del 13 gennaio 2011);

Ravvisata la necessità di iscrivere la somma complessiva di € 368.375,64 al capitolo di spesa 413317, in termini di competenza, con la contemporanea riduzione di pari importo al capitolo 215703;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2011 ed alla relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell'Assessorato regionale dell'economia n. 3 dell'11 gennaio 2011 e successive modifiche e integrazioni le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2011, e alla relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 3 dell'11 gennaio 2011, e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni:

| DENOMINAZIONE | Variazioni | Nomenclatore |
|--|--------------|----------------|
| SPESA | | |
| ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA | | |
| RUBRICA 2 - Dipartimento regionale bilancio e tesoro | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | |
| AGGREGATO ECONOMICO 5 - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente | | |
| U.P.B. 4.2.1.5.1 - <i>Fondi di riserva</i> | - 368.375,64 | |
| di cui al capitolo | | |
| 215703 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, e per la utilizzazione delle economie di spesa, ecc. | - 368.375,64 | |
| ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE | | |
| RUBRICA 2 - Dipartimento regionale per la pianificazione strategica | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | |
| AGGREGATO ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente | | |
| U.P.B. 11.2.1.3.2 - <i>Assistenza sanitaria ed ospedaliera</i> | + 368.375,64 | |
| di cui al capitolo (<i>Nuova istituzione</i>) | | |
| 413317 Finanziamenti dello stato per interventi in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti | + 368.375,64 | Legge n. 91/99 |
| Codici: 04.02.03 07.03.02 V | | |

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 16 febbraio 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2011.8.507)017

DECRETO 18 febbraio 2011.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Visto l'art. 36, comma 2, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche ed integrazioni, che definisce gli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la legge 30 giugno 1998, n. 208, riguardante l'attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse e le successive leggi di rifinanziamento;

Visto l'art. 46 della legge regionale n. 11 del 12 maggio 2010, concernente "Ordinanze contingibili ed urgenti in materia di rifiuti";

Visto l'art. 1 della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1 recante "Esercizio provvisorio della Regione per l'anno 2011";

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 3 dell'11 gennaio 2011 con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3875 del 30 aprile 2010, recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Palermo ed altre disposizioni di protezione civile" con la quale, fra l'altro, viene autorizzato, a titolo di anticipazione da parte della Regione siciliana, l'utilizzo delle risorse disponibili, a valere del Programma attuativo regionale Fondi FAS 2000-2007, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, commi 2 e 4, dell'ordinanza medesima;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 123 del 15 maggio 2010, con la quale, fra l'altro, viene, dato incarico al Ragioniere generale della Regione siciliana di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui alla citata ordinanza n. 3875/2010 a valere delle residue disponibilità del PAR/FAS 2000/2006 che vengono provvisoriamente quantificate in euro 12.000.000,00 per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, lett. a) della delibera medesima, affidata al dipartimento della protezione civile, e la cui erogazione è subordinata alla definizione dei meccanismi di restituzione dell'anticipazione, con le modalità di cui al citato art. 46 della legge regionale n. 11/2010;

Visto il decreto del ragioniere generale della Regione siciliana n. 1957 dell'8 ottobre 2010, con il quale viene istituito nel bilancio della Regione siciliana nell'esercizio finanziario 2010 - dipartimento della protezione civile, il capitolo di spesa 516425 "Spese per la realizzazione degli interventi previsti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3875 del 30 aprile 2010, finalizzati a fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio della provincia di Palermo, con una dotazione finanziaria di euro 12.000.000,00;

Considerato che con nota n. 61242 del 26 gennaio 2011 la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, a seguito di apposito quesito formulato dal dipartimento regionale della protezione civile in merito alle proprie attribuzioni nell'ambito della normativa emergenziale conferite con la già citata OPCM 3875/2010 e la successiva OPCM 3887/2010, ha chiarito che "le attività finora svolte dal soggetto attuatore potrebbero ritenersi concluse, quali attività propedeutiche all'avvio della gestione emergenziale della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti di tutta la Regione";

Considerato, altresì, che sul richiamato chiarimento il dipartimento regionale della protezione civile ha acquisito l'avviso del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti, il quale ha concordato su quanto indicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota n. 6391 dell'11 febbraio 2011 con cui il dipartimento regionale della protezione civile - direzione generale chiede di volere intestare al capo dipartimento delle acque e dei rifiuti in atto preposto all'ufficio del Commissario costituito presso lo stesso dipartimento, la titolarità del capitolo di spesa di cui alla delibera di Giunta regionale n. 123 del 15 maggio 2010, nonché il trasferimento della disponibilità delle risorse del capitolo 516425;

Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere al capitolo 642432 istituito presso il dipartimento acqua e rifiuti la somma di euro 8.927.732,16 disponibile fra le economie riproducibile del capitolo 516425 in termini di competenza con la contemporanea riduzione di pari importo del capitolo 613905;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2011 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 3 dell'11 gennaio 2011, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2011 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore per l'economia n. 3/2011, sono introdotte le seguenti variazioni:

| DENOMINAZIONE | Variazioni (euro) |
|--|----------------------|
| ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA | |
| RUBRICA 2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro | |
| TITOLO 2 - Spese in conto capitale | |
| AGGREGATO ECONOMICO 8 - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale | |
| U.P.B. 4.2.2.8.1 - <i>Fondi di riserva</i> | - 8.927.723,16 |
| di cui al capitolo | |
| 613905 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa e per la utilizzazione delle economie ecc. | - 8.927.723,16 |
| ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ | |
| RUBRICA 2 - Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti | |
| TITOLO 2 - Spese in conto capitale | |
| AGGREGATO ECONOMICO 7 - Altre spese per interventi in conto capitale | |
| U.P.B. 5.2.2.7.99 - <i>Altri interventi in conto capitale</i> | + 8.927.723,16 |
| di cui al capitolo | |
| (Nuova istituzione) | |
| 642432 Spese per la realizzazione degli interventi previsti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3875 del 30 aprile 2010, finalizzati a fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio della provincia di Palermo. | + 8.927.723,16 |
| Codici: 220202 - 05.01.00 - V | |
| L. n. 208/98 - O.P.C.M. 3875/10 - L.r. 11/10 art. 46 | |

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 18 febbraio 2011.

EMANUELE

(2011.8.538)017

DECRETO 18 febbraio 2011.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1, con la quale il Governo regionale è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 31 marzo 2011, il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2011 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge, integrati con le note di variazioni presentate all'Assemblea regionale alla data di approvazione della stessa legge, con gli effetti di bilancio derivanti dalle delibere legislative approvate dall'Assemblea regionale nelle sedute n. 212 del 14 dicembre 2010 e n. 215 del 29 dicembre 2010, nonché con gli effetti di bilancio derivanti dall'approvazione del capo II della legge medesima;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 3 dell'11 gennaio 2011 con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli, ed, ove necessario, in articoli;

Vista la circolare n. 2 del 4 febbraio 2011 del dipartimento bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione con la quale vengono attribuiti i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l'intesa tra la Regione ed il Ministero dell'economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l'anno 2011 prevista dall'art. 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 concernente "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento";

Visto l'articolo 11 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 concernente "Rinnovi contrattuali";

Visto il contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 quadriennio giuridico 2002-2005, sottoscritto il 16 maggio 2005 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 22 del 21 maggio 2005 e biennio economico 2004-2005 pubblicato nella parte prima della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 27 dell'1 giugno 2006;

Visti in particolare gli articoli 87, comma 1, ed 88, comma 6, del citato contratto collettivo di lavoro del comparto non dirigenziale, relativi, rispettivamente, alla istituzione del fondo di amministrazione per il miglioramento delle prestazioni (F.A.M.P.) ed alla relativa ripartizione del personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, per i dipendenti in servizio presso le stazioni uniche appaltanti e per i dipendenti di cui all'articolo 5 dell'accordo 30 giugno 2003;

Visto l'accordo sindacale siglato, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 del citato C.C.R.L., dall'A.R.A.N. e dalle rappresentanze sindacali in data 25 maggio 2007, concernente l'attuazione del comma 6 dell'articolo 88 del C.C.R.L. medesimo;

Visto il contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 - Prime disposizioni giuridiche e norme di rinvio relative al quadriennio giuridico 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 21 maggio 2007 e pubblicato nella parte prima della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 24 del 30 maggio 2008;

Visto in particolare l'articolo 7, comma 7, del predetto C.C.R.L. sottoscritto in data 21 maggio 2007, che prevede che la spesa per trattamento accessorio del personale regionale con qualifica non dirigenziale in servizio presso l'ufficio del garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale, a decorrere dall'anno 2008, grava sul fondo di cui al comma 6 dell'articolo 88 del citato C.C.R.L. del 16 maggio 2005;

Visto il comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1;

Vista la nota dell'Aran Sicilia n. 884 del 20 maggio 2010, con la quale viene trasmesso l'accordo, stipulato in data 18 maggio 2010, ai sensi dell'articolo 88, comma 6, del C.C.R.L. relativo al personale del comparto non dirigenziale in servizio presso l'ufficio del garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale, con il quale, al comma 2 dell'articolo 1, si attribuisce al predetto ufficio, a decorrere dall'esercizio finanziario 2010

l'importo di € 115.000,00 annui a valere sulle disponibilità del capitolo 212016, da rideterminare, ai sensi del comma 3, per gli esercizi successivi, in caso di variazione di personale, sulla base dei dipendenti effettivamente in servizio;

Vista la nota prot. n. 24429 dell'8 febbraio 2011 con cui l'Assessore regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica - dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, chiede l'iscrizione in bilancio delle somme relative alla retribuzione accessoria del personale del comparto in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione all'opera del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, nonché presso l'ufficio del garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale;

Vista la nota prot. n. 24866 dell'8 febbraio 2011 con cui l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica - dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, ad integrazione del precedente, precisa che la somma di iscrivere all'articolo 15 "Ufficio del garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale" deve essere determinata ai sensi dell'accordo stipulato in data 18 maggio 2010, ex art. 88, comma 6 del CCRL per il comparto non dirigenziale;

Viste le note prot. n. 4972 del 21 dicembre 2010 e prot. n. 729 del 18 febbraio 2011, con le quali l'ufficio del garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale comunica il numero di unità di personale, distinto per categoria, in servizio presso il medesimo ufficio, e specifica che tale numero è invariato rispetto all'esercizio precedente;

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere all'iscrizione nei pertinenti articoli del capitolo 212016 delle somme indicate dal dipartimento della funzione pubblica relativamente alla retribuzione accessoria del personale del comparto in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione all'opera del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, e della somma di euro 115.000,00 a titolo di FAMP per l'anno 2011 all'ufficio del garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2011 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui al decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 3 dell'11 gennaio 2011, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2011 e nella relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 3 dell'11 gennaio 2011, sono introdotte le seguenti variazioni, il cui utilizzo sia in termini di impegni che di pagamenti dovrà tenere conto delle disposizioni, in materia di patto di stabilità, contenute nella circolare n. 2 del 4 febbraio 2011, citata in premessa:

| DENOMINAZIONE | | Variazioni competenza (euro) |
|---|---|------------------------------|
| ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA | | |
| RUBRICA | 2 - Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale | |
| TITOLO | 1 - Spese correnti | |
| AGGREGATO ECONOMICO | 1 - Spese di funzionamento | |
| U.P.B. 7.2.1.1.1 - Personale | | - |
| di cui al capitolo | | |
| 212016 | Spese per il trattamento accessorio del personale con qualifica diversa da quella dirigenziale, in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, le stazioni uniche appaltanti e per i dipendenti di cui all'articolo 5 dell'accordo 30 giugno 2003, nonché per le finalità di cui al comma 1, articolo 13, della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 (F.A.M.P.) | |
| <i>Articoli</i> | | |
| 1. | Gabinetto del Presidente della Regione e alle dirette dipendenze del Presidente | + 409.000,00 |
| 2. | Gabinetto dell'Assessore regionale delle attività produttive | + 240.000,00 |
| 3. | Gabinetto dell'Assessore regionale dei beni culturali e dell'identità personale | + 240.000,00 |
| 4. | Gabinetto dell'Assessore regionale dell'economia | + 203.000,00 |
| 5. | Gabinetto dell'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità | + 240.000,00 |
| 6. | Gabinetto dell'Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro | + 210.000,00 |
| 7. | Gabinetto dell'Assessore regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica | + 220.000,00 |
| 8. | Gabinetto dell'Assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità | + 240.000,00 |
| 9. | Gabinetto dell'Assessore regionale dell'istruzione e della formazione professionale | + 223.000,00 |
| 10. | Gabinetto dell'Assessore regionale delle risorse agricole e alimentari | + 230.000,00 |
| 11. | Gabinetto dell'Assessore regionale della salute | + 240.000,00 |
| 12. | Gabinetto dell'Assessore regionale del territorio e dell'ambiente | + 280.000,00 |
| 13. | Gabinetto dell'Assessore regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo | + 222.000,00 |
| 14. | Somme da ripartite | - 3.312.000,00 |
| 15. | Ufficio del garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale | + 115.000,00 |

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 18 febbraio 2011.

EMANUELE

(2011.8.514)017

DECRETO 18 febbraio 2011.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 8;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Visto l'articolo 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1, con la quale il Governo regionale è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 31 marzo 2011, il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2011 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge, integrati con le note di variazioni presentate all'Assemblea regionale alla data di approvazione della stessa legge, con gli effetti di bilancio derivanti dalle delibere legislative approvate dall'Assemblea regionale nelle sedute n. 212 del 14 dicembre 2010 e n. 215 del 29 dicembre 2010, nonché con gli effetti di bilancio derivanti dall'approvazione del capo II della legge medesima;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 3 dell'11 gennaio 2011 con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;

Vista la circolare n. 2 del 4 febbraio 2011 del dipartimento bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione con la quale, fra l'altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l'intesa tra la Regione ed il Ministero dell'economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l'anno 2010 prevista dall'art. 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 concernente "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento";

Visto il contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005, pubblicato nella parte prima della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 31 del 13 luglio 2007, ed in particolare l'art. 66 che disciplina il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione parte variabile e di risultato dei dirigenti dell'amministrazione regionale;

Vista la nota n. 15388 del 26 gennaio 2011 con la quale il dipartimento funzione pubblica e personale - servizio 2° chiede, al fine di provvedere al pagamento, per l'anno 2010 del trattamento accessorio di risultato in favore del personale dirigenziale preposto all'ufficio di gabinetto dell'Assessorato beni culturali e identità siciliana, la riproduzione sull'art. 24 del capitolo 212019 del bilancio della Regione, per il corrente esercizio finanziario, della somma di euro 41.081,33, relativa ad economie realizzatesi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2010;

Vista la nota n. 15458 del 26 gennaio 2011 con la quale il dipartimento funzione pubblica e personale - servizio 2° chiede, al fine di provvedere al pagamento del trattamento accessorio di risultato in favore del personale dirigenziale in servizio presso il dipartimento regionale delle autonomie locali nel periodo 1 luglio 2010 - 31 dicembre 2010, la riproduzione sull'art. 52 del capitolo 212019 del bilancio della Regione, per il corrente esercizio finanziario, della somma di euro 35.105,66, relativa ad economie realizzatesi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2010;

Vista la nota n. 15346 del 26 gennaio 2011 con la quale il dipartimento funzione pubblica e personale - servizio 2° chiede, al fine di provvedere al pagamento del trattamento accessorio di risultato in favore del personale dirigenziale in servizio presso il dipartimento regionale delle autonomie locali nel periodo 1 luglio 2010 - 31 dicembre 2010, la riproduzione sull'art. 88 del capitolo 212019 del bilancio della Regione, il corrente esercizio finanziario, della somma di euro 39.943,31, relativa ad economie realizzatesi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2010;

Vista la nota n. 21426 del 3 febbraio 2011, con la quale il dipartimento funzione pubblica e personale - servizio 2° chiede, al fine di provvedere, rispettivamente, al pagamento, per l'anno 2010, del trattamento accessorio di posizione parte variabile e dell'indennità di risultato in favore del personale dirigenziale in servizio presso il dipartimento dell'ambiente, la riproduzione sull'art. 83 del capitolo 212019 del bilancio della Regione, per il corrente esercizio finanziario, della somma di euro 340.584,88 e sull'art. 84 del medesimo capitolo della somma di euro 168.152,87, relative ad economie realizzatesi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2010;

Viste le note nn. 5502, 5499 e 5535 dell'1 febbraio 2011 e n. 6387 del 4 febbraio 2011 della Ragioneria centrale competente con le quali vengono trasmesse, corredate dal prescritto parere favorevole, le suindicate note dipartimentali;

Ritenuto di dovere istituire uno specifico capitolo di spesa per la gestione e conseguente rendicontazione degli oneri relativi al trattamento di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale non erogati nell'esercizio di competenza mantenendo la numerazione degli articoli del corrispondente capitolo 212019;

Ravvisata la necessità di iscrivere agli articoli 24, 52, 83, 84, 88 del capitolo 108164 le somme, rispettivamente, di euro 41.081,33, euro 35.105,66, di euro 340.584,88, di euro 168.152,87 e di euro 39.943,21, in aumento alla dotazione di competenza, con la riduzione dell'importo complessivo di euro 624.867,95 del capitolo 215703;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2011 ed alla relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 3 dell'11 gennaio 2011 le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Articolo unico

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2011 e nella relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell'Assessore per l'economia n. 3 dell'11 gennaio 2011 sono introdotte le seguenti variazioni il cui utilizzo, sia in termini di impegni che di pagamenti, dovrà tenere conto delle disposizioni, in materia di patto di stabilità, contenute nella circolare n. 2 del 4 febbraio 2011, citata in premessa:

| DENOMINAZIONE | Variazioni competenza (euro) |
|---|------------------------------|
| ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA | |
| RUBRICA 2 - Dipartimento regionale bilancio e tesoro | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | |
| AGGREGATO ECONOMICO 5 - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente | |
| U.P.B. 4.2.1.5.1 - <i>Fondi di riserva</i> | - 624.868,05 |
| di cui al capitolo | |
| 215703 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa e per la utilizzazione ecc... | - 624.868,05 |
| ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA | |
| RUBRICA 2 - Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del personale | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | |
| AGGREGATO ECONOMICO 1 - Spese di funzionamento | |
| U.P.B. 7.2.1.1.1 - <i>Personale</i> | + 624.868,05 |
| di cui ai capitoli | |
| (Nuova istituzione) | |
| 108164 Oneri relativi al trattamento di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale non erogati nell'esercizio di competenza. | |
| <i>Articolo 1</i> | |
| 24. Ufficio di Gabinetto Assessore dei beni culturali e dell'identità siciliana - Trattamento accessorio di risultato | + 41.081,33 |
| 52. Dipartimento delle autonomie locali - Trattamento accessorio di risultato | + 35.105,66 |
| 83. Dipartimento regionale dell'ambiente - Parte variabile della retribuzione di posizione | + 340.584,88 |
| 84. Dipartimento regionale dell'ambiente - Trattamento accessorio di risultato | + 168.152,87 |
| 88. Ufficio di Gabinetto Assessore del turismo, dello sport e dello spettacolo - Trattamento accessorio di risultato | + 39.943,31 |
| L.R. n. 6/2001; L.R. n. 21/2001; L.R. n. 1/2002; L.R. n. 9/2004; L.R. n. 15/2004; L.R. n. 5/2005; C.C.R.L. 5 luglio 2007; L.R. n. 19/2008; Codici: 01.01.02 - 01.03.01 V | |

Palermo, 18 febbraio 2011.

EMANUELE

(2011.8.515)017

DECRETO 22 febbraio 2011.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Visto l'articolo 36, comma 1, lett. a) della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, che autorizza il ragioniere generale del dipartimento bilancio e tesoro ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi;

Visto il Regio decreto n. 1443 del 29 luglio 1927, relativo a norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno;

Visto il Regio decreto n. 1303 del 20 luglio 1934, relativo all'approvazione del regolamento per l'esecuzione del Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei loro residui ed in particolare l'art. 47 che stabilisce, fra l'altro, che le spese per le verifiche ed i controlli in genere sono a carico dei concessionari;

Vista la legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1, con la quale il Governo regionale è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 31 marzo 2011, il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2011 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge, integrati con le note di variazioni presentate all'Assemblea regionale alla data di approvazione della stessa legge, con gli effetti di bilancio derivanti dalle delibere legislative approvate dall'Assemblea regionale nelle sedute n. 212 del 14 dicembre 2010 e 215 del 29 dicembre 2010, nonché con gli effetti di bilancio derivanti dall'approvazione del capo II della legge medesima;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 3 dell'11 gennaio 2011, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;

Vista la nota prot. n. 177 del 20 gennaio 2011, con la quale il dipartimento regionale delle attività produttive chiede, fra l'altro, l'istituzione di un apposito capitolo di entrata sul quale poter fare affluire i versamenti effettuati, a seguito delle operazioni di collaudo, dalle società proprietarie degli impianti di distribuzione dei carburanti, la cui competenza, a seguito della legge regionale n. 19/2008 e del relativo regolamento di attuazione, sono state trasferite al succitato dipartimento;

Ravvisata la necessità di provvedere, all'istituzione del capitolo di entrata 4483 al fine di consentire il recupero delle somme cui trattasi;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2011 ed alla relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell'Assessore regionale dell'economia n. 3 dell'11 gennaio 2011 e successive modifiche e integrazioni le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato:

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2011 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 3 dell'11 gennaio 2011, e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni:

| DENOMINAZIONE | Variazioni | Nomenclatore |
|--|------------|--|
| ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE | | |
| RUBRICA 2 - Dipartimento regionale attività produttive | | |
| TITOLO 1 - Entrate correnti | | |
| AGGREGATO ECONOMICO 4 - Entrate proprie extratributarie | | |
| U.P.B. 2.2.1.4.2 - Restituzioni, recuperi e rimborsi che si compensano nella spesa di cui al capitolo (Nuova istituzione) | - | |
| 4483 Rimborsò di spese di trasporto e per indennità al personale dell'amministrazione regionale e di enti, per missioni effettuate nell'interesse di privati, enti e società per istruttorie e collaudi vari richiesti in base alle vigenti norme . . . Codici: 01.13.99 13 | - | R.D. n. 1303/1934 art. 47 R.D. n. 1443/1927 |

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 22 febbraio 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DECRETO 3 marzo 2011.

Disposizioni in materia di certificazione energetica degli edifici nel territorio della Regione siciliana.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare l'art. 30, che ha attribuito alle Regioni le funzioni in materia di energia non riservate allo Stato o attribuite agli enti locali;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica", in materia di liberalizzazione e disciplina del mercato elettrico;

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" ed in particolare l'art. 117 della Costituzione, che pone la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia tra le materie di legislazione concorrente tra lo Stato e le Regioni;

Vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive 20 luglio 2004, "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante "attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico in edilizia";

Vista la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico in edilizia";

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico in edilizia";

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'industria n. 1921 del 30 novembre 2007 di istituzione dell'Osservatorio regionale dell'energia;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19: "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia);

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 26 giugno 2009 - "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici";

Visto l'articolo 9 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 6, riguardante "Norme per il sostegno dell'attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio", che detta specifiche disposizioni in materia di rendimento energetico degli edifici;

Considerato che, con la succitata legge regionale n. 19/2008 è stato istituito, tra gli altri, il Dipartimento Regionale dell'energia;

Considerato che, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 192/2005, in assenza di normativa regionale, le norme, di cui al suddetto decreto, trovano diretta applicazione anche nella Regione siciliana;

Ritenuto necessario nell'ambito delle proprie attribuzioni, in applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni, fornire disposizioni di attuazione in materia di certificazione energetica degli edifici nel territorio siciliano;

Decreta:

Art. 1

Certificazione energetica

Fino all'emanazione di una specifica normativa regionale in materia, nel territorio della Regione siciliana si applicano le disposizioni dettate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni.

L'attestato di certificazione energetica dovrà essere redatto secondo le disposizioni stabilite dal decreto legislativo n. 192/05 e s.m.i., nonché in conformità alle disposizioni contenute nelle "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici", emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 26 giugno 2009 ed a quelle previste dal presente decreto.

Le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici e gli elementi essenziali del sistema di certificazione energetica degli edifici sono disciplinati dal decreto legislativo n. 192/2005 e dalle "Linee guida" prima richiamate.

L'attestato di certificazione energetica deve riguardare la singola unità immobiliare.

In caso di compravendita o di locazione degli edifici l'attestato di certificazione energetica deve essere redatto in tempo utile per essere reso disponibile al momento della stipula dell'atto di compravendita o del contratto di locazione.

In presenza di impianti centralizzati privi di sistemi di regolazione e contabilizzazione del calore, l'indice di prestazione energetica ai fini della certificazione dei singoli alloggi è ricavabile ripartendo il fabbisogno stagionale di energia primaria dell'edificio nella sua interezza, sulla base delle tabelle millesimali relative al servizio di riscaldamento e/o produzione di acqua calda sanitaria.

Art. 2

Soggetti abilitati alla certificazione

In attesa dell'emanazione del decreto previsto all'art. 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, per l'individuazione dei requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione, l'attestato di certificazione energetica può essere redatto dai tecnici abilitati, così come definiti dall'allegato III del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.

L'attestato di certificazione energetica deve essere rilasciato da un soggetto certificatore estraneo alla progettazione e alla direzione lavori.

Art. 3

Elenco dei soggetti abilitati alla certificazione

Fino all'emanazione del decreto previsto all'art. 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 ed all'approvazione di una organica disciplina regionale, è istituito, presso l'amministrazione regionale, un elenco dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica, individuati ai sensi del precedente art. 2.

In attesa dell'emanazione dei provvedimenti di cui sopra, l'elenco regionale dei soggetti abilitati alla certificazione costituisce una procedura di pre-accreditamento dei soggetti certificatori.

La richiesta di iscrizione da parte dei soggetti interessati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica in ambito regionale deve essere formulata al dipartimento regionale dell'energia, che curerà la tenuta e l'aggiornamento dello stesso. La richiesta deve essere comunicata secondo il modello di cui all'allegato A del presente decreto, reperibile anche sul portale internet della Regione siciliana, nella sezione dipartimento dell'energia.

A seguito della richiesta presentata dai soggetti interessati, sarà rilasciato un numero identificativo personale attestante l'iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti certificatori, che dovrà essere riportato negli attestati di certificazione energetica da inviare all'amministrazione regionale.

A decorrere dal 180° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, non saranno ritenuti validi gli attestati di certificazione energetica privi del numero di identificativo regionale del soggetto certificatore.

Art. 4

Procedure relative al rilascio della certificazione energetica

Gli attestati di certificazione energetica redatti dai soggetti certificatori dovranno essere rilasciati in conformità agli allegati 6 e 7 delle citate "Linee guida", previsti, rispettivamente, per edifici residenziali e non residenziali.

Le condizioni e le modalità relative alla valutazione della prestazione energetica di un edificio o di una unità immobiliare, così come previsto dalle "Linee guida", devono essere esplicitamente indicate nei relativi attestati, anche ai fini della determinazione delle conseguenti responsabilità professionali.

Art. 5

Procedure di invio dell'attestato di certificazione energetica

Entro quindici giorni successivi alla consegna al richiedente, copia dell'attestato di certificazione energetica

ca dovrà essere trasmesso al dipartimento regionale dell'energia a cura del soggetto certificatore.

A ciascun attestato di certificazione energetica sarà attribuito un codice regionale identificativo univoco, che servirà ad identificare l'immobile nel catasto energetico degli edifici anche per tutte le eventuali successive modifiche o variazioni dello stesso certificato.

Il codice identificativo dell'immobile certificato sarà costituito da una stringa composta da sedici caratteri numerici, che dovrà successivamente essere riportato nei modelli ACE di cui agli allegati 6 e 7 delle linee guida e nelle eventuali targhe di efficienza energetica di cui al successivo art. 8.

Il codice identificativo univoco assegnato dall'amministrazione regionale all'attestato di certificazione energetica, sarà comunicato ai soggetti certificatori che ne faranno richiesta.

Art. 6

Autodichiarazione del proprietario

I proprietari degli edifici di superficie utile inferiore o uguale a 1000 m², ai soli fini di cui al comma 1 bis dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 192/2005, qualora siano consapevoli delle scadenti qualità energetiche degli immobili, così come previsto dal punto 9 dell'allegato A delle "Linee guida", hanno possibilità di scegliere di ottemperare agli obblighi di legge di cui al presente decreto, attraverso una dichiarazione in cui si affermi che:

- l'edificio è di classe energetica G;
- i costi per la gestione energetica dell'edificio sono molto alti.

Entro quindici giorni dalla data del rilascio di detta dichiarazione, i suddetti proprietari dovranno trasmettere una copia della stessa al dipartimento regionale dell'energia.

All'autodichiarazione sarà attribuito dall'amministrazione regionale un codice identificativo univoco, costituito da una stringa di sedici caratteri, che costituirà il numero di riferimento per tutte le eventuali successive modifiche o variazioni relative alla classe energetica dell'immobile.

L'autodichiarazione in classe G dovrà essere redatta in conformità al modello di cui all'allegato B, reperibile anche sul portale internet della Regione siciliana, nella sezione dipartimento dell'energia.

Art. 7

Sistema informativo per la certificazione energetica e catasto energetico degli edifici

La Regione siciliana realizzerà un sistema informativo per la certificazione energetica degli edifici condiviso e georeferenziato. Le modalità di invio e di gestione dei dati relativi alle certificazioni energetiche degli edifici saranno aggiornate in funzione della realizzazione del suddetto sistema informativo.

Il sistema informativo regionale comprenderà l'elenco regionale dei certificatori, i dati relativi agli attestati di certificazione energetica ed alle autodichiarazioni rilasciate, nonché tutte le informazioni necessarie, finalizzate a dare piena attuazione nella Regione delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.

Il sistema informativo ha la finalità di agevolare e semplificare gli adempimenti dei cittadini e dei soggetti certificatori in materia, in linea con quanto stabilito dalle disposizioni contenute nel codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e

successive modifiche ed integrazioni.

Le modalità di funzionamento del sistema informativo per la certificazione energetica degli edifici e le modalità di accesso al sistema sarà oggetto di successiva regolamentazione.

I dati trasmessi dai soggetti interessati potranno essere trattati dall'amministrazione regionale anche con strumenti informatici, per finalità di monitoraggio e controllo sull'efficienza energetica in edilizia. I dati inviati potranno essere inoltre comunicati ad altri soggetti pubblici, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, e saranno resi pubblici nei limiti del rispetto delle norme poste a tutela della riservatezza dei dati personali.

Art. 8

Targa di efficienza energetica

Per gli immobili per i quali è stato rilasciato l'attestato di certificazione energetica, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni, i soggetti certificatori, i proprietari degli immobili e gli altri soggetti aventi titolo, potranno provvedere all'affissione di una targa energetica che identifichi la classe energetica dell'immobile oggetto di certificazione.

La targa energetica, la cui riproduzione ed affissione sarà a cura dei soggetti richiedenti, dovrà risultare conforme ai modelli di cui agli allegati C1 (edifici residenziali) e C2 (edifici non residenziali).

La targa energetica, oltre a riportare in evidenza la classe energetica attribuita nell'attestato di certificazione energetica, dovrà contenere le informazioni indicate nei modelli allegati C1 e C2.

Art. 9

Controlli

Dalla data di invio dell'attestato di certificazione energetica all'amministrazione regionale, il soggetto certificatore ha l'obbligo di conservare per cinque anni, la documentazione relativa alle analisi energetiche e la documentazione tecnica relativa all'edificio o immobile certificato.

Il dipartimento regionale dell'energia potrà disporre verifiche e controlli, anche a campione, sulla regolarità degli attestati di certificazione energetica redatti dai soggetti certificatori ed inviati all'amministrazione regionale, nonché sulla congruità dei requisiti dichiarati dai soggetti certificatori. A tal fine potranno essere richiesti ai soggetti certificatori e ai proprietari degli immobili i documenti tecnici ed amministrativi ritenuti necessari.

Art. 10

Validità dell'attestato di certificazione energetica

L'attestato di certificazione energetica, nel rispetto di tutte le disposizioni contenute nelle "Linee guida" di cui al D.M. 26 giugno 2009, ha validità di dieci anni dalla data di rilascio da parte del soggetto certificatore e dovrà essere aggiornato in caso di interventi che comportino modifiche alle prestazioni energetiche dell'edificio.

Art. 11

Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente stabilito con il presente decreto, si rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale e dai relativi decreti attuativi.

Art. 12

Pubblicazione

Il presente decreto sarà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione integrale.

Palermo 3 marzo 2011.

GALATI

Allegato A

RICHIESTA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI SOGGETTI CERTIFICATORI DELLA REGIONE SICILIANA

Il sottoscritto cod. fisc.
nato il comune di provincia di
residente a provincia indirizzo
tel. cell. e-mail
(indicare se si è dipendente/collaboratore di ente o società pubblica)
dipendente/collaboratore di ente o società pubblica NO SI
(se si è dipendente/collaboratore di ente o società pubblica deve essere compilato il riquadro che segue)
ragione sociale ente o società pubblica
comune di provincia di
indirizzo

dichiara

sotto la propria responsabilità, a norma degli artt. 46 e 47 del D.P.R. dicembre 2000 n. 445, nella consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 d.p.r. n. 445/2000):

1) di essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali che lo abilitino all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente;

2) di essere in possesso di (barrare il riquadro corrispondente):

A) titolo di studio

- diploma di laurea in ingegneria
- diploma di laurea in architettura
- diploma di laurea in architettura
- diploma di geometra
- diploma di perito industriale
- diploma di laurea in scienze e tecnologie agrarie e scienze e tecnologie forestali e ambientali
- diploma di perito agrario
- altro

conseguito il presso

specializzazione tecnica in

B) Iscrizione

- Ordine degli ingegneri
- Ordine degli architetti
- Collegio dei geometri
- Collegio dei periti industriali
- Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali
- Collegio dei periti agrari
- altro

Isritto il numero sezione

Chiede

di essere inserito nell'elenco dei soggetti certificatori della Regione siciliana. A tal fine chiede il rilascio del numero identificativo regionale e

Dichiara

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in base alla normativa vigente. Il mancato conferimento anche parziale dei dati determinerà l'impossibilità per la Regione siciliana di completare il relativo procedimento. La Regione siciliana si riserva la facoltà di richiedere la documentazione probante il contenuto delle dichiarazioni rese, che il dichiarante si impegna sin d'ora ad esibire.

Documentazione allegata alla domanda

- attestazione di avvenuta iscrizione all'ordine-collegio-associazione;
 copia di un valido documento di identità.

Luogo Data

Timbro professionale e firma

Allegato B**AUTODICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO**

(Par. 9 dell'allegato A del D.M. 26 giugno 2009

Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)

Il/La sottoscritto/a¹
 nato/a a² (prov.) il
 residente nel comune di³
 (frazione) via
 n., tel. C.F.
 nella qualità di⁴, dell'immobile
 situato nel comune di, (frazione
) via n.
 censito al foglio, particella, sub.
 cat., del Catasto edilizio,

Consapevole

- delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti;
- della scadente qualità energetica dell'immobile; ai soli fini di cui al comma 1 bis dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

Dichiara

- che l'immobile oggetto della presente autodichiarazione è di superficie utile (superficie netta calpestabile) inferiore o uguale a 1.000 metri quadrati;
 - che l'immobile è di classe energetica G;
 - che i costi per la gestione energetica dell'immobile sono molto alti.
- In conformità a quanto previsto al paragrafo 9 dell'allegato A al

decreto ministeriale 26 giugno 2009 ("Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici"), il sottoscritto si impegna a trasmettere copia della presente dichiarazione alla Regione siciliana/Dipartimento regionale dell'energia, entro quindici giorni dalla data della sottoscrizione della stessa.

Luogo e data.

Firma del dichiarante⁵

Il sottoscritto ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 dichiara altresì, di essere informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione potranno essere trattati dalla Pubblica Amministrazione, anche con strumenti informatici, per finalità di monitoraggio e controllo sull'efficienza energetica in edilizia. A tal fine, e ai sensi dello stesso decreto legislativo n. 196/03 acconsente esplicitamente al trattamento dei dati forniti per le finalità suddette.

Firma del dichiarante⁶

Si allega fotocopia del documento di identità del dichiarante:

Tipo di documento n.
 rilasciato da il

N.B.: Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 la firma in calce non è soggetta ad autenticazione se all'istanza è allegata la fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore.

Per ulteriori informazioni consultare la pagina relativa presente sul portale internet della Regione siciliana:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/PIR_DipEnergia

Note per la compilazione della autodichiarazione e per la trasmissione di copia della stessa alla Regione siciliana:

¹ Compilare tutti i campi indicati.

² Indicare il comune e la provincia di nascita. In caso di nascita avvenuta all'estero indicare la città e lo Stato estero.

³ Indicare l'indirizzo di residenza. In caso di residenza all'estero, indicare anche lo Stato estero nel quale si risiede.


⁴ Indicare se proprietario, comproprietario con delega, procuratore, altro.

⁵ Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 la firma in calce non è soggetta ad autenticazione se all'istanza è allegata la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

⁶ La firma in calce alla dichiarazione dovrà essere per esteso e leggibile.

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA
 NON VALIDA PER LA COPERTURA

MODELLO DI TARGA DI EFFICIENZA ENERGETICA - EDIFICI RESIDENZIALI

| | |
|---|--|
|  <p>UNIONE EUROPEA</p>  <p>Regione Siciliana</p> | <p style="text-align: center;">ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA</p> <p>Direttiva 2002/91/CE , Decr. Lgs. n. 192/2005 e succ. mod. ed integrazioni</p> |
| EDIFICIO | ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE |
| Comune: _____ Indirizzo: _____ Destinazione d'uso: _____ Superficie utile: _____ m ² Certificatore: _____ N. rif. Certificatore _____ | Attestato n. _____ Gradi Giorno: _____ Zona climatica: _____ Data di rilascio: _____ |
| CLASSE ENERGETICA ASSEGNATA | CLASSIFICAZIONE ENERGETICA GLOBALE |
| |  <p style="text-align: right;">scala</p> |
| Fabbisogno annuo di energia primaria: _____ kWh/anno; Indice di prestazione invernale EP _i : _____ kWh/m ² anno Indice di prestazione globale EP _g : _____ kWh/m ² anno | Rif. legislativo = _____ kWh/m ² anno <p style="text-align: center;">SERVIZI ENERGETICI INCLUSI NELLA CLASSIFICAZIONE Riscaldamento O Raffrescamento O Acqua calda sanitaria O</p> |

COPIA TRATTA
NON VALIDA

MODELLO DI TARGA DI EFFICIENZA ENERGETICA - EDIFICI NON RESIDENZIALI

| | |
|--|---|
|  <p>UNIONE EUROPEA</p>  <p>Regione Siciliana</p> | <p style="text-align: center;">ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA</p> <p>Direttiva 2002/91/CE, Decr. Lgs. n. 192/2005 e succ. mod. ed integrazioni</p> |
| <p style="text-align: center;">EDIFICIO</p> | <p style="text-align: center;">ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE</p> |
| <p>Comune: _____ Indirizzo: _____ Destinazione d'uso: Edifici non residenziali Volume lordo: _____ m³ Certificatore: _____ N. rif. Certificatore _____</p> | <p>Attestato n. _____ Gradi Giorno: _____ Zona climatica: _____ Data di rilascio: _____</p> |
| <p style="text-align: center;">CLASSE ENERGETICA ASSEGNATA</p> | <p style="text-align: center;">CLASSIFICAZIONE ENERGETICA GLOBALE</p> |
| |  |
| <p>Fabbisogno annuo di energia primaria: _____ kWh/anno; Indice di prestazione invernale EP_i: _____ kWh/m³anno Indice di prestazione globale EP_g: _____ kWh/m³anno</p> | <p>Rif. legislativo = _____ kWh/m³ anno</p> <p style="text-align: center;">SERVIZI ENERGETICI INCLUSI NELLA CLASSIFICAZIONE Riscaldamento O Raffrescamento O Acqua calda sanitaria O Illuminazione O</p> |

(2011.10.663)087

**ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO**

DECRETO 28 dicembre 2010.

Concessione di integrazione finanziaria a progetti relativi ai servizi formativi anno 2009 e anno 2010.

IL DIRIGENTE GENERALE DELL'AGENZIA
REGIONALE PER L'IMPIEGO, L'ORIENTAMENTO,
I SERVIZI E LE ATTIVITÀ FORMATIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le leggi regionali 21 settembre 1990, n. 36; 15 maggio 1991, n. 27 e 1 settembre 1993, n. 25, artt. 2 e 7;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto l'art. 12 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24;

Visto l'art. 39 della legge regionale n. 23 del 23 dicembre 2002;

Visto l'art. 39 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, della succitata legge regionale n. 10/2000 che attribuisce al titolare dell'indirizzo politico definire gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottando gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 61 del 31 dicembre 2009, dal titolo "Interventi finanziari urgenti per l'anno 2009 e disposizioni per l'occupazione. Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2010.";

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 4, della succitata legge regionale n. 13/2009, il quale dispone che "Nelle more dell'affidamento mediante procedure di evidenza pubblica dei servizi di cui all'art. 12 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, l'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi le attività formative è autorizzata a prorogare al 31 marzo 2010 i progetti attuativi degli sportelli multifunzionali di cui all'articolo 41 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni.";

Vista la legge regionale 1 aprile 2010, n. 8, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 15 dell'1 aprile 2010, dal titolo "Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2010 e delle misure occupazionali di cui alla legge regionale 29 dicembre";

Visto l'articolo 2, comma 1, della succitata legge regionale n. 8/2010, il quale dispone che "È autorizzata, sino al 30 aprile 2010, l'utilizzazione dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13.";

Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 23 del 14 maggio 2010, dal titolo "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010", con la quale all'art. 51, comma 7, è stato disposto che "È, altresì, autorizzata al massimo fino al 30 giugno 2010, l'utilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della medesima legge regionale n. 13/2009. Al relativo onere si provvede prioritariamente con le economie di cui all'articolo 9 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21 nonché, nella misura di 3.000 migliaia di euro con risorse regionali";

Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 12, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 23 del 14 maggio 2010, dal titolo "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012";

Vista la legge regionale 7 luglio 2010, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 31 del 9 luglio 2010, dal titolo "Proroga dell'utilizzazione dei soggetti impiegati nei progetti attuativi degli sportelli multifunzionali", con la quale all'art. 1, comma 1, viene disposta la proroga al massimo fino al 31 luglio 2010, dell'utilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13;

Visto il comma 2 della legge regionale 7 luglio 2010, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 31 del 9 luglio 2010, con il quale viene autorizzata, per l'esercizio finanziario 2010, l'ulteriore spesa di 7.511 migliaia di euro;

Visto il comma 4 della predetta legge il quale dispone che la proroga di cui al comma 1 si riferisce ai soggetti uti-

lizzati alla data del 31 dicembre 2009 nell'ambito dei progetti attuativi degli sportelli multifunzionali;

Vista la legge regionale 17 agosto 2010, n. 19, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 40 del 10 settembre 2010, dal titolo "Norme in materia di sportelli multifunzionali e interventi finanziari per corsi di formazione professionale", con la quale all'art. 1, comma 4, viene disposta la proroga al massimo fino al 30 settembre 2010, dell'utilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13;

Visto il decreto n. 26 del 5 febbraio 2010, con il quale sono stati prorogati i progetti attuativi degli sportelli multifunzionali, di cui al decreto n. 62 del 29 gennaio 2009, così come modificato dal decreto n. 113 del 17 febbraio 2009, dal decreto n. 461 del 21 aprile 2009, dal decreto n. 538 del 3 giugno 2009, dal decreto n. 644 del 7 agosto 2009, dal decreto n. 711 del 26 ottobre 2009 e dal decreto n. 734 del 17 novembre 2009, sino al 31 marzo 2010, con affidamento agli enti ed organismi convenzionati ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24;

Visto il decreto n. 191 del 9 aprile 2010, con il quale sono stati prorogati i progetti attuativi degli sportelli multifunzionali, di cui al decreto n. 26 del 5 febbraio 2010, sino al 30 aprile 2010, con affidamento agli enti ed organismi convenzionati ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24;

Visto il decreto n. 268 del 14 maggio 2010, con il quale sono stati prorogati i progetti attuativi degli sportelli multifunzionali, di cui al decreto n. 26 del 5 febbraio 2010 e decreto 191 del 9 aprile 2010, sino al 16 maggio 2010, con affidamento agli enti ed organismi convenzionati ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24;

Visto il decreto n. 524 del 10 giugno 2010, con il quale sono stati prorogati i progetti attuativi degli sportelli multifunzionali, di cui al decreto n. 26 del 5 febbraio 2010 e decreto n. 191 del 9 aprile 2010 e decreto n. 268 del 14 maggio 2010, sino al 21 maggio 2010, con affidamento agli enti ed organismi convenzionati ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24;

Visto il decreto n. 673 del 14 luglio 2010, con il quale sono stati prorogati i progetti attuativi degli sportelli multifunzionali, di cui al decreto n. 26 del 5 febbraio 2010 e decreto n. 191 del 9 aprile 2010, decreto n. 268 del 14 maggio 2010 e decreto n. 524 del 10 giugno 2010, sino al 30 giugno 2010, con affidamento agli enti ed organismi convenzionati ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24;

Visto il decreto n. 774 del 16 settembre 2010, con il quale sono stati prorogati i progetti attuativi degli sportelli multifunzionali, di cui al decreto n. 26 del 5 febbraio 2010, come modificato ed integrato con decreto n. 191 del 9 aprile 2010, e dal decreto n. 268 del 14 maggio 2010, dal decreto n. 524 del 10 giugno 2010 e dal decreto n. 673 del 14 luglio 2010, sino al 30 settembre 2010, limitatamente alle spese del personale, mentre sino al 31 luglio 2010, per le spese di gestione, con affidamento agli enti ed organismi convenzionati ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24;

Vista la nota prot. n. 3765 del 3 febbraio 2010, con la quale l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro ha impartito direttive circa l'organizzazione amministrativa e le separazioni delle funzioni ai sensi della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Viste le richieste del CESIFOP, con sede in via G. M. Pernice, n. 5, Palermo, che per l'anno 2009, con nota prot. n. 477 del 18 febbraio 2010 e successiva prot. n. 3559 del

15 ottobre 2010, ha richiesto un finanziamento aggiuntivo per spese di personale pari ad € 116.332,62, e dell'IRIPA Sicilia con sede in via Libertà, n. 102, Palermo, che per l'anno 2009, con nota prot. n. 623 del 30 luglio 2010, ha richiesto un finanziamento aggiuntivo per spese di personale pari ad € 34.815,65;

| Servizi formativi 2009 | | | | |
|--|-----------|--------------|----------|--------------|
| Richiesta di finanziamento integrativa al 31 dicembre 2009 | | | | |
| N. prog. | Organismo | Personale | Gestione | Totale |
| 52 | IRIPA | € 34.815,65 | € - | € 34.815,65 |
| 50 | CESIFOP | € 116.332,62 | € - | € 116.332,62 |
| | Totale | € 151.148,27 | € - | € 151.148,27 |

Viste le richieste del CESIFOP, con sede in via G. M. Pernice, n. 5, Palermo, che per l'anno 2010, con nota prot. n. 3628 del 21 ottobre 2010, ha richiesto un finanziamento aggiuntivo per spese di personale pari ad € 110.251,51, dell'IRIPA Sicilia con sede in via Libertà, n. 102, Palermo, che per l'anno 2010, con nota prot. n. 810 del 14 ottobre 2010, ha richiesto un finanziamento aggiuntivo per spese di personale pari ad € 65.566,00, del MAC con sede in via Grottasanta, n. 21, Siracusa, che per l'anno 2010, con nota prot. n. 702 del 2 novembre 2010, ha richiesto un finanziamento aggiuntivo per spese di personale pari ad € 11.878,85, dell'EFAL Messina con sede in via P. Castelli, n. 198, Messina, che per l'anno 2010, con nota prot. n. 1955 del 23 luglio 2010, ha richiesto un finanziamento aggiuntivo per spese di personale pari ad € 33.855,00, dell'ENFAP Sicilia con sede in via Viale Regione Siciliana, n. 7275, Palermo, che per l'anno 2010, con nota prot. n. 7119 dell'1 dicembre 2010, ha richiesto un finanziamento aggiuntivo per spese di personale pari ad € 73.100,00;

| Servizi formativi 2010 | | | | |
|---|-----------|--------------|----------|--------------|
| Richiesta di finanziamento integrativa al 30 settembre 2010 | | | | |
| N. prog. | Organismo | Personale | Gestione | Totale |
| 52 | IRIPA | € 65.566,00 | € - | € 65.566,00 |
| 18 | MAC | € 11.878,85 | € - | € 11.878,85 |
| 50 | CESIFOP | € 110.251,51 | € - | € 110.251,51 |
| 79 | EFAL ME | € 33.855,00 | € - | € 33.855,00 |
| 82 | ENFAP | € 73.210,00 | € - | € 73.210,00 |
| | Totale | € 294.761,36 | € - | € 294.761,36 |

Visto il promemoria per il dirigente generale con il quale viene relazionato circa le richieste in questione, con le motivazioni indicate dai predetti organismi nelle singole note ed inoltre si chiede di conoscere le determinazioni, circa le priorità per l'assegnazione delle risorse disponibili, che ammontano per il corrente esercizio ad € 224.155,53;

Viste le determinazioni poste in calce al suindicato promemoria con le quali il dirigente generale, ritenute valide le motivazioni addotte dagli organismi, ritiene di dare priorità alle richieste di risorse integrative per l'anno 2009 e successivamente con le risorse residue alle richieste di risorse integrative per l'anno 2010 con ripartizione proporzionale rispetto alle richieste;

Visto che la commissione regionale per l'impiego, nella seduta del 27 dicembre 2010, ha deliberato la concessione delle integrazioni finanziarie, così come da determinazioni poste in calce al suindicato promemoria per il dirigente generale dell'Agenzia per l'impiego;

Considerato che sulla scorta delle predette determinazioni del dirigente generale occorre assegnare un finanziamento integrativo per l'anno 2009 agli organismi sotto indicati, per un importo complessivo di € 151.148,27;

| Servizi formativi 2009 - Finanziamento integrativo accordato | | | | |
|--|-----------|--------------|----------|--------------|
| N. prog. | Organismo | Personale | Gestione | Totale |
| 52 | IRIPA | € 34.815,65 | € - | € 34.815,65 |
| 50 | CESIFOP | € 116.332,62 | € - | € 116.332,62 |
| | Totale | € 151.148,27 | € - | € 151.148,27 |

Visto che pertanto, alla luce dell'integrazione concessa ai progetti in questione, per l'anno 2009, il costo complessivo risulta ammontare a quanto indicato nel prospetto sotto indicato:

| Servizi formativi 2009 - Ammontare complessivo del finanziamento | | | | |
|--|-----------|----------------|-------------|----------------|
| N. prog. | Organismo | Personale | Gestione | Totale |
| 52 | IRIPA | € 1.136.523,23 | € 86.920,07 | € 1.223.443,30 |
| 50 | CESIFOP | € 588.354,94 | € 37.336,96 | € 625.691,90 |

Considerato che sulla scorta delle predette determinazioni del dirigente generale occorre assegnare un finanziamento integrativo per l'anno 2010 agli organismi sotto indicati, per un importo residuo di € 73.007,26, che risulta essere stato ripartito proporzionalmente agli organismi rispetto alle richieste:

| Servizi formativi 2010 - Finanziamento integrativo accordato | | | | |
|--|-----------|-------------|----------|-------------|
| N. prog. | Organismo | Personale | Gestione | Totale |
| 52 | IRIPA | € 16.239,56 | € - | € 16.239,56 |
| 18 | MAC | € 2.942,18 | € - | € 2.942,18 |
| 50 | CESIFOP | € 27.307,38 | € - | € 27.307,38 |
| 79 | EFAL ME | € 8.385,29 | € - | € 8.385,29 |
| 82 | ENFAP | € 18.132,84 | € - | € 18.132,84 |
| | Totale | € 73.007,26 | € - | € 73.007,26 |

Visto che, pertanto, alla luce dell'integrazione concessa ai progetti in questione, per l'anno 2010, il costo complessivo risulta ammontare a quanto indicato nel prospetto sotto indicato:

| Servizi formativi 2010 - Ammontare complessivo del finanziamento | | | | |
|--|-----------|----------------|--------------|----------------|
| N. prog. | Organismo | Personale | Gestione | Totale |
| 52 | IRIPA | € 901.770,26 | € 54.363,89 | € 956.134,15 |
| 18 | MAC | € 234.765,14 | € 14.280,30 | € 249.045,44 |
| 50 | CESIFOP | € 381.324,12 | € 21.807,43 | € 403.131,55 |
| 79 | EFAL ME | € 413.313,29 | € 24.943,57 | € 438.256,86 |
| 82 | ENFAP | € 4.902.466,14 | € 300.874,93 | € 5.203.341,07 |

Considerato, pertanto, che occorre procedere alla copertura finanziaria delle somme occorrenti per un importo pari ad € 224.155,53;

Considerato che sul capitolo 320517 della rubrica dell'Agenzia regionale per l'impiego, per l'esercizio finanziario 2010 esiste la relativa disponibilità finanziaria;

Ritenuto subordinare le erogazioni dell'eventuale saldo dei progetti in questione alla verifica dei rendiconti finali da parte dei competenti servizi uffici provinciali del lavoro competenti per territorio;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, è concessa una integrazione finanziaria pari ad € 151.148,27, ai progetti di cui alla tabella sotto indicata relativamente ai servizi formativi anno 2009:

Servizi formativi 2009 - Finanziamento integrativo accordato

| N. prog. | Organismo | Personale | Gestione | Totale |
|----------|-----------|--------------|----------|--------------|
| 52 | IRIPA | € 34.815,65 | € - | € 34.815,65 |
| 50 | CESIFOP | € 116.332,62 | € - | € 116.332,62 |
| | Totale | € 151.148,27 | € - | € 151.148,27 |

Art. 2

Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, a seguito dell'integrazione concessa ai progetti in questione, per l'anno 2009 il costo complessivo risulta ammontare a quanto indicato nel prospetto sotto indicato.

Servizi formativi 2009 - Ammontare complessivo del finanziamento

| N. prog. | Organismo | Personale | Gestione | Totale |
|----------|-----------|----------------|-------------|----------------|
| 52 | IRIPA | € 1.136.523,23 | € 86.920,07 | € 1.223.443,30 |
| 50 | CESIFOP | € 588.354,94 | € 37.336,96 | € 625.691,90 |

Art. 3

Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, è concessa una integrazione finanziaria pari ad € 73.007,26, ai progetti di cui alla tabella sotto indicata relativamente ai servizi formativi anno 2010:

Servizi formativi 2010 - Finanziamento integrativo accordato

| N. prog. | Organismo | Personale | Gestione | Totale |
|----------|-----------|-------------|----------|-------------|
| 52 | IRIPA | € 16.239,56 | € - | € 16.239,56 |
| 18 | MAC | € 2.942,18 | € - | € 2.942,18 |
| 50 | CESIFOP | € 27.307,38 | € - | € 27.307,38 |
| 79 | EFAL ME | € 8.385,29 | € - | € 8.385,29 |
| 82 | ENFAP | € 18.132,84 | € - | € 18.132,84 |
| | Totale | € 73.007,26 | € - | € 73.007,26 |

Art. 4

Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, a seguito dell'integrazione concessa ai progetti in questione, per l'anno 2010, il costo complessivo risulta ammontare a quanto indicato nel prospetto sotto indicato:

Servizi formativi 2010 - Ammontare complessivo del finanziamento

| N. prog. | Organismo | Personale | Gestione | Totale |
|----------|-----------|----------------|--------------|----------------|
| 52 | IRIPA | € 901.770,26 | € 54.363,89 | € 956.134,15 |
| 18 | MAC | € 234.765,14 | € 14.280,30 | € 249.045,44 |
| 50 | CESIFOP | € 381.324,12 | € 21.807,43 | € 403.131,55 |
| 79 | EFAL ME | € 413.313,29 | € 24.943,57 | € 438.256,86 |
| 82 | ENFAP | € 4.902.466,14 | € 300.874,93 | € 5.203.341,07 |

Art. 5

Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, è impegnata, sul capitolo 320517 della rubrica dell'Agenzia regionale per l'impiego, per l'esercizio finanziario 2010, la somma di € 224.115,53, cui agli articoli 1 e 2.

Art. 6

L'erogazione dell'eventuale saldo dei progetti in questione è subordinata alla verifica dei rendiconti finali da parte dei competenti servizi uffici provinciali del lavoro.

Art. 7

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle

politiche sociali e del lavoro per il visto di competenza ed alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito internet per la pubblicazione e notifica anche per le finalità di cui all'art. 9 della legge regionale n. 10/1991.

Palermo, 28 dicembre 2010.

Il dirigente generale ad interim: RUSSO

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro in data 31 dicembre 2010.

(2011.9.608)091

DECRETO 30 dicembre 2010.

Concessione di integrazione finanziaria a progetti relativi ai servizi formativi anno 2010.

IL DIRIGENTE GENERALE DELL'AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO, L'ORIENTAMENTO, I SERVIZI E LE ATTIVITÀ FORMATIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le leggi regionali 21 settembre 1990, n. 36; 15 maggio 1991, n. 27 e 1 settembre 1993, n. 25, artt. 2 e 7;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto l'art. 12 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24;

Visto l'art. 39 della legge regionale n. 23 del 23 dicembre 2002;

Visto l'art. 39 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, della succitata legge regionale n. 10/2000 che attribuisce al titolare dell'indirizzo politico definire gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottando gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 61 del 31 dicembre 2009, dal titolo "Interventi finanziari urgenti per l'anno 2009 e disposizioni per l'occupazione. Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2010.";

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 4, della succitata legge regionale n. 13/2009, il quale dispone che "Nelle more dell'affidamento mediante procedure di evidenza pubblica dei servizi di cui all'art. 12 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, l'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative è autorizzata a prorogare al 31 marzo 2010 i progetti attuativi degli sportelli multifunzionali di cui all'articolo 41 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni.";

Vista la legge regionale 1 aprile 2010, n. 8, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 15 dell'1 aprile 2010, dal titolo "Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2010 e delle misure occupazionali di cui alla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13.";

Visto l'articolo 2, comma 1, della succitata legge regionale n. 8/2010, il quale dispone che "È autorizzata, sino al 30 aprile 2010, l'utilizzazione dei soggetti di cui ai commi

1, 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13.”;

Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 23 del 14 maggio 2010, dal titolo “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010”, con la quale all'art. 51, comma 7, è stato disposto che “È, altresì, autorizzata al massimo fino al 30 giugno 2010, l'utilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della medesima legge regionale n. 13/2009. Al relativo onere si provvede prioritariamente con le economie di cui all'articolo 9 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21 nonché, nella misura di 3.000 migliaia di euro con risorse regionali”;

Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 12, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 23 del 14 maggio 2010, dal titolo “Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012”;

Vista la legge regionale 7 luglio 2010, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 31 del 9 luglio 2010, dal titolo “Proroga dell'utilizzazione dei soggetti impiegati nei progetti attuativi degli sportelli multifunzionali”, con la quale all'art. 1, comma 1, viene disposta la proroga al massimo fino al 31 luglio 2010, dell'utilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13;

Visto il comma 2 della legge regionale 7 luglio 2010, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 31 del 9 luglio 2010, con il quale viene autorizzata, per l'esercizio finanziario 2010, l'ulteriore spesa di 7.511 migliaia di euro;

Visto il comma 4 della predetta legge il quale dispone che la proroga di cui al comma 1 si riferisce ai soggetti utilizzati alla data del 31 dicembre 2009 nell'ambito dei progetti attuativi degli sportelli multifunzionali;

Vista la legge regionale 17 agosto 2010, n. 19, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 40 del 10 settembre 2010, dal titolo “Norme in materia di sportelli multifunzionali e interventi finanziari per corsi di formazione professionale”, con la quale all'art. 1, comma 4, viene disposta la proroga al massimo fino al 30 settembre 2010, dell'utilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13;

Visto il decreto n. 1008 del 28 dicembre 2010, con il quale veniva concessa una integrazione finanziaria pari ad € 224.115,53, così come da promemoria per il dirigente generale con il quale è stato relazionato circa le richieste di integrazione ed in base alle risorse disponibili sino a quella data;

Visto che la commissione regionale per l'impiego, nella seduta del 27 dicembre 2010, ha deliberato la concessione delle integrazioni finanziarie, così come da determinazioni poste in calce al suindicato promemoria per il dirigente generale dell'Agenzia per l'impiego;

Visto il decreto n. 2768 del 24 dicembre 2010, con il quale l'Assessorato regionale dell'economia ha apportato una variazione di bilancio per un importo pari ad € 174.243,03;

Ritenuto, sulla scorta del suindicato promemoria e delle determinazioni della CRI, assegnare le ulteriori risorse disponibili a favore degli organismi di cui all'art. 3 del decreto n. 1008 del 28 dicembre 2010, così come da prospetto sotto indicato:

| Servizi formativi 2010 - Assegnazione integrativa al 30 settembre 2010 | | | | |
|--|-----------|--------------|----------|--------------|
| N. prog. | Organismo | Personale | Gestione | Totale |
| 52 | IRIPA | | € - | |
| 18 | MAC | | € - | |
| 50 | CESIFOP | | € - | |
| 79 | EFAL ME | | € - | |
| 82 | ENFAP | | € - | |
| | Totale | € 174.243,03 | € - | € 174.243,03 |

Considerato pertanto che occorre procedere alla copertura finanziaria delle somme occorrenti per un importo pari a € 174.243,03;

Considerato che sul capitolo 320517 della rubrica dell'Agenzia regionale per l'impiego, per l'esercizio finanziario 2010 esiste la relativa disponibilità finanziaria;

Ritenuto subordinare le erogazioni dell'eventuale saldo dei progetti in questione alla verifica dei rendiconti finali da parte dei competenti Servizi Uffici provinciali del lavoro competenti per territorio;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, è concessa una integrazione finanziaria pari ad € 174.243,03, ai progetti di cui alla tabella sotto indicata relativamente ai servizi formativi anno 2010:

| Servizi formativi 2010 - Assegnazione integrativa al 30 settembre 2010 | | | | |
|--|-----------|--------------|----------|--------------|
| N. prog. | Organismo | Personale | Gestione | Totale |
| 52 | IRIPA | € 38.758,20 | € - | € 38.758,20 |
| 18 | MAC | € 7.021,97 | € - | € 7.021,97 |
| 50 | CESIFOP | € 65.173,25 | € - | € 65.173,25 |
| 79 | EFAL ME | € 20.012,79 | € - | € 20.012,79 |
| 82 | ENFAP | € 43.276,81 | € - | € 43.276,81 |
| | Totale | € 174.243,03 | € - | € 174.243,03 |

Art. 2

Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, è impegnata, sul capitolo 320517 della rubrica dell'Agenzia regionale per l'impiego, per l'esercizio finanziario 2010, la somma di € 174.243,03, di cui all'articolo 1.

Art. 3

Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, a seguito dell'integrazione concessa ai progetti in questione, per l'anno 2010, il costo complessivo risulta ammontare a quanto indicato nel prospetto sotto indicato:

| Servizi formativi 2010 - Ammontare complessivo del finanziamento | | | | |
|--|-----------|----------------|--------------|----------------|
| N. prog. | Organismo | Personale | Gestione | Totale |
| 52 | IRIPA | € 940.528,46 | € 54.363,89 | € 994.892,35 |
| 18 | MAC | € 241.787,11 | € 14.280,30 | € 256.067,41 |
| 50 | CESIFOP | € 446.497,37 | € 21.807,43 | € 468.304,80 |
| 79 | EFAL ME | € 433.326,08 | € 24.943,57 | € 458.269,65 |
| 82 | ENFAP | € 4.945.742,95 | € 300.874,93 | € 5.246.617,88 |

Art. 4

L'erogazione dell'eventuale saldo dei progetti in questione è subordinata alla verifica dei rendiconti finali da parte dei competenti servizi uffici provinciali del lavoro.

Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro per il visto di competenza ed alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito internet per la pubblicazione e notifica anche per le finalità di cui all'art. 9 della legge regionale n. 10/1991.

Palermo, 30 dicembre 2010.

Il dirigente generale ad interim: RUSSO

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro in data 31 dicembre 2010.

(2011.9.608)091

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

DECRETO 16 marzo 2011.

Rivalutazione dei limiti di reddito dei destinatari dei benefici di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE,
DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457;

Vista la legge regionale 30 maggio 1984, n. 37;

Visto l'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457 che, al punto 1 del penultimo comma, stabilisce che il C.I.P.E., su proposta del C.E.R. e previo parere della commissione consultiva interregionale, delibera la misura dei tassi e dei limiti di reddito per gli interventi di edilizia residenziale assistiti dal contributo dello Stato;

Vista la delibera C.I.P.E. dell'8 aprile 1987, n. 197, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 21 maggio 1987, con la quale viene fissato un rapporto costante tra tasso agevolato e tasso di riferimento per le diverse tipologie di interventi ed i differenziati scaglioni di reddito;

Vista la delibera C.I.P.E. del 30 luglio 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 190 del 14 agosto 1991, che oltre ad aggiornare i massimali di mutuo ha tra l'altro aggiornato i limiti massimi di reddito per gli interventi di edilizia agevolata;

Visto l'art. 12 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, il quale prevede che i limiti di reddito previsti da tutti i programmi di edilizia agevolata-convenzionata vengano rivalutati sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, come da rivalutazione ISTAT;

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere all'incremento dei limiti di reddito previsti dalla delibera C.I.P.E. del 30 luglio 1991;

Decreta:

Articolo Unico

I limiti di reddito per l'accesso all'edilizia agevolata ex legge n. 457/78 e successive modifiche ed integrazioni, ferme restando le misure dei tassi agevolati secondo quanto disposto dalla delibera C.I.P.E. dell'8 aprile 1987, n. 197, sono rivalutati sulla base dell'andamento dei prezzi al con-

sumo secondo la determinazione ISTAT come segue:

a) alloggi realizzati da cooperative a proprietà indivisa:

1) rapporto tra tasso agevolato e tasso di riferimento 20% - limiti di reddito euro 20.711,14;

b) alloggi realizzati da imprese cooperative a proprietà individuale e privati, nonché enti pubblici che costruiscono alloggi da assegnare in proprietà:

1) rapporto tra tasso agevolato e tasso di riferimento 30% - limiti di reddito euro 20.711,14;

2) rapporto tra tasso agevolato e tasso di riferimento 50% - limiti di reddito euro 24.853,36;

3) rapporto tra tasso agevolato e tasso di riferimento 70% - limiti di reddito euro 41.422,28.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 16 marzo 2011.

FALGARES

(2011.11.794)110

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

DECRETO 16 marzo 2011.

Modifica del decreto 20 maggio 2010, concernente fondo di rotazione destinato alla copertura finanziaria delle spese occorrenti alla progettazione definitiva necessaria per l'accesso alle risorse, anche di provenienza extra-regionale, per gli interventi finalizzati agli investimenti ammessi dai finanziamenti regionali ed extraregionali, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e fissazione del nuovo termine per la presentazione delle istanze.

L'ASSESSORE
PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITÀ
di concerto con
L'ASSESSORE PER L'ECONOMIA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto interassessoriale 20 maggio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 3 dicembre 2010, parte I, n. 53, concernente "Fondo di rotazione destinato alla copertura finanziaria delle spese occorrenti alla progettazione definitiva necessaria per l'accesso alle risorse, anche di provenienza extraregionale, per gli interventi finalizzati agli investimenti ammessi dai finanziamenti regionali ed extraregionali, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6";

Visto il decreto interassessoriale 23 dicembre 2010, n. 35, in corso di registrazione presso la sezione di controllo della Corte dei conti, di proroga per ulteriori 90 giorni del termine di cui all'art. 7 del decreto interassessoriale 20 maggio 2010;

Visto il decreto 19 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 58, concernente "Procedura e schemi - tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni";

Visto l'art. 6 del predetto decreto interassessoriale 20 maggio 2010, il quale prevede che l'istanza deve essere corre-

data anche dalla "Dichiarazione riportante l'ordine delle priorità (art. 14, comma 3, legge n. 109/94 nel testo coordinato con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni) assegnato all'opera dal programma triennale delle opere pubbliche, desunto dalla scheda 4 allegata al decreto dell'Assessore per i lavori pubblici 3 ottobre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 48 del 7 novembre 2003)";

Visto l'art. 8 del decreto interassessoriale 20 maggio 2010, che prevede, tra l'altro al punto a) dello schema di attribuzione dei punteggi massimi, la ripartizione per priorità di categoria e priorità assoluta, con riferimento alla scheda 2 allegata al decreto assessoriale n. 47/Oss del 19 novembre 2009 e che tale riferimento è riportato nello schema di domanda;

Considerato che - per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali ai sensi dell'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni ed integrazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni - debba farsi riferimento al decreto n. 47/Oss del 19 novembre 2009, che non contempla alcun rinvio a forme di priorità sia di categoria che assoluta;

Ritenuto necessario modificare gli artt. 6 e 8 del decreto interassessoriale 20 maggio 2010 e relativi riferimenti negli allegati;

Ritenuto di dovere, alla luce delle predette modifiche, definire un nuovo termine per la presentazione delle istanze di cui all'art. 7 del predetto decreto interassessoriale 20 maggio 2010;

Ritenuto, altresì, di dovere revocare, per effetto delle predette modifiche, il decreto interassessoriale 23 dicembre 2010, n. 35, in corso di registrazione presso la sezione di controllo della Corte dei conti, di proroga dei termini per la presentazione delle istanze di cui all'art. 7 del citato decreto 20 maggio 2010;

Decreta:

Art. 1

All'art. 6, capoverso 5, del decreto interassessoriale 20 maggio 2010, le parole "Dichiarazione riportante l'ordine delle priorità (art. 14, comma 3, legge n. 109/94 nel testo coordinato con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni) assegnato all'opera dal programma triennale delle opere pubbliche, desunto dalla scheda 4 allegata al decreto dell'Assessore per i lavori pubblici 3 ottobre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 48 del 7 novembre 2003). Alla dichiarazione dovranno allegarsi lo" sono soppresse.

Art. 2

All'art. 8 del decreto interassessoriale 20 maggio 2010, la lettera a) della tabella di attribuzione dei punteggi è così sostituita:

- a) inserimento per gli enti locali dell'opera nell'ultimo piano triennale delle opere pubbliche approvato in allegato al bilancio di previsione 25 punti

Art. 3

Nello schema di domanda allegato al decreto interassessoriale 23 maggio 2010, nella parte relativa alla dichiarazione che l'istante deve formulare sotto la propria responsabilità, sono soppresse le seguenti parole: "che in riferimento alla Conformità dell'opera alle priorità indicate nel programma triennale delle opere pubbliche: (desun-

ta dalla scheda 2 allegata al decreto n. 47/Oss del 19 novembre 2009 - Indicare la scala adottata per la graduazione delle priorità)

- Priorità di categoria posizione
- Priorità assoluta posizione

Negli allegati al predetto schema di domanda sono soppresse le seguenti parole: "dichiarazione riportante l'ordine delle priorità (art. 14, comma 3, legge n. 109/94 nel testo coordinato con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni) assegnato all'opera dal programma triennale delle opere pubbliche, desunto dalla scheda 2 allegata al decreto dell'Assessore per i lavori pubblici n. 47/Oss. del 19 novembre 2009 (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, n. 58 del 18 dicembre 2009). Alla dichiarazione dovranno allegarsi lo".

Art. 4

Per effetto delle modifiche di cui ai precedenti articoli, il decreto interassessoriale 23 dicembre 2010, n. 35 - in corso di registrazione presso la sezione di controllo della Corte dei conti, relativo alla proroga dei termini per la presentazione delle istanze, di cui all'art. 7 del decreto 20 maggio 2010 - è revocato.

Art. 5

Per effetto delle modifiche riportate nei precedenti articoli, le richieste di ammissione al finanziamento di cui all'art. 7 del decreto interassessoriale 20 maggio 2010 devono pervenire nel nuovo termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

Sono fatte salve le richieste di ammissione pervenute antecedentemente alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana. Alle stesse, a prescindere dall'ordine di priorità di categoria e/o assoluta, qualora l'opera è inserita nell'ultimo piano triennale delle opere pubbliche, viene riconosciuto un punteggio di 25 punti, al pari di quanto previsto dall'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale delle infrastrutture e della mobilità e alla Corte dei conti per la registrazione di competenza ed alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 16 marzo 2011.

RUSO
ARMAO

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 23 marzo 2011, reg. n. 1 Assessorato delle infrastrutture e della mobilità, fg. 13.

(2011.12.877)091

ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DECRETO 27 dicembre 2010.

Approvazione del "Manuale delle disposizioni attuative e procedurali dell'asse 4 - Attuazione dell'Approccio Leader".

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
PER L'AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva

il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 e successive modifiche;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana" e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione";

Vista la legge regionale 12 maggio 2010 n. 11, concernente le disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010;

Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 12, che approva il bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2010;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 693 del 14 maggio 2010, con il quale, ai fini della gestione e della rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;

Visto il D.P. n. 300059 del 19 gennaio 2010, con il quale, in esecuzione della deliberazione di Giunta regionale n. 587 del 29 dicembre 2009, è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura al prof. Salvatore Barbagallo;

Visto il D.P. n. 306589 del 06 luglio 2010, con il quale, in esecuzione della deliberazione di Giunta regionale n. 233 del 24 giugno 2010, è stato confermato l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura al prof. Salvatore Barbagallo;

Visto il decreto dell'Assessore regionale delle risorse agricole e alimentari n. 3007804 del 02 settembre 2010, con il quale è stato approvato il contratto del prof. Salvatore Barbagallo, dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura;

Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e s.m.i.;

Visto il regolamento CE n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006, recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento CE n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e s.m.i.;

Visto il regolamento CE n. 883/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;

Vista la decisione 2006/144/CE del Consiglio del 20 febbraio 2006, relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013);

Visto il regolamento CE n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;

Visto il Piano strategico nazionale in materia di politica dello sviluppo rurale;

Vista la decisione C (2008) n. 735 del 18 febbraio 2008, con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Vista la decisione C (2009) n. 10542 del 18 dicembre 2009, con la quale la Commissione europea ha approvato le modifiche al PSR Sicilia 2007/2013;

Considerato che è attribuita al dirigente generale del dipartimento interventi strutturali la qualifica di autorità di gestione del Programma medesimo;

Visti i decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165 e 15 giugno 2000, n. 188, che attribuiscono all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di organismo pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;

Visto l'art. 60 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, che istituisce l'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura - ARSEA;

Considerato che, nelle more della costituzione e riconoscimento dell'ARSEA quale organismo pagatore, in conformità alle norme citate, le relative funzioni sono svolte dall'AGEA;

Visto il Protocollo d'intesa stipulato in Palermo, in data 9 febbraio 2010, tra l'Assessorato delle risorse agricole e alimentari e AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), avente ad oggetto la delega da parte di AGEA alla Regione siciliana per l'esecuzione di alcune fasi delle proprie funzioni di autorizzazione dei pagamenti nell'ambito del PSR Sicilia 2007/2013 che supera il protocollo d'intesa e la convenzione stipulati in data 13 novembre 2008;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 2763 del 16 Dicembre 2008, di approvazione del "Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni" per le iniziative previste dal PSR Sicilia 2007/2013;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 977 del 05 giugno 2009, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2009, al reg. 1, foglio 357, con il quale sono state approvate integrazioni e modifiche al "Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni" per le iniziative previste dal PSR Sicilia 2007/2013;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 880 del 27 maggio 2009 di approvazione delle "Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento" di cui all'allegato A al PSR Sicilia 2007/2013;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 403 dell'11 maggio 2010, con il quale sono approvate modifiche alle "Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento" di cui all'allegato A al PSR Sicilia 2007/2013;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 652 dell'11 maggio 2010 con il

quale è stata approvata un'integrazione alle "Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento" di cui all'allegato A al PSR Sicilia 2007/2013;

Visto il decreto n. 589 del 16 giugno 2010 di approvazione della graduatoria finale dei GAL/costituendi GAL ammissibili a finanziamento, della graduatoria definitiva della seconda fase del bando relativa ai Piani di Sviluppo Locale e dell'elenco degli esclusi;

Considerato che gli obiettivi dell'Asse 4 "Attuazione dell'Approccio Leader" del PSR, la cui dotazione finanziaria complessiva è pari a € 164.675.319,00 (di cui € 126.675.319,00 di spesa pubblica), sono il rafforzamento della capacità progettuale e di governance locale attraverso gli interventi previsti dall'Asse 3 del PSR, finalizzati al miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali ed alla diversificazione delle attività economiche al fine di creare e/o consolidare le opportunità occupazionali con lo scopo di ridurre i fenomeni di declino socio economico e di abbandono delle aree rurali;

Considerato che, come nelle precedenti edizioni, il Leader mantiene un approccio di carattere multisettoriale, integrato e bottom-up che vede coinvolti come elementi catalizzatori di processi virtuosi di sviluppo rurale i Gruppi di Azione Locale (GAL);

Considerato che i GAL, costituiti da un partenariato pubblico-privato rappresentativo del territorio di riferimento in grado di elaborare una strategia integrata locale aderente alle specifiche esigenze di sviluppo, rappresentano i soggetti intermedi per l'attuazione dell'Approccio Leader attraverso la programmazione e gestione dei Piani di Sviluppo Locale (PSL);

Ritenuto, pertanto, di procedere all'approvazione del "Manuale delle disposizioni attuative e procedurali dell'as-

se 4 - Attuazione dell'approccio LEADER" che definisce le modalità, i criteri e le procedure per l'attuazione, gestione e finanziamento dei Piani di Sviluppo Locale (PSL) di cui al decreto n. 589 del 16 giugno 2010 di approvazione della graduatoria finale dei GAL/costituendi GAL ammissibili a finanziamento, della graduatoria definitiva della seconda fase del bando relativa ai Piani di Sviluppo Locale e dell'elenco degli esclusi;

A termine delle vigenti disposizioni di legge;

Decreta:

Art. 1

È approvato il "Manuale delle disposizioni attuative e procedurali dell'asse 4 - Attuazione dell'approccio LEADER", che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante e sostanziale, per l'attuazione, gestione e finanziamento dei Piani di Sviluppo Locale (PSL) di cui al decreto n. 589 del 16 giugno 2010.

Art. 2

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità.

Palermo, 27 dicembre 2010

BARBAGALLO

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 7 febbraio 2011. Reg. n. 2. Assessorato delle risorse agricole e alimentari, fg. n. 113.

COPIA TRATTA DAL SITO
NON VALIDA PER LA CCAMR



Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari
Dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura
Servizio IV interventi di sviluppo rurale ed azioni LEADER

Programma
di Sviluppo
Rurale **PSR**
Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



MANUALE DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE E PROCEDURALI
DELL'ASSE 4 "ATTUAZIONE DELL'APPROCCIO LEADER"

1 Premessa

Il presente manuale integra il quadro delle disposizioni relative alla realizzazione degli interventi previsti dall'Asse 4 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 della Regione siciliana, definendo le modalità, i criteri e le procedure per l'attuazione e gestione dei Piani di Sviluppo Locale (PSL) ammessi a finanziamento.

Occorre considerare che l'attuazione del PSL si inquadra in un contesto programmatico e normativo già adeguatamente definito. In particolare:

- dal punto di vista programmatico, lo schema attuativo dell'Asse 4 è descritto nel PSR Sicilia 2007-2013, al paragrafo 5.3.4 Asse 4 "Attuazione dell'approccio Leader". Inoltre, poiché l'ambito d'intervento dei Piani di Sviluppo Locale è rappresentato, per la gran parte, da alcune Misure dell'Asse 3, ne deriva che occorre considerare anche le relative schede di misura, le cui disposizioni si applicano, salvo diversa indicazione, anche nell'ambito dell'Asse 4;
- dal punto di vista normativo e procedurale, il presente manuale si collega e si integra con:
 - Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2007-2013 approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2009)10542 del 18 dicembre 2009;
 - Bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei Piani di Sviluppo Locale (PSL) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 25, parte I, del 29/05/2009, nonché nell'Allegato 7 e successive modificazioni (17 luglio 2009);
 - "Disposizioni attuative e procedurali delle misure ad investimento - Parte generale" (Allegato A al PSR Sicilia 2007-2013), approvate con DDG 880 del 27 maggio 2009 e successive modificazioni e integrazioni;
 - Manuale delle procedure e dei controlli AGEA e successive modificazioni e integrazioni;
 - Manuale per la compilazione delle domande - misure strutturali;
 - Disposizioni attuative specifiche che regolano l'attuazione delle Misure 312, 313, 321, 322, 323, 421;
 - Documenti relativi alla demarcazione tra fondi, concordati tra le Autorità di Gestione dei rispettivi programmi regionali;
 - Normativa sugli appalti (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e ss.mm.ii.).

2 Articolazione dell'Asse 4 nel PSR Sicilia 2007-2013

La nuova fase di programmazione mantiene all'interno dei PSR, ed in particolare nell'Asse 4, l'approccio Leader con il suo carattere multisettoriale, integrato e bottom-up, attribuendo ai GAL il ruolo di catalizzatori di processi virtuosi di sviluppo rurale, attraverso la progettazione e l'attuazione della strategia di sviluppo contenuta nei PSL.

Le presenti Procedure mirano ad agevolare la regolare esecuzione degli interventi finanziati ed a favorire le attività di controllo e di verifica tecnica ed amministrativa disposte dall'Autorità di Gestione (AdG) e dall'Organismo Pagatore (O.P.).

L'Asse 4 del PSR 2007-2013 della Regione siciliana si articola nelle seguenti Misure - Azioni - Sub-Azioni:

• Misura 413: Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione

Tale misura prevede l'attivazione, attraverso l'approccio Leader, delle seguenti misure dell'Asse 3:

- Misura 312. Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese

Azione A. Trasformazione e commercializzazione artigianale dei prodotti tipici non compresi nell'Allegato I del Trattato (es. prodotti trasformati agroalimentari, prodotti dell'artigianato e delle tradizioni locali).

Azione B. Produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili.

Azione C. Incentivazione di microimprese nel settore degli eco-servizi e degli altri servizi alle imprese. Tali servizi non sono rivolti in ogni caso alle aziende agricole, forestali e agroalimentari ma interessano attività e beneficiari che operano al di fuori del settore agricolo, agroalimentare e forestale.

Azione D. Incentivazione di microimprese nel settore del commercio, con priorità per la commercializzazione di prodotti tipici locali.

– *Misura 313. Incentivazione di attività turistiche*

Azione A. Infrastrutture su piccola scala per lo sviluppo degli itinerari rurali.

Azione B. Servizi per la fruizione degli itinerari rurali.

– *Misura 321. Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale*

Sottomisura 321/A - "Servizi essenziali e infrastrutture rurali"

Azione 1. Servizi commerciali rurali.

Azione 2. Piccoli acquedotti rurali.

Azione 3. Impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Azione 4. Punti di accesso info-telematici pubblici.

Sottomisura 321/B - "Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT)"

Azione 1. Realizzazione di infrastrutture in fibra ottica o wireless ad alta capacità per il collegamento delle centrali e delle reti delle aree rurali non ancora connesse alle dorsali a banda larga.

Azione 2. Realizzazione di piccole reti wireless ad alta capacità (sistemi wireless terrestri, satellitari o combinazioni di tali sistemi), a completamento dell'azione precedente, per garantire alle aree rurali marginali, non coperte da collegamenti cablati o mobili, la connettività a banda larga per la tipologia "ultimo miglio".

– *Misura 322. Sviluppo e rinnovamento dei villaggi*

– *Misura 323. Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale*

Azione A. Realizzazione di interventi di ripristino di siti di elevato pregio naturalistico e paesaggistico.

Azione B. Realizzazione di interventi di ripristino degli elementi culturali del paesaggio agrario tradizionale.

– *Altre azioni, non comprese tra quelle sopra elencate, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi dell'Asse 3 (azioni aggiuntive)*

• **Misura 421 – Cooperazione interterritoriale, interregionale, transnazionale**


Tale misura sostiene la realizzazione di progetti di cooperazione. Non risulta inclusa nel piano finanziario dei PSL ammessi a finanziamento, in quanto le relative risorse saranno assegnate in base ad una specifica procedura di selezione rivolta ai GAL. Per questa misura verranno emanate disposizioni specifiche aggiuntive.

• **Misura 431 – Gestione dei Gruppi di Azione Locale, acquisizione di competenze e animazione**

Tipologia d'intervento a) Attuazione del PSL: spese per il personale; spese di funzionamento della sede e di eventuali sportelli; spese per acquisizione di beni e servizi legati alla gestione amministrativa e operativa del PSL (attrezzature, arredi, assistenza amministrativa, fiscale, contabile, fidejussioni bancarie o di garanzia così come definite dagli articoli dal 1936 al 1957 del Codice Civile), ivi comprese le spese collegate al monitoraggio ed alla valutazione partecipativa; compensi per la progettazione del PSL nella misura massima dello 0,4% della dotazione pubblica del PSL approvato.

Tipologia d'intervento b) Acquisizione di competenze e animazione: spese per informazione e comunicazione, realizzazione di convegni, seminari, workshop, incontri di consultazione, pubblicizzazione delle iniziative e delle procedure concorsuali, produzione di materiali informativi (pubblicazioni, brochure, CD-ROM, audiovisivi, ecc.) e siti web; spese per azioni formative rivolte al personale dei GAL e agli animatori.

Il seguente schema illustra l'articolazione dell'Asse 4.



3 Soggetti coinvolti e quadro delle competenze

I soggetti coinvolti nell'attuazione dell'Asse 4 "Attuazione dell'approccio Leader" del PSR Sicilia 2007-2013, e le relative competenze, sono quelli di seguito elencati.

3.1 Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2007-2013 (AdG)

Relativamente all'Asse 4 "Attuazione dell'approccio Leader", l'AdG del PSR Sicilia 2007-2013 è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del Programma ai sensi dell'art. 75 comma 1, lettera a) del Reg. CE 1698/2005. Per la gestione e il controllo delle attività, l'AdG si avvale delle seguenti figure/strutture:

3.1.1 Dirigente Generale del Dipartimento degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura nella sua qualità di responsabile dell'Asse 4

È la figura dirigenziale alla quale fanno riferimento le strutture regionali sotto elencate.

3.1.2 Struttura per l'Attuazione Coordinata dell'Asse 4 (SAC)

Tale struttura, individuata nel Servizio IV "Interventi di sviluppo rurale ed azioni Leader" del Dipartimento degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura, è deputata a fornire il supporto tecnico operativo al responsabile dell'Asse 4.

3.1.3 Sezioni Operative di Assistenza Tecnica (SOAT)

Le Sezioni Operative di Assistenza Tecnica, di seguito SOAT, sono uffici periferici del Dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l'Agricoltura dell'Assessorato delle risorse agricole e alimentari, che nell'ambito delle attività inerenti all'approccio Leader, supportano le azioni di competenza della SAC, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni. Ferme restando le responsabilità dei singoli GAL, avranno funzioni di interfaccia locale con il GAL.

Sarà cura della SAC predisporre, e comunicare ai GAL, l'elenco dei tecnici SOAT ai quali ciascun GAL dovrà fare riferimento, approvata dal responsabile dell'Asse 4.

3.2 Organismo Pagatore (O.P.) - (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - A.G.E.A.)

Per la Regione Siciliana le funzioni di O.P. sono svolte dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), ai sensi dei decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165, e 15 giugno 2000, n. 188.

Come stabilito nell'art. 6 del Reg. CE n. 1290/2005, l'O.P. è responsabile dei pagamenti dei contributi comunitari e, prima di essi, del controllo dell'ammissibilità delle domande di pagamento; inoltre, nel quadro dello sviluppo rurale, è responsabile della procedura di attribuzione degli aiuti, nonché della loro conformità alle norme comunitarie. Fatta eccezione per i pagamenti in favore dei beneficiari, tutte le altre funzioni possono essere delegate ad altri soggetti, nel rispetto del principio della separazione delle funzioni. L'O.P., pertanto, svolge le funzioni previste nel suddetto regolamento direttamente, o eventualmente conferendo deleghe alla Regione Siciliana.

3.3 Soggetto attuatore intermedio (Gruppo di Azione Locale)

I GAL, in base a quanto previsto dalla Comunicazione agli Stati Membri (2000/C 139/05) del 14 aprile 2000 recante gli orientamenti per l'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale, elaborano la strategia di sviluppo e sono responsabili della sua attuazione nei tempi previsti.

In quanto responsabile dell'attuazione del PSL, ciascun GAL deve garantire il rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali in vigore, del PSR, del contenuto del PSL approvato, nonché delle disposizioni operative contenute nel presente documento.

Si rammenta inoltre che, come previsto dal bando di selezione all'art. 5 "Soggetti beneficiari", i GAL sono strutture legalmente costituite, giuridicamente riconosciute, che non perseguono finalità di lucro ma di pubblico interesse.

3.4 Beneficiari finali

I beneficiari sono soggetti pubblici o privati, singoli o associati, individuati dal GAL quali destinatari dell'aiuto.

4 Struttura ed organizzazione del GAL per l'attuazione del PSL

Il GAL opera con la dovuta trasparenza e credibilità adottando idonee misure per dimostrare che le procedure di selezione previste garantiscano effettive parità di condizioni a tutti i potenziali partecipanti.

I GAL sono amministrazioni aggiudicatrici ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e ss.mm.ii., sugli appalti pubblici e quindi assoggettati a tale normativa che prevede l'applicazione dei principi di trasparenza, concorrenza, economicità, efficacia, tempestività e correttezza.

4.1 Organizzazione del GAL

La struttura organizzativa del GAL, che deve essere descritta nel regolamento interno di cui al successivo par. 4.1.2., deve prevedere un Ufficio di Piano composto almeno da:

- Responsabile di Piano (RdP), nominato dal GAL, che svolga funzioni di coordinamento e direzione delle attività del GAL, sia responsabile delle attività di monitoraggio e funga da supporto tecnico per l'attività dell'Organo decisionale;
- Responsabile Amministrativo e Finanziario (RAF), nominato dal GAL, che svolga la funzione di segretario dell'Organo decisionale del GAL e sia responsabile della corretta e regolare applicazione delle procedure e del controllo della spesa;
- Struttura tecnico-amministrativa-finanziaria che, evitando conflitti di interesse, nel rispetto della separazione delle funzioni, sia composta da almeno 3 risorse e comunque adeguata, per numero e competenze, a garantire le seguenti attività:
 - supporti tecnici alle attività svolte sia direttamente dal GAL che dai beneficiari finali;
 - segreteria operativa;
 - servizi di contabilità;
 - servizi per l'istruttoria dei progetti e l'accertamento della regolare esecuzione degli stessi;
 - controlli e verifiche sulle attività/iniziativa realizzate dai beneficiari e sull'ammissibilità dei contributi. Per le verifiche da svolgere durante tutto il periodo di programmazione, il GAL dovrà adottare adeguate piste di controllo in quanto queste rappresentano una componente essenziale delle attività di controllo ordinario;
 - animazione e sensibilizzazione territoriale.

La complessità e l'articolazione del PSL richiedono, da parte del GAL, una costante ed impegnativa attività di pianificazione, amministrazione e controllo durante tutto il periodo di programmazione, che si sviluppa parallelamente alle azioni di animazione e sensibilizzazione territoriale e che prevede che il GAL garantisca la propria partecipazione a tutti gli incontri previsti anche con cadenza periodica dall'Amministrazione regionale.

Preme ribadire che il GAL deve dotarsi, curando la separazione e la segregazione delle funzioni, così come previsto dal Reg. CE 1975/2006, di adeguate risorse professionalmente in grado di coordinare il complesso di attività legate all'attuazione del PSL, promuovere il PSL sul territorio, animare e sensibilizzare il partenariato e gli operatori pubblici e privati locali sulle tematiche dello sviluppo rurale, con particolare riferimento a quelle legate alla tematica centrale prescelta. A tale proposito, ad esempio, ferma restando la responsabilità del RAF per la corretta e regolare applicazione delle procedure e del controllo della spesa, le funzioni di coordinamento e controllo delle procedure andranno affidate a professionalità diverse da quelle incaricate di svolgere le funzioni di controllo della spesa.

In considerazione dell'importante impegno richiesto, il GAL dovrà prevedere per la figura del Responsabile di Piano un impegno prevalente con un compenso lordo massimo onnicomprensivo pari a € 50.000,00 all'anno, fatto salvo il rimborso delle spese vive, nei massimali previsti nelle presenti procedure, inequivocabilmente imputabili ad attività previste nel PSL. Per ciascun collaboratore, ivi compreso il RAF, il compenso lordo massimo onnicomprensivo non potrà superare € 30.000,00 all'anno, fatto salvo il rimborso delle spese vive, nei massimali previsti nelle presenti procedure, inequivocabilmente imputabili ad attività previste nel PSL.

Il personale del GAL deve essere selezionato mediante procedura di evidenza pubblica. Uno dei componenti della commissione di selezione dovrà essere nominato dai Comuni coinvolti nel partenariato del GAL. Al termine delle procedure di selezione del personale, il GAL invierà tutta la documentazione inerente alla selezione del personale alla SAC, la quale entro 30 giorni dalla ricezione della stessa esprimerà parere in merito. Il GAL potrà contrattualizzare il personale selezionato soltanto a seguito dell'acquisizione del predetto parere, comunicando ufficialmente nominativi e ruoli del personale alla SOAT competente.

L'attività di RdP, di RAF e di componente della struttura tecnico-amministrativa-finanziaria del GAL è incompatibile con qualsiasi attività che possa comportare conflitto di interessi con tali funzioni. Il RdP, il RAF e i componenti della struttura tecnico-amministrativa e finanziaria del GAL devono essere sempre disponibili durante il normale orario lavorativo del GAL, sia per il pubblico che per l'Amministrazione.

I candidati al ruolo di RdP, di RAF e di componente della struttura tecnico-amministrativa-finanziaria del GAL dovranno sottoscrivere una dichiarazione, che sarà allegata alla richiesta di parere di conformità alla SAC, nella quale siano specificati i propri rapporti di lavoro in essere. L'Organo decisionale del GAL dovrà assicurarsi che i candidati al ruolo di RdP e di RAF dispongano, oltre che di adeguate competenze tecniche e professionali, del tempo necessario per raggiungere gli obiettivi previsti dal PSL. Il raggiungimento degli obiettivi fissati per il predetto personale dovrà essere oggetto di specifica valutazione da parte dello stesso Organo decisionale alla fine di ogni annualità.

Sui progetti realizzati nell'ambito del PSL, non è ammissibile l'affidamento di incarichi diretti in qualità di consulenti o di tecnici ai soci/partner del GAL, ai coniugi, ai parenti e affini entro il quarto grado e alle persone aventi con il GAL stesso un rapporto di lavoro. Non è ammissibile, altresì, la stipula di contratti per affitto locali e attrezzature o quant'altro con soci/partner componenti dell'Organo decisionale del GAL, con loro coniugi, parenti e affini entro il quarto grado e con persone (o società ad essi riconducibili) aventi con il GAL stesso un rapporto di lavoro.

Il Regolamento dovrà identificare il personale tecnico-amministrativo e le strutture (in comodato d'uso) eventualmente messe a disposizione del GAL da parte dei partner pubblici, come previsto dal PSL.

4.2 Il Regolamento interno

Ai fini di dare certezza e trasparenza alla propria attività, ogni GAL deve dotarsi, prima di richiedere l'anticipo della Misura 431.a, di un proprio Regolamento interno che dovrà essere formalmente approvato dall'Organo decisionale e che, come previsto dal Reg. CE 1975/2006, definisca la separazione delle funzioni.

Il Regolamento interno deve essere conforme al PSR, alle disposizioni comunitarie e alla normativa nazionale e regionale e deve prevedere:

- la forma sociale, la sede legale e operativa del GAL ed eventuali altre sedi operative territoriali;
- l'elenco dei partner (con indicazione del titolo, caratteristiche, diritti e doveri così come definiti nello statuto);
- la descrizione dell'organizzazione e dell'organigramma, con una chiara definizione di compiti funzionali per le diverse posizioni tecniche ed operative previste. L'organizzazione della struttura interna deve garantire la separazione delle funzioni. *In particolare, le attività istruttorie e quelle connesse al controllo ordinario (di primo livello) devono essere affidate in modo da garantire un'adeguata separazione dei compiti tra i soggetti responsabili delle rispettive attività.* Altresì, i ruoli di coordinamento e di responsabilità amministrativo-finanziarie andranno affidate a professionalità distinte;
- la definizione dei procedimenti di nomina e selezione del personale, dei collaboratori, di eventuali tecnici e consulenti esterni, nel rispetto della normativa prevista per l'evidenza pubblica, nonché di delega di specifiche funzioni e/o attività;
- per gli interventi "a regia GAL", l'affidamento del servizio di tesoreria o di cassa mediante la stipula di una convenzione nella quale siano specificate responsabilità del tesoriere/cassiere, tipologia delle operazioni consentite e modalità di effettuazione dei pagamenti, che garantiscano la tracciabilità della spesa;
- le procedure per la definizione e la pubblicazione dei bandi, nel rispetto di quanto previsto nel presente manuale e dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di concorrenza, gare di appalto, tutela dell'ambiente, pari opportunità, politiche del lavoro e sostegno alle piccole e medie imprese;
- le procedure di nomina delle commissioni di selezione e valutazione delle domande. *I membri dell'Organo decisionale non possono far parte delle commissioni;*
- le procedure per la verifica delle domande pervenute in risposta ai bandi e per l'approvazione delle relative graduatorie, per la notifica e stipula di contratti/convenzioni;
- le procedure per l'acquisizione di beni e servizi;
- le modalità di adozione delle delibere da parte dell'Organo decisionale del GAL, ivi comprese le maggioranze all'uopo necessarie e il numero minimo dei partecipanti;
- che, secondo quanto previsto dal Regolamento n. 1698/2005, art. 62, comma 1, lett. b, "a livello decisionale il partenariato locale deve essere composto almeno per il 50% dalle parti economiche e sociali e da altri rappresentanti della società civile, quali gli agricoltori, le donne rurali, i giovani e le loro associazioni";
- le modalità di conferimento delle deleghe di proprie competenze da parte dell'Organo decisionale al Presidente o a uno o più amministratori delegati, nonché la possibilità di procure speciali per singoli atti o categorie di atti;
- l'ubicazione e le modalità di gestione degli archivi. Il GAL deve comunicare tempestivamente alla SAC e all'O.P., per le attività di rispettiva competenza, l'ubicazione degli archivi contenenti i fascicoli con la documentazione progettuale, contabile e amministrativa (gare, progetti, impegni, liquidazioni, documentazione di spesa e relativi pagamenti, ecc.) relativa alle attività cofinanziate. Tale documentazione dovrà essere custodita in originale per gli interventi "a regia GAL" e in copia conforme per gli interventi "a bando". Gli archivi devono essere gestiti nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza dei dati e sulla tutela della privacy e devono essere conservati, fermi restando gli obblighi di legge, per almeno 10 anni dall'ultimo pagamento da parte dell'O.P. L'archivio deve essere ordinato per singola misura e, al suo interno, per singola azione/sub-azione, nonché per anno di presentazione della domanda di aiuto. La documentazione predetta dovrà essere messa a disposizione dell'Amministrazione regionale in qualsiasi momento (cfr. pr. 7.4);
- le modalità di trasferimento della documentazione e dei beni relativi alla gestione dell'Asse 4 nel caso di scioglimento. In caso di scioglimento del GAL, la predetta documentazione e i predetti beni devono essere presi in consegna da un Ente pubblico socio del GAL. Sarà cura dell'Organo decisionale del GAL comunicare alla SAC tale consegna, tempestivamente e comunque entro una settimana dallo scioglimento.

Il Regolamento dovrà prevedere altresì:

- una chiara definizione del ruolo dei soci/partner del GAL nella gestione delle azioni. I soci/partner potranno essere componenti dell'Organo decisionale del GAL. Nel regolamento interno dovrà essere adeguatamente specificato in quale organo del GAL risiede il potere decisionale inerente all'attuazione del PSL (modalità di attuazione delle attività di promozione e diffusione dei contenuti del

PSL, stesura e approvazione dei bandi, nomine dei componenti delle commissioni, modifiche nella pianificazione degli interventi, eventuali rimodulazioni del piano finanziario, rendicontazione delle spese sostenute, ratifica dei rapporti sulle attività svolte, modalità di autovalutazione, ecc.); ciò perché, per evidenti motivi di trasparenza, i componenti privati dell'Organo decisionale del GAL non potranno essere destinatari ultimi e/o soggetti attuatori di tutti gli interventi previsti dal PSL.

I Soci/Partner privati del GAL che assumono la carica di amministratore del GAL, i soggetti giuridici rappresentati all'interno dell'Organo decisionale del GAL e gli amministratori stessi non potranno beneficiare direttamente né indirettamente dei contributi erogabili a valere sul PSL, né potranno essere fornitori del GAL nell'ambito dell'attuazione del PSL.

Invece, i Soci/Partner privati che non assumano la carica di amministratore del GAL e i soggetti giuridici non rappresentati all'interno dell'Organo decisionale del GAL possono partecipare alle procedure di evidenza pubblica per beneficiare dei contributi erogabili a valere sul PSL e per diventare fornitori del GAL;

- misure tese ad evitare conflitti di interesse e incompatibilità e a garantire la separazione delle funzioni. Nell'attuazione del PSL il GAL ha l'obbligo di evitare l'insorgere di conflitti di interesse e di incompatibilità e di garantire la separazione delle funzioni. In particolare, fatto salvo quanto già esplicitato in precedenza circa il ruolo dei Soci/Partner, tale obbligo ricorre almeno nei seguenti casi:
 - tra i componenti dell'Organo decisionale del GAL e i soggetti preposti alla istruttoria/selezione/valutazione dei progetti (sia per le azioni/sub-azioni "a regia GAL" che per quelle "a bando");
 - tra i soggetti preposti alla istruttoria/selezione/valutazione dei progetti ed i partecipanti ai bandi o avvisi pubblici (sia per le azioni/sub-azioni "a regia GAL" che per quelle "a bando");
 - tra istruttori e controllori: colui che partecipa alla fase istruttoria di un determinato progetto/intervento, non può partecipare al processo di controllo dello stesso progetto/intervento.

Nel caso in cui si determinino situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità e/o sovrapposizione di funzioni, il GAL (responsabili della istruttoria/selezione/valutazione, controllori, componenti dell'Organo decisionale del GAL) deve risolverle immediatamente, comunque non oltre 10 gg. da quando si è determinata una delle situazioni sopracitate ovvero da quando il GAL ne è venuto a conoscenza.

5 Attuazione del PSL

5.1 Progetti operativi e modalità di attuazione: considerazioni generali

Al fine di dare attuazione al PSL, è necessario produrre una progettazione operativa (cfr. pr. 5.2), cioè la descrizione del progetto contenente tutti gli elementi descrittivi di dettaglio. L'articolazione più puntuale delle iniziative programmate risponde ad esigenze di trasparenza, correttezza, comunicazione ed autovalutazione ed è essenziale:

- per l'AdG, per poter esercitare i suoi compiti di orientamento e di sorveglianza sull'attuazione dell'Asse 4;
- per lo stesso GAL, che avrà l'opportunità, da un lato, di eseguire in modo più accurato ed agevole i controlli sulle domande d'aiuto e di pagamento presentate dai beneficiari finali e, dall'altro, di pianificare con maggiore organicità le iniziative da attuare.

Le possibili modalità di attuazione sono le seguenti:

A) Attuazione diretta da parte del GAL (a regia GAL)

Il GAL realizza tali interventi direttamente, tramite risorse e personale proprio e/o affidando apposito incarico a soggetti terzi individuati nel rispetto della normativa vigente.

Qualora gli interventi a regia GAL presentino caratteristiche di spiccata specificità e la loro realizzazione presupponga l'affidamento a soggetti che per finalità istituzionali e/o capacità tecnico-scientifica possono garantirne una corretta e più puntuale realizzazione, il GAL può realizzare detti interventi anche attraverso la modalità "a regia in convenzione". In questo caso, la progettazione e la realizzazione dell'intervento non è lasciata all'autonoma iniziativa del soggetto attuatore, ma si basa su indicazioni fornite dal GAL in merito a obiettivi di massima e caratteristiche tecniche. Il progetto viene definito in dettaglio, in accordo con il soggetto attuatore in convenzione, tenendo conto di altri strumenti di pianificazione e programmazione adottati nel caso in cui trattasi di soggetti pubblici. La convenzione pertanto stabilisce le modalità di realizzazione degli interventi, i rapporti tra i contraenti per la realizzazione delle attività illustrate nel progetto in particolare per quanto riguarda gli impegni reciproci tra GAL e soggetto attuatore in convenzione; la convenzione deve altresì contenere il riferimento all'ammontare complessivo degli interventi, il contributo pubblico concesso e la modalità di erogazione dello stesso. Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di attuazione del progetto può determinare la revoca del contributo.

Per tutte le operazioni a regia GAL, beneficiario, ai sensi dell'art. 2 h) del Reg. CE n. 1698/2005, è il GAL.

La modalità a regia GAL è realizzabile nell'ambito delle seguenti Misure:

- Misura 413, con riferimento alle Misure dell'Asse 3 attivate, ad eccezione della Misura 312, nonché alle "azioni aggiuntive";
- Misura 421;
- Misura 431.

B) Attuazione da parte di soggetti (pubblici e privati, singoli o associati) diversi dal GAL (a bando)

La progettazione e la realizzazione dell'intervento è lasciata all'autonoma iniziativa del beneficiario finale, fermi restando i vincoli richiesti dagli appositi bandi.

Relativamente all'attuazione delle Misure dell'Asse 3 attuate con l'approccio Leader, il GAL, oltre a rispettare le disposizioni attuative specifiche di misura, precedentemente citate, dovrà utilizzare i modelli di bando predisposti dalla SAC e approvati dall'AdG, specificando:

- indicazione dell'area ammissibile;
- riferimenti alle strategie del PSL;
- indirizzo del GAL;
- termini di presentazione delle domande;
- dotazione finanziaria.

Riguardo alle azioni aggiuntive, il GAL elaborerà i relativi bandi finalizzati alla selezione dei beneficiari e, prima della loro pubblicazione, li trasmetterà alla SAC per la verifica di conformità al PSR, che esprimerà il proprio parere entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione.

Gli interventi a bando sono realizzabili nell'ambito dell'attuazione, con approccio Leader (e quindi tramite la Misura 413), delle Misure 312, 313, 321, 322 e 323, nonché delle "azioni aggiuntive" non comprese tra le Misure dell'Asse 3 appena elencate.

Per tali operazioni, beneficiario, ai sensi dell'art. 2 h) del Reg. CE n. 1698/2005, è il destinatario del sostegno.

5.2 Disposizioni relative alla progettazione operativa del PSL

La progettazione operativa va articolata a livello di singole azioni e sub-azioni e deve contenere elementi di maggior dettaglio rispetto ai contenuti delle schede di misura del PSL, esplicitare le modalità di integrazione e di costituzione di reti (se previste) e indicare sinteticamente il valore aggiunto dell'approccio Leader nell'attuazione dell'azione/sub-azione.

Nessun intervento potrà essere considerato ammissibile se non provvisto di progetto operativo approvato dall'Amministrazione regionale. Il GAL è tenuto ad inviare le schede di progettazione operativa, conformi a quanto previsto nei PSL, numerate in ordine cronologico di presentazione, alla SAC.

Ciascun GAL dovrà presentare annualmente almeno un progetto operativo. Il mancato rispetto di tale obbligo comporta automaticamente la sospensione dei pagamenti per il finanziamento della Misura 431.

L'avanzamento finanziario dei progetti operativi deve essere coerente con il piano finanziario annuale del PSL. Non è indispensabile rispettare l'avanzamento annuale previsto per ciascuna misura: è necessario, piuttosto, rispettare il piano finanziario annuale complessivo. L'AdG non autorizzerà alcun pagamento, salvo l'anticipo, in mancanza di tale coerenza.

Il GAL per gli interventi materiali, da realizzare sia con azioni o sub-azioni a regia che con azioni o sub-azioni a bando, dovrà richiedere ai beneficiari:

- relazione tecnico-descrittiva;
- stato fisico delle opere al momento della presentazione della domanda, allegando relativa documentazione fotografica (immagini digitalizzate panoramiche e di dettaglio con breve didascalia);
- elaborati tecnici a norma di legge;
- documentazione amministrativa;
- relazione tecnico-ambientale in cui siano descritti l'intervento, l'ambiente e le misure prese per il suo rispetto secondo quanto previsto dalle vigenti norme;
- computo metrico estimativo;
- planimetria catastale, con indicazione ed ubicazione di opere esistenti e da eseguire/planimetria catastale per attrezzature e apparecchiature riportante l'ubicazione di queste, secondo il piano di sicurezza;
- documentazione amministrativa (titolo di proprietà, concessioni edilizie, destinazioni urbanistiche, ecc.);
- eventuali documenti previsti dalle disposizioni nazionali e regionali.

5.2.1 La progettazione operativa delle azioni o sub-azioni a regia GAL

Ogni scheda di progettazione operativa, elaborata a livello di azione/sub-azione a regia GAL, deve essere articolata come segue:

- **Finalità ed obiettivi:** i progetti devono risultare coerenti con le finalità generali del PSL ed essere complementari/integrati con le iniziative proposte nell'ambito delle altre misure ed operazioni del PSL.
- **Articolazione del progetto in fasi:** il progetto deve essere articolato in fasi e per ciascuna fase devono essere descritti i contenuti operativi ed elencate le attività previste, coerentemente con quanto indicato nella relativa scheda del PSL.
- **Descrizione delle attività:** le attività previste nel progetto vanno puntualmente descritte. In particolare:
 - per la Misura 413 è necessario chiarire i contenuti delle attività, illustrando le fasi in cui si articola ciascuna azione ed il ruolo del GAL;
 - per la Misura 421 i contenuti e le modalità di presentazione dei progetti di cooperazione saranno oggetto di definizione nell'apposito bando dedicato;
 - per la Misura 431 a) è necessario specificare le tipologie di "spese di funzionamento del GAL";
 - per la Misura 431 b) è necessario illustrare tipo di attività (modalità d'intervento, contenuti), fabbisogni da soddisfare e fruitori delle attività.
- **Cronoprogramma:** con l'indicazione dei tempi massimi di svolgimento delle varie fasi/attività previste nel progetto stesso e dovrà dimostrare la compatibilità con il piano finanziario annuale approvato all'interno del PSL.
- **Analisi dei costi stimati disaggregati per singola voce di costo e di spesa.** Quando non si tratti di prestazioni ascrivibili agli ordini professionali e nel caso di servizi forniti da società, la valutazione di congruità delle spese potrà basarsi su parametri relativi al costo orario e/o giornaliero dei consulenti desumibili dalle tariffe adottate dall'Amministrazione regionale. Nel caso di acquisto di beni, il GAL è tenuto a fornire la documentazione che comprovi lo svolgimento di un'adeguata indagine di mercato ai sensi di quanto previsto dall'art. 57 del D. Lgs. n. 163/2006, e ss.mm.ii.
- **Indicatori di realizzazione, di risultato e di impatto:** devono essere quantificati e rispettare la tipologia prevista nelle schede delle Misure di riferimento.
- **Quadro finanziario complessivo:** articolato in fasi e voci di spesa, con indicazione e quantificazione delle fonti di finanziamento e percentuali di contribuzione applicate (quota pubblica ed eventuale quota privata).
- **Risultati attesi:** in relazione alle finalità generali del progetto occorrerà indicare i risultati (economici, occupazionali, sociali) da raggiungere. A tal fine, ogni progetto conterrà una valutazione riportante gli indicatori di monitoraggio fisico (realizzazione e risultato), e la loro incidenza rispetto ai risultati complessivi del PSL.
- **Modalità di gestione:** occorre indicare attraverso quali risorse e con quali modalità sarà mantenuta la funzionalità degli interventi realizzati rispetto agli obiettivi progettuali, ovvero in che modo i risultati tecnico-scientifici acquisiti saranno messi a disposizione del territorio.

Nel caso di interventi a regia diretta in convenzione, la scheda di progettazione operativa deve, inoltre, soffermarsi sulle *condizioni che rendono necessario il ricorso a tale modalità in convenzione, sul profilo del soggetto da selezionare e sulla descrizione delle attività che si intende porre in essere*. I contenuti tecnici saranno successivamente meglio definiti con il soggetto selezionato. Non è richiesto un dettaglio analitico, ma vanno indicate le principali categorie di attività che si intende porre in essere. Al Piano operativo delle azioni in convenzione dovrà essere allegato lo *Schema dell'avviso pubblico per la raccolta delle Manifestazioni d'interesse*, contenente almeno i seguenti elementi minimi obbligatori:

- Misura, azione e sub-azione di riferimento del PSR e loro finalità;
- localizzazione dell'intervento;
- oggetto dell'avviso (in particolare, occorre chiarire i contenuti delle attività che si intende porre in essere);
- requisiti di accesso;
- modalità di attuazione (in particolare, è necessario chiarire le fasi in cui si articola l'iter amministrativo - procedurale);
- procedure e criteri di selezione (in particolare occorre specificare se procedura ristretta, procedura aperta, ecc.);
- disponibilità finanziarie;
- tipologie di spese ammissibili;
- procedure amministrative e finanziarie (in particolare, segnalare che le attività realizzate saranno oggetto di controlli amministrativi ed a campione, e che tali aspetti, compresa l'erogazione del contributo pubblico, sono soggetti alla regolamentazione di riferimento del PSR Sicilia 2007-2013 - Asse 4);
- documentazione richiesta;
- termini e modalità di selezione delle manifestazioni d'interesse;
- responsabile del procedimento;
- trattamento dei dati sensibili e tutela dei diritti dei richiedenti a seguito di esclusione;
- Allegati: schema/formulario per l'elaborazione della proposta tecnica da allegare alla Manifestazione d'interesse stessa, ivi compresa una scheda per la raccolta delle informazioni relative al soggetto proponente (ad esempio, i curricula del personale tecnico scientifico, oppure le caratteristiche dei beni/risorse materiali necessarie alla realizzazione dell'investimento); facsimile esplicito di impegno, da parte del proponente, a presentare il progetto cantierabile dotato di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione entro e non oltre i 60 gg. successivi alla data di stipula della Convenzione.

Ferma restando la natura materiale dell'attività convenzionata, all'interno delle spese generali, che non possono superare il 12% del valore complessivo del progetto, può essere prevista un'attività pre-progettuale purché essa: sia funzionale al progetto e non fine a se stessa; non costituisca duplicazione, anche parziale, di attività già realizzate in precedenti esperienze nel medesimo contesto territoriale e non superi il 5% del valore complessivo del progetto. Esse devono comunque essere rendicontate all'interno del 12% relativo alle spese generali.

5.2.2 La progettazione operativa delle azioni/sub-azioni a bando

Ogni scheda di progettazione operativa, elaborata a livello di sub-azione, deve essere articolata come segue:

- **Finalità ed obiettivi:** i progetti devono risultare coerenti con le finalità generali del PSL ed essere complementari/integrati con le iniziative proposte nell'ambito delle altre misure ed operazioni del PSL.
 - **Modalità di integrazione degli interventi posti a bando:** i progetti devono chiarire in che modo si intende integrare le operazioni proposte dai beneficiari sia a livello di sub-azione, sia a livello di PSL, chiarendo i collegamenti ed i rapporti funzionali tra le operazioni programmate. Sarà inoltre necessario, se previsto, indicare le modalità di costituzione di reti tra gli operatori coinvolti.
 - **Bando:** il GAL dovrà adottare il modello di bando approvato dall'AdG (se trattasi di una delle misure dell'Asse 3) oppure, se trattasi di operazioni riconducibili alle "azioni aggiuntive", dovrà elaborarne uno contenente tutti gli elementi necessari ad una corretta e trasparente selezione, usando comunque come riferimento il modello di bando approvato dall'AdG.
- Nel primo caso, il GAL dovrà adottare integralmente i bandi predisposti dalla SAC e approvati dall'AdG completandoli con i seguenti elementi:

- indicazione dell'area ammissibile;
- riferimenti alle strategie del PSL;
- indirizzo del GAL;
- termini di presentazione delle domande;
- dotazione finanziaria.

In caso di proposta di eventuali criteri di valutazione aggiuntivi, gli stessi dovranno essere preventivamente approvati dal CdS del PSR.

Nel secondo caso, gli elementi minimi da indicare, fermo restando le disposizioni attuative specifiche di misura precedentemente citate, sono i seguenti:

- 1) le finalità generali dell'operazione in riferimento agli obiettivi della Misura;
- 2) l'area di applicazione dell'operazione;
- 3) i requisiti dei beneficiari;
- 4) la tipologia delle attività ammesse a contributo;
- 5) le spese ammissibili per la realizzazione dei progetti;
- 6) le risorse finanziarie complessivamente disponibili;
- 7) l'entità del contributo massimo e minimo concedibile e le percentuali di contributo pubblico applicate;
- 8) i tempi e le modalità per la presentazione delle domande e la relativa documentazione richiesta;
- 9) le modalità di istruttoria;
- 10) i criteri di selezione con indicazione delle priorità e dei punteggi applicati, coerentemente con il PSL approvato oltre alla coerenza rispetto agli obiettivi della sottomisura di riferimento;
- 11) la tempistica per la realizzazione dei progetti e le modalità di utilizzo di eventuali economie;
- 12) gli obblighi dei beneficiari e le dichiarazioni richieste;
- 13) le modalità per l'erogazione dei contributi;
- 14) i criteri per l'ammissione di eventuali varianti in corso d'opera e/o proroghe per l'avvio/conclusione dei progetti;
- 15) il responsabile del procedimento e la struttura presso la quale è possibile acquisire informazioni;
- 16) il modulo per la presentazione delle domande strutturato in modo tale da acquisire tutte le informazioni richieste dal sistema informativo di monitoraggio;
- 17) eventuali allegati.

Il GAL dovrà procedere all'istruttoria tecnico-amministrativa, sulla base di quanto previsto dalla normativa, dal PSR, dal bando, dal regolamento interno, tramite il proprio sistema organizzativo che dovrà gestire in maniera adeguata le fasi procedurali. In relazione ai criteri di analisi istruttoria specifica, il GAL si dovrà attenere a quanto specificato, misura per misura, nelle disposizioni emanate dall'AdG, fatte salve eventuali modificazioni successivamente apportate.

6 Iter procedurale e attuativo

Preliminarmente il GAL dovrà provvedere a rimodulare il piano finanziario tenendo conto dell'annualità della prima spesa ammissibile e avendo come termine ultimo l'anno 2013.

Per la misura 431.a, il GAL:

- presenta sul portale SIAN all'O.P. la domanda di aiuto sull'intero importo della Misura e la domanda cartacea alla SOAT;
- presenta, sul portale SIAN, una volta ammessa a finanziamento la domanda di aiuto, la domanda di pagamento dell'anticipazione, nella misura massima del 20% delle spese di gestione, a valere sul contributo complessivo pubblico ammesso;
- presenta alla SOAT la domanda cartacea di pagamento dell'anticipazione del contributo pubblico ammesso, corredata da idonea garanzia (fidejussione bancaria o polizza assicurativa o garanzia equivalente di importo pari al 110% dell'anticipo - cfr. par. 8.2).

Per gli interventi "a regia", il GAL:

- elabora i progetti operativi, li trasmette alla SAC per la verifica di conformità con i documenti attuativi e programmatici;
- presenta la domanda di aiuto e le domande di pagamento sul portale SIAN e le relative domande cartacee alla SOAT, dandone comunicazione alla SAC al seguente indirizzo e-mail: sac.leader@regione.sicilia.it;
- ottenuto il visto di conformità, attua l'intervento, nel rispetto dei contenuti del PSL e del progetto operativo approvato;
- seleziona i fornitori di beni e servizi con procedure conformi con quanto previsto dal D. Lgs. n. 163/2006, e ss.mm.ii., assumendo impegni giuridicamente vincolanti nei confronti dei soggetti individuati;
- effettua le necessarie verifiche finalizzate ad accertare la correttezza delle attività svolte dai fornitori di beni e servizi;
- effettua i pagamenti ai fornitori di beni e servizi secondo le modalità previste;
- predispone stati di avanzamento intermedi e finali;
- richiede il controllo alla SAC;
- consente l'accesso ai documenti relativi all'attuazione del progetto operativo da parte del personale impegnato nei controlli tecnico-amministrativi ed in loco.

Per gli interventi "a bando" il GAL:

- adotta lo schema di bando predisposto dalla SAC, apporta le necessarie integrazioni e trasmette i bandi alla SOAT per la verifica di conformità e la successiva dichiarazione di conformità da parte della SAC;
- ottenuta la dichiarazione di conformità, pubblica il bando nel proprio sito internet ufficiale e, in pari data, lo invia ai seguenti indirizzi e-mail, ai fini della pubblicazione nelle apposite sezioni dei siti www.psr Sicilia.it e www.regione.sicilia.it/Agricolturaeraforeste:
 - agri1.strutturamonitoraggio@regione.sicilia.it;
 - salvatore.larosa@regione.sicilia.it.

Per la pubblicazione nei siti istituzionali dell'Assessorato regionale, il GAL deve allegare il bando ad una richiesta formulata sulla base del modello allegato al presente manuale (Allegato 1)¹. La compilazione di tale modello prevede anche l'inserimento di un messaggio

¹ Tutti i documenti da pubblicare dovranno essere inviati in formato PDF.

che dovrà riassumere, in modo chiaro e preciso, l'informazione da divulgare e la data di decorrenza e di scadenza del bando. Tutti i documenti allegati devono essere citati nel testo della News, in modo da permettere la creazione degli opportuni collegamenti (link) sulle parole corrispondenti. Il testo del messaggio riportato nella richiesta verrà inserito nella sezione News dei siti dell'Assessorato regionale².

Il GAL, contestualmente all'invio della richiesta di pubblicazione nei siti dell'Assessorato regionale, trasmette analogha richiesta alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione nella GURS dell'"avviso di pubblicazione del bando" nei succitati siti internet.

I termini di scadenza del bando, che devono essere espressamente indicati nell'avviso, *decorrono dalla data di pubblicazione nella GURS*;

- riceve dai beneficiari finali la stampa delle domande di aiuto presentate tramite il SIAN, unitamente alla relativa documentazione;
- effettua l'istruttoria telematica, sul SIAN, e cartacea delle domande di aiuto da loro presentate, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni;
- forma ed approva le graduatorie dei progetti finanziabili, dei progetti ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse e dei progetti non ammessi;
- invia alla SOAT l'elenco delle domande di aiuto ammesse, specificando gli importi concessi in regime "de minimis" per l'aggiornamento della relativa banca dati. Per le Misure dell'Asse 3 attivate con il PSL, il beneficiario finale può presentare all'O.P., tramite il SIAN, la domanda di pagamento dell'anticipazione nella misura massima del 20% del contributo pubblico ammesso (del 50% sino al 31/12/2010); tale anticipazione potrà essere richiesta esclusivamente per le spese inerenti agli interventi materiali; la relativa domanda cartacea di pagamento dell'anticipazione del contributo pubblico ammesso, corredata da idonea garanzia, dovrà essere presentata alla SOAT;
- svolge attività di supporto ed orientamento all'attuazione dei progetti;
- verifica la regolare esecuzione delle attività svolte dai beneficiari finali;
- esegue i controlli amministrativi, di cui all'art. 26 del reg. CE n. 1975/2006, per l'autorizzazione al pagamento sul 100% delle richieste pervenute;
- *invia l'elenco di liquidazione alla SOAT*, dandone comunicazione alla SAC al seguente indirizzo e-mail: sac.leader@regione.sicilia.it. Alla predetta e-mail dovrà essere allegato l'elenco di liquidazione scannerizzato.

7 Domande di aiuto

7.1 Costituzione fascicolo elettronico³ - Presentazione domanda di aiuto - Beneficiario GAL

Per la partecipazione al sostegno previsto dalla Misura 431, il GAL deve presentare alla SOAT competente una domanda di aiuto intestata alla Regione siciliana.

Per ogni domanda presentata viene costituito presso la SOAT un fascicolo della domanda, contenente tutti gli atti relativi al procedimento amministrativo e tutte le check-list relative ai controlli eseguiti.

La domanda di aiuto deve essere compilata utilizzando il portale SIAN, imputandola informaticamente alla SOAT competente, al fine di ottenere il rilascio informatico e il relativo protocollo. Successivamente dovrà essere stampata e firmata in tutte le sue parti dal legale rappresentante del GAL e inviata con raccomandata AR (farà fede la data di invio) oppure consegnata alla SOAT (farà fede il timbro di ricezione) entro 10 gg. dalla data di rilascio informatico.

I soggetti abilitati alla compilazione e trasmissione della domanda per via telematica sono:

- i CAA o altri soggetti abilitati;
- i GAL, previa abilitazione dell'Amministrazione regionale richiesta delle credenziali di accesso al SIAN.

La domanda inviata alla SOAT deve essere corredata dei seguenti documenti:

- piano finanziario della Misura contenente la ripartizione indicativa per singola annualità delle tipologie di spesa articolate per macro-categorie;
- auto-dichiarazione di conformità della copia cartacea della domanda rispetto al modulo compilato nel sistema informativo;
- copia di un documento di identità in corso di validità del rappresentante legale del GAL.

7.2 Istruttoria domande di aiuto - Beneficiario GAL

Tutte le domande di aiuto presentate vengono sottoposte ai controlli, sulla base delle disposizioni del reg. CE n. 1975/2006, al fine di verificarne l'effettiva finanziabilità attraverso il controllo tecnico-amministrativo del rispetto dei requisiti, i controlli incrociati nell'ambito del SIGC e un eventuale sopralluogo ai sensi dell'art. 26, par. 4 del citato regolamento.

L'Amministrazione regionale svolge le seguenti attività:

- ricezione e presa in carico di tutte le domande di aiuto presentate tramite acquisizione nel SIAN, anche mediante interscambio dati, del numero di protocollo e della data di ricezione;
- controllo amministrativo, istruttoria e approvazione delle domande di aiuto.

In particolare per le domande di aiuto a beneficiario GAL, svolge le seguenti verifiche:

Verifiche di ammissibilità

- rispetto dei criteri di ammissibilità/selezione fissati nel PSR;
- conformità dell'operazione per la quale è chiesto il sostegno con la normativa comunitaria e nazionale, in particolare, ove applicabile, in materia di appalti pubblici, di aiuti di Stato e di altre norme obbligatorie previste dalla normativa nazionale e regionale o dal programma di sviluppo rurale;
- congruità delle spese proposte, valutata con un sistema adeguato, ad esempio in base a spese di riferimento o al raffronto delle diverse offerte;
- affidabilità del richiedente in base ad eventuali altre operazioni cofinanziate che ha realizzato a partire dal 2000.

L'Amministrazione regionale, in seguito alle verifiche di ammissibilità, approva una graduatoria delle domande ammesse all'aiuto e dà comunicazione formale ai singoli GAL delle domande di aiuto ammesse e non ammesse o dell'eventuale richiesta di documentazione integrativa per il riesame delle domande di aiuto non conformi. In tal caso l'Amministrazione regionale comunica ai GAL l'esito del riesame e stabilisce un termine per il ricevimento della documentazione integrativa. Non saranno ritenute ricevibili le domande:

- presentate in data antecedente a quella prevista, ovvero oltre i termini stabiliti;
- non compilate con le modalità previste;
- presentate esclusivamente su supporto cartaceo;
- con mancata o errata indicazione del CUA;
- prive della firma del richiedente e/o prive della copia di documento di identità valido;

² Per la pubblicazione nei siti dell'Assessorato regionale di eventuali ulteriori avvisi o comunicazioni inerenti ai bandi, il GAL deve utilizzare il format allegato al presente manuale (Allegato 2).

³ La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale cartaceo ed elettronico è operazione propedeutica alla presentazione di qualunque domanda finalizzata alla richiesta di un aiuto comunitario e, dunque, all'avvio di qualunque procedimento amministrativo. Le domande di aiuto, quindi, devono essere presentate sulla base dei dati contenuti nel fascicolo aziendale e sono condizionate dagli esiti dei controlli previsti dal SIGC sul fascicolo stesso.

- prive della documentazione richiesta;
- diverse per forma e/o contenuto rispetto alla domanda rilasciata sul SIAN.

L'Amministrazione regionale provvede all'inserimento nel SIAN delle check-list, dei rapporti istruttori e delle seguenti informazioni, necessarie per l'istruttoria delle successive domande di pagamento:

- esito di ammissibilità al finanziamento;
- costo totale dell'operazione (piano finanziario) e contributo ammesso;
- possibilità di concessione di anticipi;
- possibilità di concessione di SAL.

7.3 Costituzione fascicolo elettronico - Presentazione domanda di aiuto - Beneficiario diverso da GAL

I beneficiari dovranno presentare al GAL domanda di aiuto utilizzando il modello predisposto e reso disponibile dal GAL stesso. Il modello di domanda dovrà essere corredato della modulistica integrativa e degli allegati tecnici specificati per singola Misura.

La domanda potrà essere presentata esclusivamente e solamente dai beneficiari che hanno correttamente costituito e aggiornato il fascicolo aziendale. La domanda di aiuto deve:

- essere formulata in modo organico e funzionale, la documentazione allegata deve essere valida dal punto di vista tecnico, economico e finanziario;
- riportare l'ammontare della spesa prevista, che non può subire successivamente modifiche in aumento;
- fare riferimento a un progetto, o iniziativa, per il quale il soggetto richiedente non abbia in passato già ricevuto contributi ai sensi del Programma stesso o di altre norme statali, regionali o comunitarie o da altri enti o istituzioni pubbliche, a meno che non vi abbia formalmente rinunciato al momento della presentazione della domanda;
- fare riferimento ad un'unica procedura di selezione bando e/o a un unico soggetto o azienda agricola, intesa come unità tecnico economica.

La documentazione indicata nel bando come essenziale per l'espletamento della fase istruttoria deve essere presentata unitamente alla domanda di aiuto, pena la mancata ricevibilità della domanda. Se non diversamente specificato nel bando, i requisiti per l'accesso ai benefici e per la formazione della graduatoria debbono essere in possesso e dichiarati dal richiedente alla data di presentazione delle domande. Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione. Al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra i soggetti partecipanti al medesimo bando, le variazioni che riguardino i dati rilevanti ai fini della formazione della graduatoria, che intervengano tra la data di presentazione telematica della domanda e la conclusione della fase di valutazione, non saranno tenuti in considerazione ai fini dell'attribuzione del punteggio in incremento, mentre ne potranno determinare una sua diminuzione.

7.4 Istruttoria domande di aiuto - Beneficiario diverso da GAL

A seguito del ricevimento della domanda di aiuto, il GAL procederà alla verifica della ricevibilità della stessa e successivamente all'assegnazione al responsabile del procedimento. L'atto di assegnazione corrisponde all'avvio del procedimento che è comunicato al beneficiario mediante fax sostitutivo o raccomandata con avviso di ricevimento o e-mail certificata, con le seguenti informazioni:

- l'amministrazione competente (GAL);
- l'oggetto del procedimento (misura PSR);
- l'ufficio competente e il responsabile del procedimento;
- l'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti ed esercitare il diritto di accesso;
- i tempi entro i quali deve essere concluso il procedimento istruttorio.

Per il controllo, sia amministrativo che tecnico, il GAL potrà richiedere, ai sensi dell'art. 6 comma 1 della legge n. 241/1990, la documentazione integrativa e/o precisazioni, ritenute necessarie per il completamento dell'attività istruttoria; il GAL invierà al richiedente un'unica richiesta di documenti da produrre inderogabilmente entro 15 giorni a partire dalla data di ricevimento della raccomandata con avviso di ricevimento. Le integrazioni richieste si rendono necessarie al fine di:

- verificare la rispondenza di quanto dichiarato dal richiedente (controllo documentale);
- accertare la fattibilità degli interventi proposti (valutazione della congruità tecnica e/o economica);
- accertare la conformità degli interventi proposti con gli obiettivi e le finalità della misura.

Qualora entro tale termine non perverranno le integrazioni richieste l'ufficio istruttore darà avvio alle procedure di archiviazione della domanda.

Ricevibilità

La verifica della ricevibilità della domanda avviene tenuto conto delle condizioni specificate nel bando. In tutti i casi per valutare la ricevibilità della domanda presentata, il GAL, dopo avere verificato:

- i tempi di presentazione della domanda;
- la completezza dei dati sulla domanda, compresa la sottoscrizione della stessa nelle modalità previste nell'avviso pubblico;
- la presenza e la completezza della documentazione richiesta dai singoli bandi;

procederà, dopo aver siglato l'elenco dei documenti e compilato la check list di controllo, alla definizione del verbale che riporterà in calce le determinazioni relative alla ricevibilità o meno della istanza, indicando i casi di eventuale documentazione presente ma non completa, per i quali sarà cura del GAL procedere alla richiesta della relativa integrazione.

Si precisa che l'assenza di uno solo dei requisiti di cui ai punti precedenti comporterà la non ricevibilità della domanda.

Il verbale di ricevibilità dovrà essere datato e sottoscritto.

Le domande ritenute ricevibili saranno sottoposte alla procedura di ammissibilità e di valutazione sulla base dei criteri di selezione specificati nei bandi.

Costituzione del fascicolo dell'operazione

All'avvio del procedimento amministrativo sarà costituito, per ogni domanda presentata, un fascicolo contenente tutti gli atti relativi al procedimento amministrativo. Il fascicolo conterrà:

- la domanda firmata in originale e tutta la documentazione allegata, ove prevista;
- le eventuali domande di variante, cambio del beneficiario, rinuncia, ecc;
- la documentazione relativa all'attività istruttoria svolta (richieste di integrazione documenti, ecc.);
- i verbali relativi alle diverse fasi del procedimento amministrativo (istruttoria, controlli amministrativi, controllo in loco, ecc.);
- la check-list che descrive sinteticamente i principali controlli effettuati sulla domanda, firmata dai responsabili delle diverse fasi del procedimento medesimo.

La copertina del fascicolo deve riportare:

- numero della domanda di aiuto;
- nominativo del richiedente;
- misura del PSR a cui si riferisce la domanda;
- nominativo del responsabile del procedimento.

È necessario registrare cronologicamente i dati di qualsiasi documento e/o avvenimento (numero e data di protocollo e tipo di documento/evento) relativo alla domanda, sulla parte interna del fascicolo o sul retro di copertina.

Il fascicolo deve essere ordinato in modo da garantire la conservazione e la reperibilità di tutta la documentazione in esso contenuta. L'archivio deve essere ordinato secondo le modalità specificate al paragrafo 4.1.2.. I fascicoli relativi alle singole domande devono essere inseriti nell'archivio della misura corrispondente e nell'anno di competenza.

Ammissibilità

Il controllo di ammissibilità sarà finalizzato a verificare se i soggetti richiedenti possiedono i requisiti previsti dalle disposizioni attuative e/o dal bando. Il GAL, nel caso in cui la documentazione presente non possa ritenersi completa in tutte le sue parti, potrà richiedere l'integrazione della stessa (ad es. dichiarazioni incomplete).

Il GAL per l'istruttoria di ammissibilità potrà eseguire i controlli previsti dalla normativa vigente per le autodichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/00. In presenza di dichiarazioni mendaci si procederà all'archiviazione dell'istanza, anche all'avvio delle procedure previste per tale fattispecie di irregolarità dalla normativa nazionale e comunitaria e ne darà comunicazione all'O.P. e all'AdG per i successivi atti che si dovessero rendere necessari.

L'assenza della documentazione e delle informazioni, la cui presentazione e richiesta obbligatoriamente comporterà la non ammissibilità e la conseguente archiviazione della domanda.

Affidabilità del soggetto beneficiario

In applicazione dell'articolo 26 del reg. CE n. 1975/2006, le domande di aiuto presentate da soggetti nei cui confronti, nel precedente periodo di programmazione (POR, PSR 2000/2006 e Leader Plus), o nell'attuale (PSR 2007/2013), è stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi, relativamente ad operazioni cofinanziate nell'ambito dei suddetti Programmi sono ritenute inammissibili.

Nel caso sia stata pronunciata la revoca ed il soggetto abbia fatto ricorso presso le autorità competenti dovrà attenersi alle disposizioni dell'O.P. AGEA (rilascio garanzia fideiussoria da svincolare ad esito del ricorso).

Il soggetto per il quale la procedura di revoca è stata avviata a seguito di rinuncia all'aiuto per cause di forza maggiore non rientra nella predetta casistica.

Ai fini del controllo relativo all'affidabilità del soggetto richiedente si farà riferimento anche al registro debitori AGEA.

Costituiscono, altresì, causa di non ammissibilità le domande:

- aventi per oggetto investimenti non rispondenti agli obiettivi ed alle finalità previste nella misura/azione;
- corredate da documentazione non rispondente nella qualità e nel contenuto a quello richiesto nelle disposizioni attuative e procedurali, fatte salve le integrazioni consentite e richieste dall'Amministrazione regionale.

Nel caso in cui l'importo dell'aiuto ammesso sia superiore a € 154.937,07, il GAL provvederà a richiedere alla Prefettura competente per territorio l'informativa antimafia, ai sensi del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia" ed il certificato della CCIAA con dicitura antimafia. I GAL potranno avvalersi, nei casi previsti, del disposto dell'art. 11 del citato D.P.R. n. 252/98.

Valutazione

A seguito della verifica della ricevibilità e della ammissibilità della domanda il GAL procederà alla valutazione dei punteggi richiesti come stabilito dai "criteri di selezione" e predisporrà gli elenchi provvisori. Per ogni domanda verrà redatta apposita scheda di valutazione, parte integrante del verbale datato e sottoscritto dal soggetto responsabile del GAL.

Formulazione delle graduatorie

Gli elenchi approvati delle istanze ammissibili, con il relativo punteggio, di quelle escluse e di quelle non ricevibili, con indicazione delle motivazioni di esclusione o di non ricevibilità, verranno affissi nella bacheca del GAL e della SOAT di riferimento appositamente individuata nel suo territorio. Tali elenchi dovranno essere resi pubblici, inoltre, attraverso la pubblicazione nel sito del GAL e nei siti www.psr Sicilia.it e www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste. Per la pubblicazione nei siti internet dell'Assessorato regionale, il GAL dovrà rispettare le indicazioni di cui al paragrafo 6 del presente manuale.

La pubblicazione nei suddetti siti internet dell'Assessorato regionale assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti partecipanti. Tutti gli interessati, entro i successivi 15 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi, potranno richiedere, motivandolo, il riesame del punteggio attribuito, nonché la verifica delle condizioni di esclusione o di non ricevibilità.

Entro i successivi 30 gg. il GAL provvede all'eventuale riesame e dà comunicazione agli interessati dell'esito, procedendo, altresì, alla stesura delle graduatorie definitive delle domande ammesse ed escluse. La graduatoria definitiva delle domande escluse dovrà riportare anche le motivazioni di esclusione.

Le graduatorie definitive dovranno essere approvate con delibera dell'Organo decisionale del GAL e pubblicate nel sito del GAL e nei siti www.psr Sicilia.it e www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste. Il GAL provvede, inoltre, alla pubblicazione nella GURS di un avviso di avvenuta pubblicazione delle graduatorie definitive nel sito internet ufficiale del GAL e nei siti www.psr Sicilia.it e www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste. La pubblicazione dell'avviso nella GURS assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le istanze escluse e/o non ricevibili.

8 Domande di pagamento

Le domande di pagamento sono disciplinate dal Manuale delle procedure e dei controlli predisposto dall'O.P. AGEA, che si intende integralmente richiamato.

Si riporta di seguito una sintetica descrizione delle procedure e dei controlli suddetti, rimandando per la consultazione del Manuale ai siti www.agea.it e www.psr Sicilia.it.

8.1 Domande di pagamento - Beneficiario GAL

Il GAL può procedere alla richiesta di erogazione dei contributi ad esso spettanti per la realizzazione degli interventi che lo stesso attua a regia diretta. A tale scopo, il GAL effettuerà la domanda di pagamento all'Amministrazione regionale, la quale autorizzerà la liquidazione, effettuerà le verifiche e gli accertamenti previsti dal sistema di gestione e controllo nonché i controlli amministrativi e invierà la richiesta all'O.P..

Le domande di pagamento per gli interventi a regia devono essere corredate da una relazione dettagliata di progetto contenente fasi procedurali, descrizione delle attività realizzate, destinatari, modalità di attuazione, quadro finanziario con singole voci di interventi, percentuali di contribuzione (FEASR/Stato/Regione), attività di coordinamento e cronoprogramma.

Gli aiuti possono essere erogati secondo le seguenti modalità:

- anticipo;
- stato di avanzamento lavori (SAL);
- saldo.

Anticipo

Il GAL può richiedere l'anticipo solo per la Misura 431, per un importo non superiore al 20% sulle spese di gestione, dell'aiuto pubblico su presentazione di:

- formale richiesta da parte del legale rappresentante;
- polizza fideiussoria in favore di AGEA almeno per un importo pari al 110% del contributo richiesto;
- n. di c/c bancario dedicato.

È prevista anche la possibilità di richiedere anticipi non superiori al 20% dell'aiuto pubblico, per eventuali interventi materiali del GAL, con la stessa procedura.

I controlli amministrativi per l'autorizzazione della concessione degli anticipi saranno effettuati sul 100% delle domande di pagamento pervenute. Lo svincolo delle garanzie fidejussorie sarà disposto dall'Organismo Pagatore previo nulla osta da parte della Regione.

Stato di avanzamento lavori (SAL)

L'erogazione degli stati di avanzamento lavori avviene a seguito della presentazione da parte del GAL di una domanda di pagamento corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione sullo stato di avanzamento delle attività a firma del rappresentante legale del GAL, e della documentazione tecnica;
- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro;
- le fatture quietanzate, nonché la documentazione (bonifici, assegni circolari e bancari non trasferibili, da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità. Per gli assegni bancari bisogna presentare copia dell'estratto conto che dimostri l'effettivo incasso degli assegni.

Tutte le richieste di erogazione devono essere corredate inoltre da una dichiarazione, resa ai sensi agli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante in particolare:

- a. la conformità della documentazione prodotta in copia o risultante sinteticamente da elenchi o altri elaborati ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari;
- b. la regolarità della documentazione prodotta e che essa si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa oggetto della specifica domanda di agevolazione;
- c. che eventuali materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle spese documentate sono stati acquisiti ed installati nei locali oggetto del programma allo stato "nuovi di fabbrica" o "usati";
- d. che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni o altri accordi al di fuori di quelli eventualmente già evidenziati.

Saldo finale

Il pagamento del saldo finale può essere effettuato in funzione della spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi comprovata da fatture, da documenti probatori e documenti aventi forza probatoria equivalente. La documentazione da presentare per la rendicontazione finale dei lavori è la seguente:

- dichiarazione, resa dal richiedente o legale rappresentante con le modalità di cui agli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante la realizzazione degli interventi previsti e la conformità degli stessi con quanto previsto nel PSL;
- nel caso in cui siano state realizzate opere murarie per l'adeguamento della struttura della sede del GAL, perizia tecnica, attestante la conformità delle opere stesse alla normativa vigente in materia;
- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di spesa;
- fatture quietanzate e documentazioni fiscalmente regolari, nonché documentazione (bonifici, assegni circolari o bancari non trasferibili, ecc.), da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità. Per gli assegni bancari bisogna presentare copia dell'estratto conto che dimostri l'effettivo incasso degli assegni.

Tutte le richieste di erogazione devono essere corredate inoltre da una dichiarazione, resa ai sensi agli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante in particolare:

- a. la conformità della documentazione prodotta in copia o risultante sinteticamente da elenchi o altri elaborati ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari;
- b. la regolarità della documentazione prodotta e che essa si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa oggetto della specifica domanda di agevolazione;
- c. che eventuali materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle spese documentate sono stati acquisiti ed installati nei locali oggetto del programma allo stato "nuovi di fabbrica" o "usati";
- d. che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni o altri accordi al di fuori di quelli eventualmente già evidenziati.

8.2 Domanda di pagamento - Beneficiario diverso da GAL

Domanda di Pagamento dell'anticipo:

Gli anticipi, in conformità all'articolo 56 del Reg. CE n. 1974 del 15 dicembre 2006, possono essere corrisposti per beneficiari delle misure relative ad investimenti, per un importo non superiore al 20%, salvo eventuali modifiche, dell'aiuto pubblico relativo all'investimento. Il relativo pagamento è subordinato alla presentazione di una fideiussione bancaria o di una polizza assicurativa o di una garanzia equivalente di importo pari al 110% dell'anticipo concesso.

L'erogazione dell'anticipo viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario della "domanda di pagamento".

Le garanzie fidejussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione autorizzati dall'Organismo Pagatore nazionale sulla base degli elenchi che lo stesso renderà noti.

Nel caso di Comuni, associazioni di Comuni ed enti di diritto pubblico, in applicazione del disposto del secondo capoverso del comma 2 dell'articolo 56 del Reg. CE n. 1974/2006, quale garanzia fidejussoria può essere presentata una garanzia scritta dello stesso Ente, utilizzando il modello fac-simile appositamente predisposto dall'O.P. (circolare AGEA 27/2010 del 14 luglio 2010), con la quale il beneficiario si impegna a versare l'importo garantito qualora non sia riconosciuto il diritto all'importo anticipato.

I controlli amministrativi per l'autorizzazione della concessione degli anticipi vengono effettuati dal GAL sul 100% delle richieste pervenute.

In applicazione del paragrafo 3 dell'articolo 56 del Reg. CE n. 1974/2006, l'O.P., sulla base delle autorizzazioni predisposte dalla Regione, può procedere allo svincolo della garanzia fidejussoria qualora sia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico concesso per l'investimento superi l'importo dell'anticipo erogato.

Domanda di Pagamento in Acconto (Stati di Avanzamento Lavori - SAL):

Il pagamento dei SAL viene effettuato previa presentazione da parte del beneficiario di una "domanda di pagamento", corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione sullo stato di avanzamento delle attività a firma del rappresentante legale del soggetto beneficiario, e della documentazione tecnica prevista in ogni singolo bando;
- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro;
- fatture quietanzate, nonché documentazione (bonifici, assegni circolari o bancari non trasferibili, ecc.) da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità. Per gli assegni bancari bisogna presentare copia dell'estratto conto che dimostri l'effettivo incasso degli assegni.

Per le operazioni la cui spesa ammessa sia inferiore o uguale a 100.000,00 euro, il beneficiario può presentare un unico SAL il cui importo, tenuto conto dell'eventuale anticipazione erogata, non superi l'80% del contributo concesso.

Per le operazioni la cui spesa ammessa sia superiore a 100.000,00 euro, il beneficiario può presentare due SAL il cui importo, tenuto conto dell'eventuale anticipazione erogata, complessivamente non superi l'80% del contributo concesso.

Il controllo amministrativo per l'autorizzazione al pagamento del SAL va effettuato sul 100% delle richieste pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata e la congruità delle spese dichiarate rispetto allo stato di avanzamento delle attività.

Domanda di Pagamento del saldo:

Il pagamento del saldo finale può essere effettuato in funzione della spesa sostenuta per la realizzazione delle attività comprovata da fatture, da documenti probatori e documenti aventi forza probatoria equivalente. La documentazione da presentare per la rendicontazione finale delle attività è la seguente:

- relazione conclusiva del progetto con elaborati progettuali previsti nelle disposizioni specifiche di misura o emanate con il bando;
- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro;
- le fatture quietanzate e la documentazione fiscale regolare, nonché la documentazione (bonifici, assegni circolari o bancari non trasferibili, ecc.) da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità. Per gli assegni bancari bisogna presentare copia dell'estratto conto che dimostri l'effettivo incasso degli assegni.

Ciascun bando, comunque, definisce in dettaglio la documentazione da presentare per la rendicontazione finale dei lavori.

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale corredata della documentazione tecnica deve essere presentata da parte del beneficiario sul portale SIAN entro e non oltre i 60 giorni successivi ai termini di scadenza concessi per la realizzazione delle attività, salvo specifiche diverse disposizioni previste nei singoli bandi.

La fase istruttoria consente:

- di verificare la conformità delle attività eseguite con quelle previste nell'iniziativa progettuale e a redigere apposito verbale nel quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell'accertamento svolto;
- di accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le attività realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarate.

I controlli amministrativi per il pagamento del saldo prevedono lo svolgimento di sopralluoghi per la verifica dell'effettiva realizzazione delle attività in coerenza con quanto previsto nell'atto di concessione o a quanto autorizzato con varianti in corso d'opera.

Prima di liquidare la domanda di pagamento saranno effettuati controlli, in conformità a quanto previsto dagli articoli 27 e 28 del Reg. CE n. 1975/2006 dei "controlli in loco", su un campione che rappresenti almeno il 4% della spesa pubblica dichiarata alla Commissione ogni anno e almeno il 5% della spesa pubblica dichiarata alla Commissione per l'intero periodo di programmazione.

Se nel corso dei controlli vengono rilevate infrazioni o anomalie, tali da comportare riduzioni o esclusioni dei benefici, saranno applicate le disposizioni indicate al punto 2.3 ed al punto 3 del "Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni", allegato "A" al decreto n. 2763 del 16 dicembre 2008 e ss.mm.ii..

A conclusione dell'iter amministrativo e di controllo di ciascuna domanda di pagamento, il GAL provvede all'inoltro dell'elenco di liquidazione alla SOAT, per le verifiche e gli accertamenti previsti dal sistema di gestione e controllo. Gli elenchi di liquidazione, a seguito dell'autorizzazione da parte dell'AdG, verranno inviati all'O.P..

9 Disposizioni in materia di varianti

In fase operativa si può presentare la necessità di apportare modifiche al progetto pertanto le varianti in corso d'opera sono ammissibili, seppur in via eccezionale e comunque non possono essere presentate più di una volta all'anno.

Le varianti, sia se riguardano le modalità di attuazione ("a regia GAL" o "a bando"), le tipologie di beneficiari, i criteri di selezione aggiuntivi il bando o l'avviso pubblico per la raccolta delle manifestazioni di interesse, sia se modificano la dotazione di risorse pubbliche di un'azione o sub-azione, necessitano sempre di una preventiva autorizzazione da parte del Responsabile dell'Asse 4.

Le varianti sono ammissibili se:

- non alterano la strategia né gli obiettivi globali del PSL;
- sono debitamente motivate;
- sono state precedentemente comunicate e approvate;
- non modificano il valore assoluto del contributo pubblico totale del PSL;
- non modificano in diminuzione la percentuale minima di cofinanziamento da parte dei privati sul costo totale del PSL;
- non pregiudicano l'avanzamento finanziario del PSL. Ciò significa che, per ciascuna annualità finanziaria, a fronte di una modifica in aumento prevista per una azione o sub-azione, deve corrispondere una modifica in diminuzione di una o più azioni o sub-azioni, (o viceversa) tale che non venga alterata la struttura al piano finanziario annuale del PSL e, in particolare, che non vengano modificate in valore assoluto le quote di partecipazione dei fondi pubblici al cofinanziamento dell'annualità finanziaria ed il contributo minimo a carico dei privati.

Le richieste di variante dovranno in ogni caso contenere in allegato il piano finanziario complessivo riprogrammato.

Non potranno essere prese in considerazione, e pertanto saranno rigettate, le richieste di varianti che scaturiscono da:

- eventuali economie derivanti dalla mancata realizzazione in toto di opere funzionali e/o da sconti registratesi nell'acquisto di macchine ed attrezzature;
- introduzione di eventuali opere, lavori, macchine, attrezzature ed impianti precedentemente non ammessi.

Per quanto attiene ai lavori pubblici le varianti in corso d'opera possono essere concesse solo nei limiti della normativa vigente in materia di lavori pubblici.

Per i beneficiari soggetti terzi, il riferimento progettuale è rappresentato dal progetto cantierabile approvato dal GAL, al quale il beneficiario/soggetto terzo deve attenersi rigorosamente, fermo restando quanto previsto dal decreto 27 maggio 2009 di approvazione delle disposizioni attuative e procedurali misure a investimento - PSR Sicilia 2007/2013.

10 Disposizioni in materia di proroghe

La proroga è un provvedimento eccezionale. L'eventuale proroga dei termini per il completamento di un'operazione ammessa a finanziamento deve essere sempre richiesta dal beneficiario preventivamente alla scadenza di tali termini. Non potranno comunque essere prese in considerazione richieste relative ad operazioni per le quali non sia stato dato avvio ad alcun investimento. La richiesta dovrà essere effettuata per iscritto, corredata da dettagliata relazione ed eventualmente corredata di atti tecnico-amministrativi giustificativi.

Il GAL dovrà adottare una propria decisione entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Il ritardato pagamento di somme spettanti a titolo di anticipazione sull'aiuto concesso e di pagamento parziale su stati d'avanzamento non può costituire motivo giustificativo per eventuali richieste di proroga.

Tutto ciò premesso, può essere concessa una sola proroga e per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi, purché questa non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi di avanzamento finanziario disposti dall'art. 29 del Regolamento CE 1290/2005 ed il conseguente disimpegno automatico delle risorse.

11 Circuito finanziario

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il GAL dovrà provvedere, al momento della comunicazione dell'avvenuta approvazione del PSL, all'apertura di un apposito conto corrente bancario "dedicato", unico per tutte le misure e per tutte le operazioni del GAL riconducibili all'attuazione del PSL o delle azioni della misura 421. Dell'apertura e degli estremi di tale conto deve essere data tempestiva comunicazione all'Amministrazione regionale unitamente alla base documentale per l'esecuzione degli accertamenti e controlli (contratto di apertura, estratti conto, ecc). Il conto dovrà essere utilizzato esclusivamente per la movimentazione di tutte le risorse finanziarie (pubbliche e private) necessarie per l'attuazione del PSL. Su tale conto non potranno risultare operazioni non riferibili agli interventi ammessi a finanziamento.

All'obbligo di apertura del c/c dedicato sono soggetti anche i beneficiari/destinatari delle azioni messe a bando dai GAL, ad esclusione degli Enti pubblici che operano attraverso un sottoconto dedicato esclusivamente ai finanziamenti ottenuti attraverso un conto di Tesoreria.

Le entrate del conto saranno costituite da:

- contributi concessi ed accreditati da AGEA e/o dalla Regione siciliana a titolo di anticipazioni sulla 4.3.1, di pagamenti per liquidazioni intermedie e di saldo, ecc.;
- mezzi propri depositati dal GAL.

Le spese di apertura e gestione del c/c "dedicato" sono riconosciute come ammissibili per la movimentazione delle risorse necessarie alla realizzazione del progetto. Non sono invece ammissibili gli interessi debitori e le perdite su cambio.

Nel caso di cambiamento dell'Istituto bancario presso il quale è domiciliato il c/c dedicato, si dovrà predisporre l'apertura di un nuovo conto presso altro Istituto, e conseguentemente, trasferire l'importo residuo dal vecchio al nuovo Istituto e chiedere la chiusura del conto presso il primo Istituto, dando tempestiva comunicazione all'AdG e all'O.P. unitamente alla base documentale per l'esecuzione degli accertamenti e controlli (contratto di apertura, estratti conto, ecc).

Si riepilogano di seguito le articolazioni del circuito finanziario basate su tre tipologie di operazioni:

- i. *anticipazioni al GAL per la spesa di gestione (misura 431)*. Per la misura 431 "Gestione dei GAL, acquisizione di competenze e animazione", i GAL possono chiedere un anticipo non superiore al 20% dell'importo totale della spesa pubblica ad essi assegnata per tale misura, a seguito di presentazione di garanzia fideiussoria pari al 110% dell'anticipo da erogare. La garanzia verrà svincolata pro-quota sulla base della verifica delle spese effettuate. L'erogazione delle somme successive avverrà a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute detratte le somme già erogate, nella misura del:
 - 15% per la seconda annualità,
 - 15% per la terza annualità,
 - 30% per la quarta annualità,
 - 40% per la quinta annualità.

Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3 del Regolamento (CE) n. 4253/1988 (modificato dal Reg. CE n. 2082/1993) e dell'articolo 32, paragrafo 1 del Reg. CE n. 1260/1999, i quali prevedono che i pagamenti ai beneficiari degli aiuti finanziari devono essere effettuati senza alcuna detrazione o trattenuta che possa ridurre l'importo cui hanno diritto, sul contributo pubblico erogato ai GAL non si applicherà nessuna ritenuta d'acconto. Il Dipartimento delle politiche fiscali pertanto, considerato che la normativa comunitaria è prevalente su quella nazionale, ha comunicato che la ritenuta del 4% prevista dall'articolo 28 del D.P.R. 600/73 non deve essere applicata.

- ii. *stati di avanzamento e saldo per gli interventi a regia diretta*. Per quanto riguarda gli stati di avanzamento e saldo per il rimborso degli interventi che il GAL stesso attua a regia diretta, a seguito dell'approvazione dei progetti esecutivi, il GAL può procedere alla fase di attuazione e, quindi, alla richiesta di erogazione di un primo stato di avanzamento lavori. A tale scopo, il GAL effettuerà la richiesta di pagamento alla SOAT, per le verifiche e gli accertamenti previsti dal sistema di gestione e controllo. Gli elenchi di liquidazione, a seguito dell'autorizzazione da parte dell'AdG, verranno inviati all'O.P.;

- iii. *anticipi, stato di avanzamento e saldo per gli interventi a bando*. Per gli interventi a bando per le misure 312, 313, 321, 322, 323, il GAL è responsabile della selezione dei progetti e della validazione della spesa effettuata dai destinatari degli interventi. Il destinatario di ogni singola operazione presenta richiesta di pagamento al GAL e questi, dopo averla controllata e validata, predispone gli elenchi di pagamento e li invia alla SOAT, per gli adempimenti di competenza.

I pagamenti verranno erogati dall'O.P. L'O.P. effettuerà il pagamento direttamente al beneficiario trasmettendo una copia dell'avvenuto pagamento al GAL e alla Regione. Le certificazioni di spesa dovranno corrispondere a pagamenti effettuati dai beneficiari finali e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente ai sensi dei regolamenti vigenti. Per quanto fin qui non previsto si rimanda al già citato decreto del 27 maggio 2009.

12 Revoche dei finanziamenti e compensazione finanziaria tra PSL

In casi di irregolarità accertate, si procederà alla revoca, parziale o totale, del contributo accordato.

Nel caso di realizzazione di operazioni difformi rispetto al PSL approvato, fatte salve eventuali variazioni regolarmente approvate, il GAL dovrà rimborsare, in tutto o in parte, il contributo pubblico ricevuto, secondo quanto previsto dalle griglie per il calcolo delle riduzioni e/o esclusioni, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

Nell'eventualità si manifestino palesi inadempienze da parte dei singoli GAL, che possono pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi definiti nei piani, l'Amministrazione regionale potrà procedere alla revoca, anche parziale, dei finanziamenti concessi. Le risorse derivanti da tali revoche potranno essere destinate a vantaggio dei GAL che dimostrino, nel contempo, una maggiore capacità nella realizzazione degli interventi programmati.

Qualora il GAL non rimborsi le quote di contributo pubblico richieste, si procederà alla escussione della fideiussione bancaria, o della polizza assicurativa o garanzia equivalente, prestata dal GAL.

L'AdG si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento, anche con l'ausilio della valutazione in itinere e del monitoraggio, il livello di realizzazione dei PSL.

Sulla base della verifica dello stato di avanzamento dei PSL, l'AdG può riallocare annualmente le risorse tra i piani finanziari dei GAL.

13 Obblighi in materia di informazione e pubblicità

L'Unione Europea assegna grande importanza all'informazione e alla pubblicità per affermare il suo ruolo, i suoi obiettivi e garantire la trasparenza del sostegno attuato con i diversi fondi.

L'art. 76 del Reg. CE n. 1698/2005 dispone che gli Stati Membri provvedano all'informazione e alla pubblicità, evidenziando in particolare il contributo concesso dalla Comunità europea e garantendo la trasparenza del sostegno del FEASR.

In base all'art. 58 del Reg. CE n. 1974/2006, e in particolare all'allegato VI, al fine di garantire la visibilità delle realizzazioni cofinanziate dall'Unione europea, il GAL ha l'obbligo di realizzare attività informative e pubblicitarie rivolte ai potenziali beneficiari delle azioni cofinanziate; deve affiggere una targa informativa presso la sede/i le sedi finanziata/e dall'Asse; è tenuto a verificare il rispetto degli obblighi da parte dei beneficiari, in particolare che ciascun beneficiario:

- affigga una targa informativa per le operazioni dei programmi di sviluppo rurale che comportano investimenti di costo complessivo superiore a EUR 50.000,00;
- affigga un cartello nei luoghi in cui sorgono infrastrutture di costo complessivo superiore a EUR 500.000,00;

Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'allegato VI, punti 3 e 4 del Reg. CE n. 1974/2006.

È possibile ricorrere all'assistenza ed alla collaborazione di esperti, di associazioni operanti nel campo della comunicazione pubblica ed istituzionale. Le spese sostenute, in quanto parte integrante dell'operazione cofinanziata, sono eleggibili a cofinanziamento nell'ambito delle spese generali di progetto.

La comunicazione a cura dei singoli GAL deve essere progettata in un apposito piano di comunicazione per coprire i fabbisogni di accesso all'informazione specifici delle singole aree e degli operatori interessati dai PSL. Le azioni di informazione/comunicazione dovranno essere rivolte prioritariamente ai seguenti soggetti:

- potenziali beneficiari e destinatari finali degli interventi tra cui enti locali, PMI singole o associate, imprese agricole singole o associate, Camere di Commercio, organizzazioni dei produttori e di categoria, società e consorzi a maggioranza pubblica, associazioni senza fini di lucro, enti e istituzioni proprietarie di beni culturali e architettonici, enti di gestione delle aree protette e associazioni ambientaliste;

- autorità pubbliche, amministrazioni locali, organismi pubblici e istituzioni con una dimensione regionale, provinciale e sub-provinciale che svolgono delle attività che concorrono alla realizzazione degli interventi previsti;
- organizzazioni professionali, organizzazioni e associazioni di produttori o di settore a scala regionale, provinciale e sub-provinciale che raggruppano soggetti potenzialmente coinvolgibili a vario titolo in una o più attività inerenti ai fondi strutturali;
- parti economiche e sociali tra cui associazioni di categoria, associazioni e consorzi di operatori economici rappresentativi della realtà economica e sociale dei territori rurali coinvolti, e come tali in grado di coinvolgerla e orientarla;
- associazioni, enti e istituzioni senza fine di lucro che svolgono azioni positive a favore della collettività, in particolare quelli finalizzati alla promozione della parità tra uomini e donne e quelli che operano nella tutela e il miglioramento dell'ambiente e dei beni culturali;
- tutta la popolazione rurale, ma anche cittadina che pur non essendo direttamente destinataria degli interventi, può tuttavia fruirne, contribuendo così al loro successo e notorietà;
- principali mezzi di informazione, della carta stampata e radiotelevisivi, operanti sui territori interessati dal programma.

Le azioni per garantire la notorietà e la trasparenza nei confronti dei beneficiari finali e dei gruppi sociali e economici saranno articolate come segue:

- A. *pubblicazione* dei contenuti del PSL in cui sia evidenziata, nel testo, la partecipazione dei fondi strutturali secondo le modalità stabilite nell'allegato VI del Reg. CE n. 1974/2006;
- B. *divulgazione* delle informazioni destinate a garantire la trasparenza nei confronti dei vari partner e dei beneficiari potenziali secondo ampie modalità (ad es. direttamente attraverso i propri sportelli informativi, il sito WEB e gli animatori; attraverso i Soci/Partner del GAL stesso che normalmente rappresentano le amministrazioni locali, gli enti, le istituzioni e le associazioni professionali e di categoria più rappresentative nel territorio considerato; attraverso gli amministratori locali quali sindaci, funzionari e tecnici degli enti locali che fungono da riferimento per gli operatori economici, sociali e culturali, ecc.);
- C. *aggiornamento in progress dell'informazione* verso i partner e i target-bersaglio sull'andamento degli interventi durante tutto il periodo di programmazione. Tenendo anche conto dell'esperienza della programmazione passata, saranno attivate azioni informative diversificate sia per contenuto che per mezzo di comunicazione.

Pertanto, i GAL dovranno:

- realizzare incontri sul territorio con cadenza almeno trimestrale mirati a far conoscere le iniziative promosse e le forme di pubblicità previste;
- dotarsi, presso la propria sede e presso la SOAT di riferimento appositamente individuata nel territorio del GAL, di una bacheca informativa dove dovranno essere esposti:
 - l'organigramma funzionale del GAL;
 - l'elenco aggiornato delle deliberazioni adottate dall'organo decisionale del GAL (riportante il numero di deliberazione, la data, l'oggetto e, per gli impegni o liquidazioni di spesa, l'importo di riferimento);
 - tutti i bandi e/o gli avvisi pubblicati dal GAL;
 - le graduatorie relative ai bandi e/o avvisi pubblicati;
 - gli elenchi dei fornitori di beni e servizi aggiornati annualmente;
 - il regolamento interno del GAL;
 - altri regolamenti e/o disciplinari del GAL.

Analoga bacheca, virtuale, dovrà essere realizzata anche nel sito internet del GAL. I siti WEB di tutti i Comuni soci/partner del GAL dovranno evidenziare un link di collegamento con la bacheca del sito del GAL. Tutti i bandi e/o avvisi dovranno rimanere esposti per tutta la durata della pubblicazione.

Le delibere adottate dall'organo decisionale del GAL dovranno rimanere esposte per un periodo di n. 30 giorni successivamente alla data di affissione.

Tutte le graduatorie/elenchi dovranno rimanere esposti fino alla chiusura della relativa procedura.

Ogni documento affisso/pubblicato dovrà riportare la data dell'affissione/pubblicazione.

pubblicare i bandi, le graduatorie e notizia delle principali iniziative di informazione attivate anche su apposita sezione del sito della Regione Siciliana.

14 Monitoraggio

Va ricordato che al monitoraggio è attribuito un ruolo molto importante nel sistema di programmazione dello sviluppo rurale: in base all'art. 26, par. 3c) del Reg. CE n. 1290/2005 i servizi della Commissione possono disporre la sospensione dei rimborsi del cofinanziamento UE in presenza di dati di monitoraggio incompleti o inservibili.

Il sistema di monitoraggio, e la batteria di indicatori individuati, devono consentire adeguate valutazioni in ordine all'andamento, all'efficacia e all'efficacia dei programmi rispetto ai loro obiettivi. Tale sistema deve consentire di pervenire ad una raccolta di informazioni partendo dalla singola operazione. Il livello di disaggregazione è importante, poiché permette una puntuale raccolta di dati al livello più prossimo rispetto al beneficiario finale, ma anche la possibilità di aggregarli in modo diverso, a seconda delle esigenze informative.

Infine, va segnalato che l'intero sistema si uniforma a regole comuni, in modo da consentire l'aggregazione dei dati a livello nazionale e comunitario. A tal fine, è stato elaborato, a cura della Commissione, un Quadro comune di monitoraggio e valutazione (QCVM) che prevede gli indicatori comuni (obbligatori) ma anche la possibilità di introdurre indicatori supplementari in grado di cogliere meglio le specificità territoriali.

Ciò premesso, si ritiene necessario formulare alcune precisazioni di carattere metodologico, al fine di garantire un'efficace implementazione del sistema e di restituire, a beneficio, in primo luogo, dei GAL stessi, informazioni utili alla comprensione dell'avanzamento e dei risultati raggiunti attraverso l'approccio Leader, con particolare riferimento al monitoraggio fisico.

Nei PSL ciascun GAL ha individuato indicatori di realizzazione, risultato ed impatto, al fine di misurare gli obiettivi operativi, specifici e generali del PSL. Alcuni indicatori sono obbligatori e derivano direttamente dal QCVM. Tuttavia, per misurare (e comunicare all'esterno) in modo più efficace la performance dei PSL, e di palesare il reale valore aggiunto dell'azione svolta da Leader sul territorio, è stata data la possibilità ai GAL di individuare specifici indicatori supplementari.

La scelta degli indicatori supplementari è stata già effettuata in sede di elaborazione del PSL. Tuttavia, l'AdG ritiene necessario stimolare i GAL selezionati ad una più chiara ed efficace impostazione della griglia di indicatori. Per tale motivo, in occasione della elaborazione della Progettazione operativa, i GAL sono chiamati a dettagliare ulteriormente il quadro degli indicatori di monitoraggio, eventualmente introducendo ulteriori indicatori supplementari.

La scelta di tali indicatori deve essere coerente con gli obiettivi fissati, e con le tematiche prioritarie e complementari prescelte. Gli indicatori devono essere:

- Semplici (di facile ed univoca interpretazione);
- Misurabili (devono prestarsi ad una quantificazione e, soprattutto, devono essere rilevabili);
- Attuabili (nel senso di raggiungibili);
- Rilevanti (ossia importanti e pertinenti);
- Temporalmente definiti (da conseguire entro una data certa e poter essere tracciati nel loro avanzamento).

14.1 Avanzamento del Monitoraggio

Il sistema di monitoraggio informatizzato sarà alimentato dai dati forniti dai GAL e sarà operativo fino a marzo 2016. Riguardo all'implementazione del sistema di monitoraggio, si fa rimando alle indicazioni fornite nel paragrafo 6.12 delle Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento, approvate con decreto 880 del 27/05/2009 e ss.mm.ii.

Sarà cura dei responsabili dei PSL garantire il normale flusso informativo sull'avanzamento dei singoli progetti in merito agli indicatori procedurali, finanziari e di realizzazione fisica individuando un responsabile per il monitoraggio che curerà il rilevamento del complesso degli indicatori utili alla sorveglianza.

I GAL si dovranno, inoltre, impegnare a fornire i dati relativi al PSL per ulteriori due anni dalla conclusione delle attività legate alla sua attuazione.

La modulistica da utilizzare, destinata ad informare circa l'avanzamento dell'istruttoria e dell'attuazione dei progetti, nonché degli impegni assunti per misura e per tipologia di intervento, sarà riferita per ogni misura a:

- elenco dei progetti istruiti;
- elenco dei progetti approvati e finanziati;
- elenco dei progetti approvati, ma non ammessi a finanziamento per carenza di fondi;
- elenco dei progetti non approvati;
- impegni di spesa e relativi contributi concessi;
- quadro riepilogativo per annualità e generale dei progetti istruiti;
- quadro riepilogativo per annualità e generale dei progetti finanziati;
- quadro riepilogativo per annualità e generale degli impegni assunti e relativi contributi ripartiti per fondi di competenza.

Sulla base di quanto suesposto, dal punto di vista temporale, il rapporto del GAL con la Regione dovrà basarsi, alla luce del ruolo e della funzione di ogni soggetto all'interno del programma, sul seguente flusso di informazioni:

Ogni tre mesi:

- stato di avanzamento relativo a:
 - istruttoria dei progetti;
 - progetti;
 - impegni assunti;
 - livello spesa del GAL;
 - livello spesa da parte dei beneficiari.
- relazione (trimestrale) sullo stato di attuazione del PSL, nella quale si dovrà fornire una descrizione sull'avanzamento complessivo del PSL e delle attività in corso di realizzazione.

Ogni sei mesi:

- avanzamento fisico;
- relazione (semestrale) sullo stato di attuazione del PSL, nella quale si dovrà fornire una descrizione sull'avanzamento complessivo del PSL e delle attività in corso di realizzazione.

Ogni anno, entro il mese di marzo:

- relazione (annuale) sullo stato di avanzamento del PSL, con relativa valutazione dell'impatto socio-economico e delle procedure di attuazione delle singole misure.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere al GAL ogni ulteriore documento ritenuto utile ai fini del monitoraggio e dei controlli relativi all'attuazione del PSL.

15 Controlli

I controlli si applicano alla totalità dei progetti e per tutte le spese sostenute e sono volti alla verifica dell'ammissibilità delle domande di aiuto e delle spese effettuate dai destinatari finali degli interventi. Consistono in una verifica preventiva circa l'ammissibilità delle domande di aiuto e di pagamento sotto i profili amministrativi, tecnici e contabili e in una verifica successiva all'esecuzione dei lavori relativa al rispetto delle condizioni stabilite in sede di concessione del contributo. Prevedono sia l'accertamento tecnico finanziario sugli interventi per cui si chiede lo svincolo dei fondi, sia le verifiche dell'avanzamento fisico dei lavori.

15.1 Controlli sulle iniziative regia GAL (GAL beneficiario)

In quanto beneficiario dei contributi pubblici per la realizzazione degli interventi a gestione diretta, il GAL è sottoposto a controlli ordinari. Negli interventi a regia GAL le attività di controllo saranno svolte dall'Amministrazione regionale.

Ai fini del controllo, che riguarderà la totalità delle spese sostenute, il GAL dovrà esibire tutta la documentazione ritenuta necessaria dall'Amministrazione regionale.

Il GAL dovrà inoltre conservare presso la propria sede i seguenti documenti, raggruppati per misura, azione e/o intervento:

- estratto del PSL e del progetto esecutivo relativi ad ogni singola azione/intervento;
- eventuali varianti preventivamente approvate che hanno riguardato l'intervento e i relativi esecutivi;

La procedura da adottare è di seguito descritta.

Il GAL riepiloga le informazioni relative a ciascuna spesa sostenuta, ed in particolare:

- estremi del documento di spesa (numero identificativo, data di emissione, soggetto emittente, causale, importo al netto ed al lordo dell'IVA);
- estremi del pagamento (mezzo utilizzato, numero identificativo, data del pagamento, importo di cui si chiede l'ammissibilità).

Le informazioni relative a ciascun documento di spesa vanno riepilogate per intervento/misura.

Il GAL inoltra la domanda di pagamento per liquidazioni intermedie o per saldo alla Regione che effettua la verifica tecnico-amministrativa delle spese, della documentazione relativa al procedimento di individuazione del fornitore e dell'estratto conto del conto corrente dedicato;

15.2 I controlli di primo livello sulle iniziative a bando

Il controllo ordinario sulle attività realizzate dai beneficiari finali dei bandi emanati dal GAL è, in prima istanza, di competenza del GAL, salvo quanto diversamente, eventualmente e successivamente, disposto dall'AdG.

I controlli saranno effettuati sui seguenti aspetti:

- procedurali;
- tecnico-amministrativi;
- finanziari;
- realizzazione interventi.

Il GAL è tenuto a vigilare sul rispetto degli obblighi assunti dai beneficiari ultimi, anche mediante sopralluoghi, adoperando, personale che non sia già intervenuto nella procedura di istruttoria e/o gestione del singolo intervento, al fine di garantire il rispetto del principio di autonomia, indipendenza e di segregazione delle funzioni.

Per rendere più efficace la gestione dei controlli e ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane e finanziarie, è possibile prevedere la costituzione di strutture da adibire ai controlli sulle iniziative a bando riferibili a più GAL. La costituzione di tali strutture sarà concordata fra i GAL e l'Amministrazione regionale e non comporterà, in ogni caso, un incremento delle risorse assegnate ai GAL per le spese di gestione.

Il GAL dovrà dare tempestiva comunicazione alla Regione di irregolarità/errori riscontrati a seguito delle attività di controllo ordinario. Le informazioni relative a ciascun intervento vanno riepilogate per beneficiario e per tipologia di intervento, dandone comunicazione all'Amministrazione regionale e allegando tutta la documentazione relativa.

15.3 Documentazione tecnico-amministrativa ai fini dei controlli

Ai fini dei controlli ordinari di primo livello e di secondo livello, il GAL dovrà predisporre ed esibire i seguenti documenti:

A. Interventi a regia diretta da parte del GAL

A.1. Documentazione relativa alle procedure d'individuazione dei fornitori

- Documentazione relativa al bando e/o alla trattativa diretta;
- testimonianza delle comunicazioni formali con i soggetti cui è stata formulata la richiesta (ricevute delle raccomandate, rapporti di trasmissione fax, protocollo in entrata ed in uscita);
- rapporto informativo sull'istruttoria e schede di valutazione;
- verbale di selezione e proposta di graduatoria;
- delibera dell'Organo decisionale di affidamento dell'incarico;
- lettera d'incarico/contratto/ordine d'acquisto controfirmato per accettazione.

A.2. Documentazione tecnica/fisica relativa alla realizzazione dei progetti

- relazioni tecniche, analisi, verbali, ecc. Il materiale eventualmente prodotto deve essere formalmente trasmesso al GAL a cura del fornitore (lettera di accompagnamento firmata, su carta intestata o con timbro);
- per i beni acquistati (salvo le spese di natura corrente e di cancelleria), quali arredi, PC (con annesse licenze d'uso del software, ecc., è necessario un verbale di consegna e/o di collaudo (ad esempio per i PC).

A.3. Documentazione amministrativa

- fatture, ricevute, buste paga, ricevute postali. Riguardo alle fatture per l'acquisto dei beni durevoli, la causale dovrà essere analitica. In tal senso si dovrà indicare con chiarezza l'oggetto dell'acquisto;
- documentazione relativa all'accettazione, da parte del GAL, della prestazione/fornitura. Dovranno essere documentati gli atti con i quali il GAL valida l'operato del fornitore (verbale di controllo, delibera dell'Organo decisionale o verbale del Responsabile Amministrativo);
- documentazione relativa al pagamento. Nel caso di pagamento con assegno bancario, questo deve essere non trasferibile ed è necessario produrre liberatoria del fornitore (dichiarazione del fornitore, resa ai sensi dell'art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale lo stesso dichiara di essere stato regolarmente pagato, citando anche le modalità), allegando l'estratto conto dal quale si evinca l'effettivo avvenuto incasso degli assegni; nel caso di pagamenti in contanti, consentiti solo nei casi previsti e con le modalità previste, occorre allegare l'estratto conto.

Tutta la documentazione amministrativa va esibita in originale all'atto dei controlli ordinari e dei controlli di secondo livello.

A.4. Documentazione del fornitore

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di effettuare, anche a completamento dell'intervento e comunque entro tre anni dalla erogazione del saldo finale al GAL, verifiche a campione sulle attività effettivamente svolte dal fornitore del GAL.

B. Interventi in convenzione e interventi a bando

B.1. Documentazione relativa alle procedure d'individuazione dei destinatari

- copia del bando;
- delibera di approvazione del bando da parte dell'Organo decisionale;
- copia del materiale con cui è stato pubblicizzato il bando (manifesti, estratti su quotidiani ecc) e ricevute che dimostrino la pubblicazione;
- domanda di finanziamento prodotta dal beneficiario e tutti i documenti allegati, così come richiesti dal bando;
- verbale contenente gli esiti dell'analisi formale della documentazione tecnico-amministrativa;
- verbale di accertamento preventivo redatto da un tecnico nominato dal GAL;
- verbale di selezione redatto dalla Commissione, contenente la proposta di graduatoria dei progetti ammissibili e l'elenco dei progetti esclusi, con adeguata motivazione;
- delibera dell'Organo decisionale di approvazione della graduatoria e di concessione dei finanziamenti;
- lettera di comunicazione ai beneficiari dei progetti finanziati riguardo gli esiti della graduatoria;
- convenzione e/o provvedimento di concessione controfirmato dal beneficiario. Con la convenzione e/o il provvedimento di concessione il beneficiario ed il GAL assumono obblighi e impegni reciproci. Il GAL è tenuto a vigilare sul rispetto degli obblighi assunti dai beneficiari ultimi, anche mediante sopralluoghi e presa visione delle realizzazioni in corso d'opera.

B.2. Attività realizzate e documentazione tecnico/fisica relativa alla realizzazione

Il beneficiario deve mettere a disposizione del GAL e delle commissioni preposte ai controlli successivi l'eventuale documentazione tecnica relativa alle attività realizzate. Nel caso di realizzazione di opere e di acquisto di beni materiali durevoli deve consentire, ai fini delle attività di sorveglianza e di controllo, l'accesso ai locali per le opportune verifiche. In particolare:

- riguardo ai beni materiali, a tutto il materiale durevole acquistato dovrà essere stata apposta una targhetta indicante la fonte del finanziamento;
- relazioni tecniche, analisi e verbali prodotti dal fornitore;
- per i beni acquistati (salvo le spese di natura corrente e di cancelleria), quali arredi, PC (con annesse licenze d'uso del software) è necessario produrre il verbale di consegna e collaudo.

B.3. Documentazione amministrativa

Occorre distinguere la documentazione prodotta dal GAL da quella prodotta dal beneficiario finale.

Documentazione GAL

- eventuali autorizzazioni di varianti proposte dal beneficiario. In tal caso, dovrà essere esibita la delibera dell'Organo decisionale, con la quale si approva la variante, nonché la comunicazione di autorizzazione al beneficiario;
- richiesta/e di liquidazione del contributo (acconto e/o saldo) da parte del beneficiario;
- certificato di regolare esecuzione redatto dal tecnico collaudatore incaricato dal GAL;
- provvedimento di liquidazione della quota di contributo richiesta (in acconto o a saldo);
- mandato di pagamento al beneficiario ed estratto conto;
- scheda riepilogativa nella quale indicare: importo del progetto, spesa effettuata, quota di contributo totale, importo speso dal beneficiario, relativa quota di contributo pubblico.

Documentazione beneficiario finale

La documentazione relativa alle procedure d'individuazione del fornitore, ossia:

- computo metrico finale (se è prevista la realizzazione di opere) con allegata relazione tecnica del direttore dei lavori;
- fatture, ricevute, buste paga, deleghe di pagamento per ritenute d'acconto, ricevute postali ecc. Riguardo alle fatture per l'acquisto dei beni durevoli, la causale dovrà essere analitica. In tal senso si dovrà indicare con chiarezza l'oggetto dell'acquisto;
- quietanza liberatoria del fornitore (dichiarazione del fornitore, resa ai sensi dell'art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale lo stesso dichiara di essere stato regolarmente pagato, citando anche le modalità).

Tutta la documentazione amministrativa va esibita in originale all'atto dei controlli ordinari e dei controlli di secondo livello.

15.4 Controlli di secondo livello

Il GAL si deve dotare delle piste di controllo, come previsto dal Reg. CE n. 438/2001 e dalle Linee guida del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Questi controlli, effettuati dall'Amministrazione regionale o da soggetti terzi dalla stessa incaricati e saranno volti a verificare:

- la concreta applicazione e l'efficacia dei sistemi di gestione e di controllo;
 - la relativa concordanza con i pertinenti documenti giustificativi per un adeguato numero di registrazioni contabili, detenuti dagli organismi intermedi, dai beneficiari finali e dagli organismi o imprese che eseguono le operazioni;
 - per un adeguato numero di voci di spesa, la conformità della loro natura e dei relativi tempi di esecuzione alle disposizioni comunitarie, al capitolato approvato per l'operazione ed ai lavori effettivamente eseguiti;
 - la conformità della destinazione o della prevista destinazione dell'operazione a quella indicata nella richiesta di cofinanziamento comunitario;
 - il rispetto dei limiti di cui all'articolo 29 del Reg. CE n. 1260/1999 e di ogni altro limite imposto dalle disposizioni comunitarie applicabili ai contributi finanziari della Comunità, che devono essere corrisposti ai beneficiari finali senza decurtazioni o ritardi ingiustificati;
 - l'effettiva disponibilità del pertinente cofinanziamento nazionale;
 - la conformità delle operazioni cofinanziate alle norme e alle politiche comunitarie, ai sensi dell'articolo 12 del Reg. CE n. 1260/1999.
- Il campione, selezionato in base a criteri oggettivi, deve essere costituito in modo che a fine periodo il controllo abbia interessato un insieme di progetti per un ammontare pari ad almeno il 5% della spesa totale ammessa. L'intensità del controllo può essere aumentata fino al 100% in base all'entità delle irregolarità riscontrate.

15.5 Controlli ex-post

Sono realizzati dall'Amministrazione regionale i controlli ex-post su operazioni per le quali continuano a sussistere impegni ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 1, del Reg. CE n. 1698/2005.

Gli obiettivi dei controlli ex-post sono i seguenti:

- verificare il rispetto dell'articolo 72, paragrafo 1, del Reg. CE n. 1698/2005;
- verificare la realtà e la finalità dei pagamenti realizzati dal beneficiario, tranne in casi di contributi in natura o di importi forfettari;
- garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine nazionale o comunitaria.

I controlli ex-post coprono ogni anno almeno l'1 % della spesa ammissibile per le operazioni di cui per le quali è stato pagato il saldo. Essi sono effettuati entro dodici mesi dal termine del relativo esercizio FEASR.

I controlli ex-post si basano su un'analisi dei rischi e dell'impatto finanziario delle varie operazioni, gruppi di operazioni o misure.

16 Ammissibilità delle spese

16.1 Parte generale

Affinché una spesa possa essere considerata ammissibile, è necessario che:

- risulti riferibile ad una tipologia di operazione dichiarata ammissibile secondo la normativa di riferimento;
- rispetti i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento;
- sia verificabile e controllabile (art. 48 Reg. CE n. 1974/2006).

Le spese devono essere:

- a. *reali*: effettivamente sostenute e con percentuali di contribuzione nazionale e comunitaria rispettate a livello di progetto;
- b. *conformi*: coerenti tra di loro ed in rapporto agli obiettivi della Misura di riferimento del PSL;
- c. *ammissibili*: per la natura specifica della spesa;
- d. *eleggibili*: riferibili temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento; ai sensi dell'art. 8 del Bando per la selezione dei GAL e dei PSL le spese sono eleggibili a far data dal 18 febbraio 2008, data di approvazione del PSR Sicilia 2007-2013, e fino al 31 dicembre 2015, ad eccezione di quelle di cui alla tipologia 431.B) "Acquisizione di competenze e animazione" che decorrono dalla data di pubblicazione del bando di selezione;
- e. *regolari*: le condizioni di impegno (delibere di aggiudicazione, affidamenti, ordinativi di forniture, ecc.) e di ordinazione delle spese devono rispettare le norme comunitarie, nazionali e regionali;
- f. *corrispondenti*: l'oggetto dell'operazione realizzato con la spesa è reale e verificabile;
- g. effettuate secondo le seguenti modalità:

- *Bonifico*. Il GAL deve produrre il bonifico o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite «home banking», il GAL è tenuto a produrre il documento comprovante l'avvenuto pagamento, identificato dal numero di CRO. In ogni caso, per il riconoscimento delle spese disposte via home banking, il GAL deve fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le operazioni effettuate.
- *Assegno*. Tale modalità, per quanto sconsigliata, può essere accettata se sufficientemente motivata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura «non trasferibile» e il GAL produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento (conto corrente dedicato) e la fotocopia dell'assegno emesso.
- *Bollettino postale* effettuato tramite conto corrente postale. Solo per beneficiario diverso da GAL. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa a cui si riferisce il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
- *Vaglia postale*. Solo per beneficiario diverso da GAL. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa a cui si riferisce il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
- *Pagamento in contanti*. Tale forma di pagamento, da effettuarsi solo in casi indispensabili, è ammessa solo laddove sia inequivocabilmente garantita la tracciabilità della spesa e comunque per importi non superiori a 200,00 Euro, IVA compresa, per singolo bene/servizio.

Per ciascuna richiesta di pagamento per liquidazione intermedia sono ammissibili pagamenti in contanti per un importo non superiore complessivamente ad euro 500,00 per le tipologie di spesa sotto indicate:

- spese di spedizioni;
- spese postali (con esclusione delle spese relative a bollettini postali che possono essere domiciliati);
- piccole spese di cancelleria/materiale di consumo;
- spese di rappresentanza (ristorante, bar, piccolo buffet).

È fatto divieto di frazionare la spesa al fine di rientrare nei limiti sopra indicati.

In ogni caso, non saranno considerati ammissibili pagamenti in contanti che superino complessivamente il 2% della spesa ammessa sulla Misura 431.

Il GAL dovrà custodire, ed esibire all'atto dei controlli, la fattura con allegato il relativo scontrino fiscale ed il libro giornale, vidimato a norma di legge, dal quale risulti la scrittura contabile relativa al pagamento.

Tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa portati in rendicontazione sul PSL, dovranno riportare il timbro "Fattura pagata con il concorso delle risorse FEASR - PSR Sicilia 2007-2013 - Asse 4 Attuazione dell'approccio Leader - PSL _____, Misura ____; Azione ____; Sub-azione: ____".

- h. *contenute* nei limiti autorizzati;
- i. *contabilizzate*: ossia ogni spesa deve aver dato luogo ad adeguate registrazioni contabili in conformità alle disposizioni di legge e ai principi contabili e alle specifiche disposizioni in materia impartite dalla Regione;
- j. *comprovabili* documentalmente: ossia essere giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente.

Iva, altre imposte e tasse

L'art. 71 del Reg. CE n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005 prevede la possibilità di considerare l'IVA ammissibile al contributo FEASR solo alle seguenti condizioni:

1. l'IVA non deve essere recuperabile;
2. l'IVA deve essere realmente e definitivamente sostenuta dai beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'art. 13 della Direttiva del Consiglio 2006/112/CE.

Questa regola esclude pertanto lo Stato, le autorità regionali o locali o altri enti di diritto pubblico in termini di ammissibilità dell'IVA. I GAL, per avere l'ammissibilità dell'IVA, devono prevedere nel loro statuto di non avere scopo di lucro e di svolgere prevalentemente le attività previste dall'Asse 4 del PSR Sicilia 2007-2013. Al riguardo, l'Amministrazione si riserva di acquisire ulteriore documentazione atta a dimostrare la sussistenza di tali condizioni.

16.2 Parte specifica regionale

Ad integrazione di quanto previsto nella documentazione citata in premessa, si identificano particolari categorie di spese che vengono specificamente disciplinate nell'ambito delle presenti procedure.

Misura 431

Allo scopo di fornire un supporto operativo all'implementazione delle strategie di sviluppo locale attuate attraverso il PSL, nella misura 431 è espressamente prevista l'ammissibilità delle seguenti spese per il funzionamento del GAL:

- a. *Attuazione del PSL*: spese per il personale; spese di funzionamento della sede e di eventuali sportelli; spese per acquisizione di beni e servizi legati alla gestione amministrativa e operativa del PSL (attrezzature, arredi, assistenza amministrativa, fiscale, contabile, fidjussioni bancarie o di garanzia così come definite dagli articoli dal 1936 al 1957 del Codice Civile), ivi comprese le spese collegate al monitoraggio ed alla valutazione partecipativa; compensi per la progettazione del PSL nella misura massima del 0,4% della dotazione pubblica del PSL approvata. Non sono ammessi compensi, gettoni di presenza, emolumenti ai componenti gli organi statutari del GAL, ad eccezione dei compensi ai Revisori dei conti. È ammesso il rimborso delle spese vive al presidente e ai consiglieri, nei massimali previsti nelle presenti procedure, purché inequivocabilmente imputabili ad attività previste nel PSL.
- b. *Acquisizione di competenze e animazione*: la dotazione finanziaria destinata a tale tipologia di intervento non può superare il 10% della dotazione pubblica della misura. Essa può comprendere spese per: informazione e comunicazione, realizzazione di convegni, seminari, workshop, incontri di consultazione, pubblicizzazione delle iniziative e delle procedure concorsuali, produzione di materiali informativi (pubblicazioni, brochure, CD-ROM, audiovisivi, ecc.) e siti web; spese per azioni formative rivolte al personale dei GAL e agli animatori.

I costi totali previsti per le attività della presente Misura 431 non potranno superare il 20% della spesa pubblica totale di ciascun PSL. È prevista una decurtazione dell'importo della Misura 431 nel caso in cui, al termine del programma, risulti che la Misura 413 sia stata realizzata in percentuale inferiore a quanto previsto dal PSL approvato. La decurtazione sarà effettuata calcolando la medesima percentuale di riduzione contestata per la Misura 413.

Le economie generate da procedure di evidenza pubblica potranno essere riutilizzate all'interno della stessa Sottomisura 413, previa richiesta e autorizzazione del Responsabile di Asse.

Convegni, missioni e trasferte per il personale del GAL

Sono compresi in questa voce i costi relativi ai viaggi, ai trasporti, al vitto, all'alloggio, ed alle altre spese sostenute nell'espletamento dell'incarico conferito nell'ambito dell'attuazione del PSL, purché debitamente giustificate e realmente legate alle attività da svolgere. In particolare, per il personale dipendente del GAL e per i consulenti esterni legati da contratti di parasubordinazione o con contratto professionale, sono riconosciuti i seguenti costi:

- per il trasporto con mezzo proprio (previa apposita autorizzazione del Responsabile di Piano), sarà riconosciuto un rimborso sulla base di Euro/chilometro pari a 1/5 del prezzo del carburante con il valore più alto, cui va aggiunto l'eventuale pedaggio autostradale, parcheggi e spese di custodia del mezzo debitamente documentati. Le distanze chilometriche sono quelle risultanti da stradari ufficiali;
- per il trasporto con mezzi pubblici sarà riconosciuto il rimborso del prezzo del biglietto (pullman, treno, aereo-classe economica, nave/traghetto, taxi, ecc.);
- per le spese di vitto e alloggio sarà riconosciuto un rimborso entro i limiti previsti per il personale regionale dalla circolare n. 10 del 12 maggio 2010 del dipartimento regionale bilancio e tesoro. In particolare, sarà riconosciuto il rimborso per:
 - per le trasferte di durata compresa tra 8 e 12 ore compete solo il rimborso per un pasto nel limite di € 30,55;
 - per le trasferte di durata superiore a 12 ore saranno riconosciute:
 - spese di alloggio, per camera singola, in albergo fino a quattro stelle;
 - per i due pasti giornalieri fino ad un limite di complessivi € 61,10.

Le spese sostenute, unitamente all'autorizzazione alla missione, vanno consegnate:

- in originale se il rapporto committente/fornitore è di tipo subordinato o di collaborazione a progetto/occasionale;
- in copia allegate alla fattura, se il rapporto committente/fornitore è di tipo professionale.

In relazione alle spese per partecipazione e/o organizzazione di seminari, convegni, workshop, ammissibili purché funzionali e ad uso esclusivo del progetto cofinanziato dal PSL nell'ambito del PSR Sicilia 2007-2013, valgono le considerazioni già espresse precedentemente. In particolare, nel caso di partecipazione a tali eventi, i costi sono quelli delle spese di viaggi e trasferte, per i quali valgono le condizioni già esplicitate precedentemente. Nel caso di organizzazione di tali eventi, invece, si tratta dei costi sostenuti per la loro realizzazione e tra cui rientrano sia le spese per viaggi e trasferte dei partecipanti ospiti (per i quali valgono le condizioni sopra specificate), che le spese di preparazione, accoglienza e gestione (sala, allestimenti particolari, servizi di reception, traduzioni, catering, impiantistica di supporto, ecc.).

Le spese per eventuali missioni all'estero devono essere preventivamente autorizzate dalla SAC. In mancanza della predetta autorizzazione, le spese per le missioni all'estero non saranno ritenute ammissibili nell'ambito dell'Asse 4 del PSR Sicilia 2007-2013.

Si ribadisce che le spese di cui al presente paragrafo devono comunque riferirsi al solo personale del GAL inserito nell'organizzazione del GAL, con compiti che prevedono i costi imputati.

Le spese del Responsabile di Piano devono essere autorizzate dal legale rappresentante del GAL.

17 Definizioni

Si riportano alcune definizioni di interesse comune, utili ad una comprensione omogenea delle tematiche connesse all'attuazione dell'Asse 4 "Attuazione dell'approccio Leader".

Asse

Un insieme coerente di misure direttamente preordinate alla realizzazione di obiettivi specifici che contribuiscono al conseguimento di uno o più obiettivi del PSR (art. 2. c) Reg. CE n. 1698/2005).

Autorità di gestione (AdG)

L'Autorità di gestione del Programma sviluppo rurale Sicilia 2007-2013, come definita dai regolamenti CE n. 1290/2005 e n. 1698/2005, è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma e, in particolare, delle attività indicate all'art. 75 del Reg. CE n. 1698/2005. L'Autorità di gestione è rappresentata dal Dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari.

Azione

Una serie di operazioni volte ad attuare una Misura dell'Asse 4 del PSR Sicilia 2007-2013. Con particolare riguardo alla misura 413, nel PSL ogni misura dell'Asse 3 "Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale" viene definita azione.

Bando/Avviso pubblico

Atto formale con il quale il GAL indice l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto per partecipare ad un regime di sostegno previsto da un intervento cofinanziato. Il bando indica le modalità di accesso, quelle di selezione, i fondi disponibili, le percentuali di contribuzioni e i vincoli e le limitazioni.

Beneficiario

Soggetto pubblico o privato, singolo o associato, responsabile dell'esecuzione delle operazioni o destinatario del sostegno, che, al pari delle aziende agricole, avrà un CUUA e farà quindi parte del sistema SIAN.

Centro di Assistenza Agricola (CAA)

Soggetti privati ai quali l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) delega compiti di istruttoria dei fascicoli aziendali delle imprese agricole o di altri soggetti pubblici o privati, oltre che di gestione delle domande che le medesime aziende presentano, a vario titolo, per l'accesso a specifiche misure di sostegno comunitario all'agricoltura.

Codice Identificativo progetto/operazione

È il codice che viene generato automaticamente dal Sistema informativo di monitoraggio e gestione al momento dell'ammissione al finanziamento e identifica in maniera univoca l'operazione. Tale codice, insieme al CUP ed al codice domanda AGEA, deve essere riportato, sia dall'Amministrazione che dal Beneficiario e/o attuatore, in tutti i documenti inerenti all'operazione stessa.

Codice unico di identificazione delle aziende agricole (CUAA)

Codice fiscale dell'azienda che a qualsiasi titolo intrattenga rapporti con la Pubblica Amministrazione. In ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della Pubblica Amministrazione il legale rappresentante è obbligato a indicare il CUAA dell'azienda. Gli uffici della Pubblica Amministrazione indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse errato, l'interessato è tenuto a comunicare alla Pubblica Amministrazione scrivente il corretto CUAA.

Codice Unico di Progetto (CUP)

Il CUP⁴ costituisce uno strumento che consente alla Pubblica Amministrazione, nelle sue varie articolazioni organizzative e territoriali, di identificare ogni progetto di investimento pubblico (che preveda cioè, in tutto o in parte, oneri a carico dei contribuenti), con una codifica valida per tutte le Amministrazioni e per i soggetti - pubblici e privati - coinvolti nel ciclo di vita dei progetti stessi, per seguirne, in prospettiva, l'evoluzione. La responsabilità della generazione del CUP è attribuita all'Organismo Pagatore (AGEA).

Domanda ammessa/ammissibile

Istanza ritenuta ammissibile a finanziamento dall'autorità competente; in materia di sviluppo rurale rientra nella predetta definizione anche la determinazione del contributo, premio o aiuto a seguito dell'istruttoria della domanda di aiuto o di pagamento per uno o più gruppi di misure o interventi.

Domanda di aiuto

La domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di sostegno (ai sensi dell'art. 3 del Regolamento CE n. 1975/2006). Per la presentazione della domanda di aiuto di tutte le "misure ad investimento" si utilizza un modello fac-simile, compilato e trasmesso on-line sul portale SIAN-AGEA (www.sian.it).

Domanda di pagamento

La domanda che un beneficiario presenta per ottenere il pagamento di un aiuto (ai sensi dell'art. 3 del Regolamento CE n. 1975/2006), sia esso un anticipo, un acconto o un saldo. Per la presentazione della domanda di pagamento di tutte le "misure ad investimento" si utilizza un modello fac-simile, compilato e trasmesso on-line sul portale SIAN-AGEA (www.sian.it).

Fascicolo aziendale

È costituito dalla raccolta della documentazione amministrativa relativa al beneficiario ed è conservato presso un CAA convenzionato con AGEA o presso la Regione. La costituzione del fascicolo aziendale è obbligatoria, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1 dicembre 1999. L'assenza del fascicolo aziendale e la mancata dichiarazione dei dati che ne consentono la costituzione e l'aggiornamento impediscono l'attivazione di qualsiasi procedimento. Il fascicolo viene redatto secondo le disposizioni emanate da AGEA con circolare ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 e ACIU.2007.237 del 6 aprile 2007 avente per oggetto "Manuale delle procedure del fascicolo aziendale - elementi comuni per i sistemi gestionali degli organismi pagatori" ed eventuali modifiche ed integrazioni. L'aggiornamento del fascicolo aziendale può essere effettuato in ogni momento, anche indipendentemente dall'attivazione di un procedimento. In tal caso, l'aggiornamento del fascicolo aziendale viene gestito come specifico procedimento. Tutta la documentazione da presentare deve tenere conto di quanto disposto dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e, in particolare, in caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, occorre ottemperare a quanto indicato rispettivamente negli articoli 46 e 47 del D.P.R. sopra citato.

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)

Strumento finanziario comunitario finalizzato alla promozione dello sviluppo rurale.

Fideiussione

La fideiussione, secondo quanto previsto dall'art. 1936 c.c., si costituisce mediante un contratto col quale un terzo, chiamato fideiussore, si obbliga personalmente verso il creditore, garantendo l'obbligazione altrui.

⁴ L'art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2003, prevede che a partire dal 1° gennaio 2003, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, deve essere dotato di un "Codice Unico di Progetto" (CUP), che le competenti amministrazioni richiedono per via telematica, secondo una procedura definita da CIPE, affinché tutti i pagamenti delle Amministrazioni pubbliche siano codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale.

Gruppi di Azione Locale (GAL)

Partenariati pubblico/privati aggregati, rappresentativi delle diverse realtà socio-economiche del territorio ed, in particolar modo, dei settori interessati dalla strategia di sviluppo locale prevista.

Immediata cantierabilità

Si riferisce ad una progettazione corredata da ogni parere, nulla-osta, autorizzazione e concessione, in modo da consentire l'immediato avvio dei lavori o l'attivazione delle procedure di affidamento degli stessi a seconda se trattasi di beneficiari privati o pubblici.

Impegno

Il vincolo o l'obbligo giuridico che grava sul destinatario del sostegno richiesto.

Misura

La Misura è costituita da una serie di operazioni volte ad attuare gli obiettivi dell'Asse 4 "Attuazione dell'approccio Leader" del PSR Sicilia 2007-2013.

Intervento

L'intervento è un'unità elementare, rappresentata da un progetto, contratto, accordo o un'altra azione, selezionata coerentemente con i criteri stabiliti dal Programma e attuata da uno o più beneficiari.

Organismo pagatore (O.P.)

L'organismo dello Stato membro che, per quanto riguarda i pagamenti da esso eseguiti, offre adeguate garanzie circa il controllo dell'ammissibilità delle spese sullo sviluppo rurale, la procedura di attribuzione degli aiuti, nonché la loro conformità alle norme comunitarie, prima di procedere all'ordine di pagamento. Nelle more della costituzione e del riconoscimento di ARSEA, istituita con legge reg.le n. 14 del 14/04/2006, in conformità alle norme esistenti, per la Regione Siciliana le funzioni di O.P. sono svolte dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA).

Pagamento

Modalità di liquidazione del corrispettivo per la cessione di beni e/o la fornitura di beni e/o servizi. Nello specifico, i pagamenti da considerare sono i seguenti:

- del GAL verso i propri fornitori, per le operazioni a "regia GAL";
- del beneficiario verso i propri fornitori, per le operazioni attuate con le modalità a "bando pubblico".

Pagamento ammesso

Contributo, premio o aiuto concesso al beneficiario, erogabile allo stesso in base alla domanda di pagamento presentata.

Piano di Sviluppo Locale (PSL)

Strategia di sviluppo locale elaborata dal GAL, contenente una serie coerente di interventi rispondenti agli obiettivi ed ai bisogni locali.

Piccole Medie Imprese (PMI)

Sono definite micro, piccole e medie imprese (PMI) le imprese che presentano i requisiti dimensionali (numero degli occupati, valore del fatturato, totale di stato patrimoniale) e i caratteri di autonomia definiti dalla Raccomandazione 2003/361/CE. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro.

Responsabile dell'Asse 4

È il Dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura.

Struttura per l'attuazione coordinata dell'Asse 4 (SAC)

Tale struttura è individuata nel Servizio IV "Interventi di sviluppo rurale ed azioni Leader" del dipartimento degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura.

Responsabile del procedimento

Il dirigente o il funzionario del comparto responsabile dell'operazione.

Soggetto attuatore intermedio

Il soggetto attuatore è rappresentato dalla struttura alla quale è affidata la gestione delle attività di carattere tecnico ed amministrativo rientranti nell'Asse 4 "Attuazione dell'approccio Leader", ossia il Gruppo di Azione Locale (GAL).

SIAN

Sistema informativo agricolo nazionale.

Soggetto delegato

Autorità o organismo delegato dall'Autorità di Gestione o dall'Organismo Pagatore o investito di competenze dalla Regione per adempiere agli obblighi derivanti dall'attuazione di un programma operativo.

Spesa pubblica

Qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni, la cui origine sia il bilancio dello Stato, di enti pubblici territoriali o della Comunità europea, e qualsiasi spesa analoga.

È assimilato ad un contributo pubblico qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni a carico del bilancio di organismi di diritto pubblico o associazioni di uno o più enti pubblici territoriali o organismi di diritto pubblico, ai sensi della Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, di lavori, di forniture e di servizi (art. 2. i) del Reg. CE n. 1698/2005).

Qualora il beneficiario dell'operazione sia un soggetto pubblico, la quota di compartecipazione alla spesa non è considerata spesa pubblica.

Sub-azione

Una serie di interventi volti ad attuare le Azioni.

Allegato 1 - Modello di richiesta pubblicazione

Intestazione del GAL

(completa di logo, indirizzo, riferimenti telefonici e e-mail)

Prot. n. _____

Palermo, _____

OGGETTO: Richiesta di pubblicazione nel sito istituzionale del PSR Sicilia 2007-2013.
Misura XXX⁵ - Azione X - ... *descrizione dei documenti che si trasmettono* ...

All'AREA 1
U.O. n. 6 – Coordinamento
Attività di Monitoraggio
Viale Regione Siciliana, 2771
90145 - Palermo

Con riferimento a quanto previsto dal Manuale delle disposizioni attuative e procedurali dell'Asse 4 "Attuazione dell'approccio Leader" del PSR Sicilia 2007-2013, si chiede la pubblicazione nei siti istituzionali del PSR e dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari del seguente avviso e dei documenti allegati.

NEWS:

Misura XXX - Azione X "XXXXXXXXXX" - ... testo del messaggio

Si allegano n. ___ file.

Il Rappresentante legale
(Indicare nome e cognome)

⁵ Per la Misura 413, indicare tra parentesi la Misura di riferimento dell'Asse 3.

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 3 marzo 2011.

Stagione balneare per l'anno 2011.**IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITÀ SANITARIE ED OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la direttiva C.E.E. n. 76/160 dell'8 dicembre 1975;

Visto l'art. 32 della legge n. 833/78;

Visto il D.P.R. n. 470/82 "Attuazione direttive C.E.E. n. 76/160 relative alla qualità delle acque di balneazione", così modificato dalla legge n. 422 del 29 dicembre 2000, art. 18;

Visto il D.M. Sanità del 29 gennaio 1992;

Vista la legge 30 maggio 2003, n. 121, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51;

Visto il decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la circolare interassessoriale sanità - territorio ed ambiente n. 1216 del 6 luglio 2007, concernente "Emergenza fioritura algale presso i litorali marino - costieri: linee di indirizzo sanitarie, attivazione del sistema di allerta e programma di monitoraggio ricognitivo - analitico";

Visto il decreto legislativo 11 luglio 2007, n. 94, recante attuazione della direttiva 2006/7/CEE, concernente la gestione delle acque di balneazione, nella parte relativa all'ossigeno disciolto;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE;

Visto il decreto interministeriale 30 marzo 2010, del Ministero della salute e Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, che definisce i criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e le specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo n. 116/08;

Vista la nota prot. DASOE/1/38540 del 18 ottobre 2010, con la quale è stato richiesto ai direttori dei laboratori di sanità pubblica delle AA.SS.PP della Sicilia, di relazionare in merito a: 1) tratti di mare e di costa non balneabili per inquinamento; 2) tratti di mare e di costa non balneabili per altri motivi; 3) tratti di mare temporaneamente non balneabili; 4) tratti di mare e di costa interessati da immissioni; 5) acquisizione di dati ed informazioni su eventuali opere di risanamento attuate per i tratti di mare e di costa vietati alla balneazione;

Viste le note di riscontro alla nota prot. DASOE/1/38540 del 18 ottobre 2010 trasmesse dai laboratori di sanità pubblica delle AA.SS.PP;

Considerato che ai sensi dell'art.1 del decreto interministeriale 30 marzo 2010, in attuazione dell'art. 4 del decreto legislativo n. 116/08, rientrano tra le competenze della Regione Sicilia:

- a) l'individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio;
- b) l'istituzione e l'aggiornamento del profilo delle acque di balneazione;
- c) l'istituzione di un programma di monitoraggio prima dell'inizio di ogni stagione balneare;
- d) la classificazione delle acque di balneazione;
- e) l'aggiornamento dell'elenco delle acque di balneazione;

- f) la facoltà di ampliare o ridurre la stagione balneare;
- g) azioni volte alla rimozione delle cause di inquinamento ed al miglioramento delle acque di balneazione;
- h) l'informazione al pubblico ai sensi dell'art.15 del decreto legislativo n. 116/08.

Considerato che il decreto di valutazione delle acque di mare destinate alla balneazione come previsto dal decreto legislativo n. 116/08, deve essere portato a conoscenza delle amministrazioni comunali interessate, prima dell'inizio della stagione balneare 2011, per l'adozione dei provvedimenti previsti ai sensi dell'art.5 del decreto legislativo n. 116/08;

Ritenuto necessario provvedere alla rivalutazione delle acque di mare e di dover individuare e classificare i tratti di mare secondo i criteri stabiliti con il decreto interministeriale 30 marzo 2010, in attuazione del decreto legislativo n. 116/08;

Ritenuto di dover individuare le zone di mare e di costa preclusi alla balneazione, per inquinamento o per altri motivi;

Considerato opportuno dare puntuale applicazione a quanto previsto dagli articoli 2-3-4-6 ed all'allegato D del decreto interministeriale 30 marzo 2010, in attuazione del decreto legislativo n. 116/08, relativamente alla stagione balneare 2011;

Decreta:

Art. 1

La stagione balneare per il corrente anno ha inizio l'1 maggio 2011 e ha termine il 30 settembre 2011.

Art. 2

Il periodo di campionamento ha inizio l'1 aprile 2011 e ha termine il 30 settembre 2011.

Art. 3

Ai sensi dell'art.2 del decreto interministeriale 30 marzo 2010, in attuazione dell'art. 4 del decreto legislativo n. 116/08 per la stagione balneare 2011, sono individuati e classificati "non adibiti alla balneazione" i tratti di mare e di costa indicati negli allegati, da 1 a 9 relativi ad ogni provincia, che costituiscono parte integrante al presente decreto.

Art. 4

Tutti i tratti di mare e di costa già vietati alla balneazione per inquinamento, ai sensi degli ex artt. n. 7 ed 8 del DPR n. 470/82 e successive modifiche ed integrazioni, con il presente decreto possono essere soppresse e rideterminate, solo a seguito di comunicazione, da parte dei sindaci dei comuni interessati, "della messa in atto delle misure di risanamento e/o consolidamento" dell'area interessata e l'effettuazione dei campioni di acqua di mare, così come previsto dall'art.2 del decreto interministeriale 30 marzo 2010.

Art. 5

Ai sensi dell'art.6 del decreto interministeriale 30 marzo 2010, in attuazione dell'art. 4 del decreto legislativo n. 116/08, per la stagione balneare 2011, sono individuati e classificati "balneabili" i tratti di mare e di costa relativi ad ogni provincia resi visionabili attraverso il sito www.portaleacque.it del Ministero della salute.

Art. 6

I laboratori di sanità pubblica delle AA.SS.PP della Sicilia hanno l'obbligo di comunicare, con la massima tempestività, ai sindaci dei comuni rivieraschi, i tratti di mare non balneabili individuati, specificando il motivo della non balneabilità, l'estensione e le coordinate geografiche, per l'emissione, ai sensi dell'art.6, comma 4, del decreto interministeriale 30 marzo 2010, in attuazione degli articoli 5 e 15 del decreto legislativo n. 116/08, delle ordinanze di divieto di balneazione; tale comunicazione va inviata anche al direttore del dipartimento di prevenzione dell'A.S.P., competente per territorio.

Art. 7

Viene richiamato l'obbligo, ai sindaci dei comuni rivieraschi della Sicilia, di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza previsti dell'art. 6, comma 4, del decreto interministeriale 30 marzo 2010, in attuazione dell'art. 15 del decreto legislativo n. 116/08, ivi compreso quello dell'affissione dei cartelli di divieto della balneazione, che devono essere metallici, in numero adeguato e posizionati in aree facilmente visibili, oltre che per quelle precluse alla balneazione, anche per le zone di costa e di mare temporaneamente vietate, verificatesi durante la stagione balneare in corso, provvedendo altresì all'adozione di tutti i provvedimenti atti ad eliminare le cause di inquinamento delle stesse, dandone immediata comunicazione al Ministero della salute, al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, all'Assessorato regionale della salute e segnatamente al dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico, all'Assessorato regionale territorio ed ambiente, al direttore del dipartimento di prevenzione dell'A.S.P., al direttore del laboratorio di sanità pubblica dell'A.S.P. e al direttore del dipartimento provinciale ARPA territorialmente competente.

Sarà cura, altresì, dei Sindaci dei comuni rivieraschi interessati, implementare l'informazione della popolazione con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo.

Art. 8

Le ordinanze previste dall'art. 6 del presente decreto devono specificare il motivo del divieto, l'estensione del tratto e le coordinate geografiche e devono essere trasmesse al Ministero della salute, al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, all'Assessorato regionale della salute e segnatamente al dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico, al direttore del dipartimento di prevenzione dell'A.S.P., al laboratorio di sanità pubblica dell'A.S.P. e al dipartimento provinciale ARPA territorialmente competente.

Le predette ordinanze devono essere eseguite entro e non oltre il 30 aprile 2011.

Art. 9

A far data dall'1 maggio 2011, i direttori dei dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.PP hanno l'obbligo di accertarsi e di vigilare che le ordinanze siano state emanate ed eseguite con le modalità ed i tempi stabiliti negli articoli precedenti, avvalendosi dei tecnici di prevenzione e dell'ambiente, con la qualifica di U.P.G.

La mancata adozione dell'ordinanza di divieto e/o dell'apposizione dei relativi cartelli dovrà essere segnalata all'autorità giudiziaria competente.

Art. 10

Relativamente agli adempimenti di cui agli articoli 2 e 6 del decreto interministeriale 30 marzo 2010, in attuazione degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 116/08, i direttori dei laboratori di sanità pubblica delle AA.SS.PP della Sicilia, ai fini dell'effettuazione delle determinazioni analitiche previste nell'allegato A del decreto interministeriale 30 marzo 2010, concorderanno con i rispettivi direttori dei dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.PP. interessati, il calendario di monitoraggio, che dovrà essere inserito nel Portale Acque di balneazione e trasmesso all'Assessorato regionale della salute e segnatamente al dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico, nonché un programma per l'esecuzione ed il trasporto dei campioni di acqua di mare, avvalendosi dei tecnici di prevenzione e dell'ambiente, con la qualifica di U.P.G., la cui individuazione dovrà essere concordata con i direttori generali e sanitari delle AA.SS.PP. territorialmente competenti.

Art. 11

Il monitoraggio dei parametri indicati nell'allegato A del decreto interministeriale 30 marzo 2010, dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dall'art. 2 del sopra citato decreto; provvedendo ad eseguire un campionamento mensile di routine, al punto di prelievo individuato, all'interno di ciascuna area di balneazione, dove si prevede il maggior afflusso di bagnanti.

I direttori dei laboratori di sanità pubblica dovranno comunicare, con cadenza mensile, all'Assessorato della salute e segnatamente al dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico, i risultati analitici dei punti campionati ed ogni eventuale comunicazione inerente anomalie riscontrate.

Art. 12

Il campionamento potrà essere effettuato entro e non oltre quattro giorni dalla data indicata nel calendario di monitoraggio.

In caso di situazioni anomale, il programma di monitoraggio può essere sospeso e viene ripreso appena possibile, dopo il termine della situazione anomala, prelevando nuovi campioni in sostituzione di quelli mancanti.

La sospensione del programma di monitoraggio deve essere comunicato, indicandone le ragioni, all'Assessorato regionale della salute e segnatamente al dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico.

In caso di inquinamento di breve durata dovrà essere effettuato un campione aggiuntivo, che non fa parte della serie di dati sulla qualità delle acque, ma per confermare la fine dell'evento, così come previsto al comma 5 del decreto legislativo n. 116/08.

Art. 13

Qualora nel corso della stagione balneare si dovessero verificare le condizioni che comportino l'individuazione di tratti di mare temporaneamente vietate alla balneazione, ai sensi dell'art. 5, comma b), del decreto legislativo n. 116/08, i direttori dei laboratori di sanità pubblica delle AA.SS.PP della Sicilia dovranno comunicare ai sindaci le coordinate delle zone da sottoporre a divieto.

In mancanza della comunicazione delle coordinate geografiche, la zona da sottoporre a divieto temporaneo dovrà considerarsi quella di pertinenza del punto di campionamento.

Art. 14

I sindaci, relativamente per i punti di balneazione previsti all'art. 13, dovranno relazionare l'Assessorato del territorio e dell'ambiente, l'Assessorato della salute - Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico, il laboratorio di sanità pubblica dell'A.S.P. e il dipartimento provinciale ARPA territorialmente competenti della Sicilia, sulle opere di risanamento previste e finalizzate alla rimozione delle cause che ne hanno determinato la temporanea chiusura ed al recupero della balneabilità del tratto di mare e di costa interessato, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2, commi 5 e 7, del decreto interministeriale 30 marzo 2010 e nel rispetto degli obblighi comunitari.

Art. 15

Per quanto attiene la problematica relativa al fenomeno di fioritura algale nei tratti marino-costieri, si rimanda alle direttive impartite dall'art.3, dall'allegato B e dall'allegato C del decreto interministeriale 30 marzo 2010 e dalla

circolare interassessoriale sanità - territorio ed ambiente n. 1216 del 6 luglio 2007.

Art. 16

Fanno parte del presente decreto n. 10 allegati, di cui dall'1 all'8 per i tratti di mare e di costa "non adibiti alla balneazione" relativi ad ogni provincia, l'allegato 9 per i tratti di mare e di costa "vincolati a parco od oasi naturale" e l'allegato 10 relativo alla revisione dei punti di campionamento.

Art. 17

Per quanto non specificatamente previsto nel presente decreto, si rimanda al decreto interministeriale 30 marzo 2010 in attuazione del decreto legislativo n. 116/08.

Art. 18

Il presente decreto verrà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione in parte I^A.

Palermo, 3 marzo 2011.

BORSELLINO

Allegato 1 - Trapani

PROVINCIA DI TRAPANI

Tratti di mare e di costa non adibiti alla balneazione

| N. | Descrizione zona | Comune | Codice punto | Lunghezza tratto (metri) | Direzione N-S-E-O | Coordinate geografiche WGS 84 a 4 cifre decimali | | | |
|----|---|-----------|--------------|--------------------------|-------------------|--|---------|-------------|---------|
| | | | | | | Inizio tratto | | Fine tratto | |
| | | | | | | Lat. | Long. E | Lat. | Long. E |
| 1 | Foce Torrente "Canalotto" | Alcamo | | 200 | 100mE-100m W | 38,0321 | 12,9498 | 38,0315 | 12,9475 |
| 2 | Villaggio Annamaria foce del torrente Linciasella | Valderice | | 740 | 200mE-540mW | 38,0679 | 12,6148 | 38,0652 | 12,6079 |
| 3 | Levanzo - Cala Dogana | Favignana | | 710 | | 38,8849 | 12,3397 | 37,9864 | 12,3422 |

Tratti di mare e di costa non adibiti alla balneazione per altri motivi

| N. | Descrizione zona | Comune | Codice punto | Lunghezza tratto (metri) | Direzione N-S-E-O | Coordinate geografiche WGS 84 a 4 cifre decimali | | | |
|----|------------------------|------------------|--------------|--------------------------|-------------------|--|---------|-------------|---------|
| | | | | | | Inizio tratto | | Fine tratto | |
| | | | | | | Lat. | Long. E | Lat. | Long. E |
| 1 | Porto di Castellammare | Castellammare | | 1.800 | | 38,0335 | 12,8766 | 38,0293 | 12,8811 |
| 2 | Porto di San Vito | San Vito Lo Capo | | 530 | | 38,1793 | 12,7327 | 37,1825 | 12,7327 |
| 3 | Porto di Trapani | Trapani | | 4.900 | | 38,0149 | 12,4977 | 37,0096 | 12,5075 |
| 4 | Porto di Marsala | Marsala | | 1.500 | | 38,7922 | 12,4325 | 37,7866 | 12,4392 |
| 5 | Porto di Mazara | Mazara | | 3.000 | | 38,6567 | 12,5857 | 37,6472 | 12,5828 |

COPIA
NON

PROVINCIA DI PALERMO

Tratti di mare e di costa non adibiti alla balneazione

| N. | Descrizione zona | Comune | Codice punto | Lunghezza tratto (metri) | Direzione N-S-E-O | Coordinate geografiche WGS 84 a 4 cifre decimali | | | |
|----|--|---------------------|--------------|--------------------------|-------------------|--|---------|-------------|---------|
| | | | | | | Inizio tratto | | Fine tratto | |
| | | | | | | Lat. | Long. E | Lat. | Long. E |
| 1 | Da fine porto a 100 m. ovest Colonia De Gasperi | Balestrate | | 800 | | 38,0543 | 13,0069 | 38,0566 | 13,0153 |
| 2 | 200 m. ovest Torrente Pinto - Foce Fiume Nocella | Trappeto | | 1.100 | | 38,0780 | 13,0625 | 38,0852 | 13,0735 |
| 3 | Foce Fiume Nocella - 500 m. est Fiume Nocella | Terrasini | | 500 | | 38,0852 | 13,0735 | 38,0881 | 13,0782 |
| 4 | Da lungomare C. Colombo n. civ. 963/b a foce Torrente Ciachea | Carini | | 5.600 | | 38,1707 | 13,1635 | 38,1789 | 13,2239 |
| 5 | Da Foce Torrente Ciachea a 500 m. ovest via Kennedy | Capaci | | 880 | | 38,1789 | 13,2239 | 38,1829 | 13,2326 |
| 6 | Da 100 m. ovest Torre in Terra a 100 m. est | Isola delle Femmine | | 200 | | 38,2031 | 13,2444 | 38,1219 | 13,1666 |
| 7 | 100 m. ovest via Virgilio - Via Barcarello n. c. 5d | Palermo | | 300 | | 38,2010 | 13,2759 | 38,2031 | 13,2780 |
| 8 | Da 100 m. ovest Sbocco Ferro di Cavallo Locamare a 100 m. est | Palermo | | 200 | | 38,2084 | 13,3288 | 38,2068 | 13,3283 |
| 9 | Da 100 m. ovest a 100 m. est Sbocco Ferro di Cavallo Lauria | Palermo | | 200 | | 38,1976 | 13,3354 | 38,1973 | 13,3371 |
| 10 | Via C. Colombo 886 - 50 m. ovest molo Vergine Maria | Palermo | | 600 | | 38,1976 | 13,3672 | 38,1711 | 13,3691 |
| 11 | Da fine porto S. Erasmo a inizio Porto Bandita | Palermo | | 3.700 | | 38,1125 | 13,3793 | 38,0982 | 13,4160 |
| 12 | Da fine porto Bandita a Lido Olimpo | Palermo | | 2.500 | | 38,0987 | 13,4176 | 38,0949 | 13,4445 |
| 13 | Lido Olimpo per 760 m. est | Palermo | | 760 | | 38,0949 | 13,4445 | 38,0949 | 13,4532 |
| 14 | 200 m. ovest Fiume Eleuterio - Foce Fiume Eleuterio | Ficarazzi | | 200 | | 38,0995 | 13,4788 | 38,0999 | 13,4809 |
| 15 | Foce Fiume Eleuterio - 100 m. est Fiume Eleuterio | Bagheria | | 100 | | 38,0999 | 13,4809 | 38,1003 | 13,4821 |
| 16 | 200 m. ovest Piazzale Prime Rocche 300 m. est Spiaggia Sarello | Bagheria | | 1.000 | | 38,1044 | 13,4950 | 38,1076 | 13,5044 |
| 17 | 100 m. ovest cantiere S. Elia - 250 m. est Punta S. Nicolichia | Santa Flavia | | 500 | | 38,0964 | 13,5398 | 38,0934 | 13,5005 |
| 18 | Da 100 m. ovest P.d.P 72 (Fondachello) a 200 m. est | Santa Flavia | | 300 | | 38,0671 | 13,5365 | 38,0646 | 13,5380 |
| 19 | 250 m. ovest contrada Celso a foce Fiume Milicia | Casteldaccia | | 1.200 | | 38,0580 | 13,5406 | 38,0518 | 13,5511 |
| 20 | Foce Fiume Milicia-Marina del Ponte 4 | Altavilla Milicia | | 200 | | 38,0518 | 13,5511 | 38,0502 | 13,5524 |
| 21 | Da 400 m. ovest San Nicola L'Arena a inizio porto | Trabia | | 400 | | 38,0182 | 13,6110 | 38,0170 | 13,6149 |
| 22 | Da fine porto Trabia a 400 m. est Pescatore | Trabia | | 900 | | 38,9980 | 13,6520 | 38,9952 | 13,6605 |
| 23 | 400 m. ovest Fiume S. Leonardo 400 m. est Fiume S. Leonardo | Termini Imerese | | 800 | | 38,9936 | 13,6854 | 38,9913 | 13,6932 |
| 24 | 50 m. ovest inizio lungomare piazza C. Colombo | Cefalù | | 50 | | 38,0382 | 13,0192 | 38,0377 | 13,0193 |

Tratti di mare e di costa non adibiti alla balneazione per altri motivi

| N. | Descrizione zona | Comune | Codice punto | Lunghezza tratto (metri) | Direzione N-S-E-O | Coordinate geografiche WGS 84 a 4 cifre decimali | | | |
|----|---|---------------------|--------------|--------------------------|-------------------|--|---------|-------------|---------|
| | | | | | | Inizio tratto | | Fine tratto | |
| | | | | | | Lat. | Long. E | Lat. | Long. E |
| 1 | Porto di Balestrate | Balestrate | | 340 | | 38,0533 | 13,0028 | 38,0545 | 13,0064 |
| 2 | Porto di Trappeto | Trappeto | | 300 | | 38,0699 | 13,0369 | 38,0715 | 13,0397 |
| 3 | Porto di Terrasini | Terrasini | | 500 | | 38,1560 | 13,0814 | 38,1595 | 13,0839 |
| 4 | Da Magaggiari a Torre dell'Orsa - Zona aeroportuale | Cinisi | | 7.230 | | 38,1631 | 13,0853 | 38,1883 | 13,1280 |
| 5 | Porticciolo Sferracavallo | Palermo | | 350 | | 38,1991 | 13,2754 | 38,2006 | 13,2741 |
| 6 | Porto Isola delle Femmine | Isola delle Femmine | | 500 | | 38,2012 | 13,2467 | 38,2002 | 13,2482 |
| 7 | Porto Fossa del Gallo | Palermo | | 370 | | 38,2148 | 13,3228 | 38,2166 | 13,3230 |
| 8 | Porto di Mondello | Palermo | | 300 | | 38,2056 | 13,3276 | 38,2068 | 13,3282 |
| 9 | Porto dell'Addaura | Palermo | | 780 | | 38,1915 | 13,3498 | 38,1912 | 13,3549 |
| 10 | Da porto Vergine Maria a porto Sant'Erasmo | Palermo | | 6.950 | | 38,1662 | 13,3691 | 38,1125 | 13,3793 |
| 11 | Porto Bandita | Palermo | | 250 | | 38,0982 | 13,4157 | 38,0987 | 13,4176 |
| 12 | Zona portuale | S. Flavia | | 1.200 | | 38,0934 | 13,5405 | 38,0860 | 13,5391 |
| 13 | Porto San Nicola L'Arena - Zona portuale | Trabia | | 708 | | 38,0166 | 13,6144 | 38,0111 | 13,6214 |
| 14 | Porticciolo Trabia | Trabia | | 300 | | 37,9997 | 13,6490 | 38,9980 | 13,6518 |
| 15 | Da Solfara zona Portuale a Zona industriale Torre Battilamano | Termini Imerese | | 11.031 | | 37,9900 | 13,7033 | 38,9768 | 13,8051 |
| 16 | Porto | Cefalù | | 3.020 | | 38,0382 | 14,0192 | 38,0357 | 14,0337 |
| 17 | Porto | Ustica | | 325 | | 38,7085 | 13,1985 | 38,7059 | 13,1953 |

Allegato 3 - Messina

PROVINCIA DI MESSINA

Tratti di mare e di costa non adibiti alla balneazione

| N. | Descrizione zona | Comune | Codice punto | Lunghezza tratto (metri) | Direzione N-S-E-O | Coordinate geografiche WGS 84 a 4 cifre decimali | | | |
|----|--|---------------------------|--------------|--------------------------|-------------------|--|---------|-------------|---------|
| | | | | | | Inizio tratto | | Fine tratto | |
| | | | | | | Lat. | Long. E | Lat. | Long. E |
| 1 | 150 m. N Fiume Alcantara | Giardini Naxos | | 150 | nord | | | | |
| 2 | Foce torrente Lardera Torrente S. Filippo 200 m. sud Torrente S. Filippo XXIV Artiglieria - Gazzi Via San Cosimo | Messina | | 6.500 | | 38,1337 | 15,5252 | = | = |
| 3 | 50 m. Osp. Reg. Margherita - 50 m. torrente Annunziata | Messina | | 350 | | = | = | 38,1102 | 15,3145 |
| 4 | 100 m. est Foce torrente Boncoddo | Rometta | | 100 | est | 38,2296 | 15,3939 | 38,2299 | 15,3950 |
| 5 | 100 m. ovest Foce Torrente Boncoddo | Spadafora | | 100 | ovest | 38,2293 | 15,3929 | 38,2289 | 15,3919 |
| 6 | Da Foce torrente Senia a Foce Torrente Fondachello | Valdina | | 300 | | 38,2186 | 15,3572 | 38,2179 | 15,3544 |
| 7 | 300 m. ovest Foce torrente Fondachello | Torregrotta | | 300 | ovest | 38,2179 | 15,3544 | 38,2170 | 15,3511 |
| 8 | Scarico troppo pieno Villa Crisafulli a Foce Torrente Termini | Barcellona Pozzo di Gotto | | 1.400 | | 38,1601 | 15,1834 | = | = |
| 9 | Da Foce torrente Termini a 100 m. ovest lido contrada Marchesana | Terme Vigliatore | | 1.350 | | = | = | 38,1519 | 15,1712 |
| | | | | | | 38,1519 | 15,1712 | = | = |
| | | | | | | = | = | 38,1452 | 15,1570 |

| N. | Descrizione zona | Comune | Codice punto | Lunghezza tratto (metri) | Direzione N-S-E-O | Coordinate geografiche WGS 84 a 4 cifre decimali | | | |
|----|---|--------------------------|--------------|--------------------------|-------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Inizio tratto | | Fine tratto | |
| | | | | | | Lat. | Long. E | Lat. | Long. E |
| 10 | Da Foce torrente Elicona a 200 m. est foce torrente Elicona | Falcone | | 200 | | 38,1275 = | 15,0688 = | = 38,1261 | = 15,0703 |
| 11 | Da 200 m. est Foce torrente Ciaramisello a 250 m. ovest foce torrente Ciaramisello | Santo Stefano Camastra | | 450 | est ovest | 38,1275 = | 14,0688 = | = 38,1261 | = 14,0703 |
| 12 | Da 250 m. est torrente Zappulla a 200 m. ovest depuratore Capri Leone | Capo d'Orlando Torrenova | | 1800 | | | | | |
| 13 | 100 m. sud canale lago Piccolo Torre Faro 350 m. nord canale lago Piccolo Torre Faro | Messina | | 450 | | 38,2726 = | 15,6362 = | = 38,2725 | = 15,6328 |
| 14 | 150 m. est Vallone Cannemalata a 150 m. ovest Vallone Cannemalata | S. Agata Militello | | 300 | est ovest | Zona di pertinenza | | | |
| 15 | Da 100 m. est collettore contrada Acquitta a 100 m ovest collettore contrada Acquitta | Terme Vigliatore | | 200 | est ovest | 38,1338 = | 15,1257 = | = 38,1328 | = 15,1238 |
| 16 | 150 m. est depuratore frazione Torremuzza a 100 m. ovest depuratore frazione Torremuzza | Motta d'Affermo | | 200 | | Zona di pertinenza | | | |
| 17 | Foce torrente San Antonio | Taormina | | 200 | | Zona di pertinenza | | | |

Tratti di mare e di costa non adibiti a balneazione per altri motivi

| N. | Descrizione zona | Comune | Codice punto | Lunghezza tratto (metri) | Direzione N-S-E-O | Coordinate geografiche WGS 84 a 4 cifre decimali | | | |
|----|---|----------------------|---------------|--------------------------|-------------------|--|---------|-------------|---------|
| | | | | | | Inizio tratto | | Fine tratto | |
| | | | | | | Lat. | Long. E | Lat. | Long. E |
| 1 | Da lato est porto a lato ovest porto | Sant'Agata Militello | Area portuale | 680 | | 38,0703 | 14,3572 | 38,0717 | 14,6153 |
| 2 | Da lato est porto a lato ovest porto | Capo d'Orlando | Area portuale | 752 | | 38,1549 | 14,7753 | 38,1559 | 15,7669 |
| 3 | Da lato est porto a lato ovest porto | Furnari | Area portuale | 250 | | 38,1269 | 15,1127 | 38,1257 | 15,1102 |
| 4 | Da lato nord porto a lato sud porto | Milazzo | Area portuale | 1.530 | | 38,2223 | 15,2436 | 38,2121 | 15,2484 |
| 5 | Da lato est porto a raffineria a lato ovest | Milazzo | Area portuale | 1.606 | | 38,2071 | 15,2749 | 38,2088 | 15,2575 |
| 6 | Da via Brasile a fiumara Portalegna | Messina | Area portuale | 8.303 | | 38,2120 | 15,5622 | 38,1828 | 15,5623 |
| 7 | Dal civico 147 lungomare a 100 m. N Capo Schisò | Giardini Naxos | Area portuale | 545 | | 37,8079 | 15,2588 | 37,8231 | 15,2763 |
| 8 | Da lato nord porto a lato sud porto | Lipari | Area portuale | 1.025 | | 38,4671 | 14,9582 | 38,4633 | 14,9568 |
| 9 | Da sorgente termale a inizio spiaggia porto Levante | Vulcano | Area portuale | 225 | | 38,4156 | 14,9608 | 38,4139 | 14,9602 |

Allegato 4 - Catania

PROVINCIA DI CATANIA

Tratti di mare e di costa non adibiti alla balneazione

| N. | Descrizione zona | Comune | Codice punto | Lunghezza tratto (metri) | Direzione N-S-E-O | Coordinate geografiche WGS 84 a 4 cifre decimali | | | |
|----|--|-------------|--------------|--------------------------|-------------------|--|---------|-------------|---------|
| | | | | | | Inizio tratto | | Fine tratto | |
| | | | | | | Lat. | Long. E | Lat. | Long. E |
| 1 | Confine nord prov. Catania - Fiume Alcantara sud | Calatabiano | | 630 | 630 m S | 37,8070 | 15,2577 | 37,8030 | 15,2522 |
| 2 | Torrente Minissale | Calatabiano | | 75 | 25 m N-50 m S | 37,7957 | 15,2443 | 37,7951 | 15,2439 |
| 3 | Torrente Anguillara | Mascali | | 600 | 300 m N-300 m S | 37,7554 | 15,2129 | 37,7505 | 15,2100 |

Allegato 4 - Catania

PROVINCIA DI CATANIA

Tratti di mare e di costa non adibiti alla balneazione

| N. | Descrizione zona | Comune | Codice punto | Lunghezza tratto (metri) | Direzione N-S-E-O | Coordinate geografiche WGS 84 a 4 cifre decimali | | | |
|----|---|-------------|--------------|--------------------------|-------------------|--|---------|-------------|---------|
| | | | | | | Inizio tratto | | Fine tratto | |
| | | | | | | Lat. | Long. E | Lat. | Long. E |
| 4 | Torrente Macchia - confine sud comune Mascali | Mascali | | 575 | 225 m N-Conf.Com. | 37,7418 | 15,2056 | 37,7368 | 15,2048 |
| 5 | Conf. nord Riposto - Scarico via Colombo 150 m. sud | Riposto | | 150 | Conf.Com.-150 m S | 37,7368 | 15,2048 | 37,7350 | 15,2053 |
| 6 | Capomulini sbocco via Gurne | Acireale | | 45 | 25 m N - 20 m S | 37,5795 | 15,1772 | 37,5792 | 15,1771 |
| 7 | Capomulini inizio via Garitta - fine baia | Acireale | | 280 | | 37,5755 | 15,1716 | 37,5740 | 15,1695 |
| 8 | Acitrezza, immissione porto vecchio via Marina | Acicastello | | 450 | 250 m N | 37,5668 | 15,1648 | 37,5647 | 15,1628 |
| 9 | Imm. lungomare Scardamiano - porto Acicastello | Acicastello | | 100 | 50 m N - 50 m S | 37,5569 | 15,1500 | 37,5562 | 15,1489 |
| 10 | Immissione canale di cintura - via dei Villini a Mare | Catania | | 30 | 15 m N - 15 m S | 37,5317 | 15,1206 | 37,5316 | 15,1205 |
| 11 | Immissione piazza Europa | Catania | | 30 | 15 m N - 15 m S | 37,5173 | 15,1085 | 37,5170 | 15,1087 |
| 12 | Stazione Centrale - porto Catania limite nord | Catania | | 350 | | 37,5055 | 15,0993 | 37,5032 | 15,0966 |
| 13 | Porto Catania limite sud - Torrente Acquicella 350 m. s | Catania | | 620 | 350 m S | 37,4892 | 15,0908 | 37,4846 | 15,0867 |

Tratti di mare e di costa non adibiti alla balneazione per altri motivi

| N. | Descrizione zona | Comune | Codice punto | Lunghezza tratto (metri) | Direzione N-S-E-O | Coordinate geografiche WGS 84 a 4 cifre decimali | | | |
|----|-------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------|-------------------|--|---------|-------------|---------|
| | | | | | | Inizio tratto | | Fine tratto | |
| | | | | | | Lat. | Long. E | Lat. | Long. E |
| 1 | Porto di Riposto | Riposto | | 760 | N - S | 37,7334 | 15,2058 | 37,7275 | 15,2097 |
| 2 | Porticciolo Torre Archirafi | Riposto | | 30 | N - S | 37,7086 | 15,2183 | 37,7084 | 15,2184 |
| 3* | Timpa di Torre Archirafi | Riposto | | 2.300 | N - S | 37,7015 | 15,2148 | 37,6833 | 15,2026 |
| 4 | Porticciolo di Pozzillo | Acireale | | 250 | N - S | 37,6612 | 15,1967 | 37,6597 | 15,1977 |
| 5 | Porticciolo di Stazzo | Acireale | | 380 | N - S | 37,6484 | 15,1935 | 37,6468 | 15,1904 |
| 6 | Porticciolo di Santa Tecla | Acireale | | 220 | N - S | 37,6394 | 15,1827 | 37,6389 | 15,1814 |
| 7 | Porticciolo di Santa Maria la Scala | Acireale | | 300 | N - S | 37,6187 | 15,1750 | 37,6166 | 15,1733 |
| 8 | Porto di Acitrezza | Acicastello | | 460 | N - S | 37,5647 | 15,1628 | 37,5607 | 15,1621 |
| 9 | Porticciolo di Acicastello | Acicastello | | 80 | N - S | 37,5562 | 15,1489 | 37,5556 | 15,1488 |
| 10 | Porticciolo di Ognina | Catania | | 800 | N - S | 37,5315 | 15,1152 | 37,5281 | 15,1161 |
| 11 | Porticciolo San Giovanni Li Cuti | Catania | | 220 | N - S | 37,5197 | 15,1111 | 37,5193 | 15,1091 |
| 12 | Porto di Catania | Catania | | 1.900 | N - S | 37,5032 | 15,0966 | 37,4892 | 15,0908 |

* Ordinanza sindacale.

PROVINCIA DI SIRACUSA

Tratti di mare e di costa non adibiti alla balneazione

| N. | Descrizione zona | Comune | Codice punto | Lunghezza tratto (metri) | Direzione N-S-E-O | Coordinate geografiche WGS 84 a 4 cifre decimali | | | |
|----|--|------------|--------------|--------------------------|-------------------|--|---------|-------------|---------|
| | | | | | | Inizio tratto | | Fine tratto | |
| | | | | | | Lat. | Long. E | Lat. | Long. E |
| 1 | Da lato est canale di Brucoli a 200 m. sud scarico fognario Brucoli | Augusta | | 220 | E - S | 37,2865 | 15,1857 | 37,2853 | 15,1877 |
| 2 | Da 200 m. nord scarico Enel a confine nord comune Melilli (scarico Sardamag) | Priolo | | 2.100 | N - S | 37,1429 | 15,2199 | 37,1258 | 15,2244 |
| 3 | Faro Rosso di Porto Fossa fino a km.1 sud punto 42 | Pachino | | 2.000 | N - S | 36,7328 | 15,1219 | 36,7184 | 15,1217 |
| 4 | Da 200 m. nord a 200 m. sud scarico fognario | Porto Palo | | 400 | N - S | 36,6811 | 15,1394 | 36,6772 | 15,1364 |
| 5 | Km. 0.6 sud punto 48 a km. 0.50 nord punto 88 | Porto Palo | | 1.000 | N - S | 36,6731 | 15,1167 | 36,6661 | 15,1089 |
| *6 | Da sud punto 146 a nord punto 144 Avola | Avola | | 1.300 | N - S | 36,8992 | 15,1458 | 36,8894 | 15,1444 |
| 7 | Da punto 56 alla foce del fiume Asinaro | Avola | | 200 | N - S | 36,8776 | 15,1367 | 36,8760 | 15,1371 |
| 8 | Porto Grande di SR - Da fine Cala Muraglia Rossa (lato W) a punta Castelluccio | Siracusa | | 8.088 | S - N - W - S | 37,0522 | 15,2964 | 37,0411 | 15,3083 |
| 9 | Dalla foce fiume Asinaro al punto di balneazione 57 | Noto | | 200 | N - S | 36,8760 | 15,1371 | 36,8749 | 15,1383 |

* Scarico fognario comunale.

Tratti di mare e di costa non adibiti alla balneazione per altri motivi

| N. | Descrizione zona | Comune | Codice punto | Lunghezza tratto (metri) | Direzione N-S-E-O | Coordinate geografiche WGS 84 a 4 cifre decimali | | | |
|------|--|------------|--------------|--------------------------|-------------------|--|---------|-------------|---------|
| | | | | | | Inizio tratto | | Fine tratto | |
| | | | | | | Lat. | Long. E | Lat. | Long. E |
| ***1 | Da sponda SX foce fiume S. Leonardo a 100 m. sud Punto di balneazione 51 | Carlentini | | 100 | S-N | 37,3450 | 15,0928 | 37,3439 | 15,0931 |
| ***2 | Da sponda DX foce fiume S. Leonardo a 200 m. nord Punto 3 | Augusta | | 300 | N-S | 37,3439 | 15,0931 | 37,3414 | 15,0936 |
| ***3 | Da 500 m. sud punto 3 a 950 m. nord punto 6 | Augusta | | 1.910 | N-S | 37,3350 | 15,0942 | 37,3175 | 15,0992 |
| ***4 | Da 200 m. sud punto 6 a 200 m. nord punto 54 | Augusta | | 2.600 | N-S | 37,3097 | 15,1061 | 37,3100 | 15,1308 |
| ***5 | Dal punto di balneazione n. 8 a 900 m. nord punto 83 | Augusta | | 2.000 | N-S | 37,3019 | 15,1436 | 36,2922 | 15,1561 |
| 6 | Da lato nord a lato est canale di Brucoli | Augusta | | 120 | N-E | 37,2861 | 15,1856 | 37,2853 | 15,1858 |
| 7 | Da 200 m. sud scarico fognario Brucoli a Punta Tonnara | Augusta | | 2.200 | N-S | 37,2839 | 15,1881 | 37,2914 | 15,1975 |
| ***8 | Da Sbarcatore dei turchi a sud faro Santa Croce | Augusta | | 4.600 | N-S | 37,2389 | 15,2522 | 37,2386 | 15,2528 |

| N. | Descrizione zona | Comune | Codice punto | Lunghezza tratto (metri) | Direzione N-S-E-O | Coordinate geografiche WGS 84 a 4 cifre decimali | | | |
|-------|---|-----------|--------------|--------------------------|-------------------|--|---------|-------------|---------|
| | | | | | | Inizio tratto | | Fine tratto | |
| | | | | | | Lat. | Long. E | Lat. | Long. E |
| 9 | Da Cala Spezzantennola a Granatello (zona militare) | Augusta | | 3.200 | E-O | 37,2389 | 15,2522 | 37,2389 | 15,2369 |
| 10 | Da zona militare Granatello a foce del fiume Marcellino. Zona portuale più scarichi fognari | Augusta | | 13.800 | E-O-S | 37,2389 | 15,2369 | 37,2147 | 15,1833 |
| 11 | Stazione Marcellino a Km. 1 sud stazione Megara Giannalena (zona portuale) | Augusta | | 3.200 | N-S | 37,2111 | 15,1817 | 37,1864 | 15,1881 |
| 12 | Zona A-B foce fiume Marcellino a stazione Marcellino (zona portuale) | Melilli | | 506 | N-S | 37,2147 | 15,1833 | 37,2111 | 15,1814 |
| 13 | Zona C-D zona portuale | Melilli | | 1.835 | N-S | 37,1864 | 15,1881 | 37,1778 | 15,2003 |
| 14 | Zona E-F (ordinanza sindacale) | Melilli | | 2.000 | N-S | 37,1258 | 15,2242 | 37,1158 | 15,2383 |
| 15 | Da Vallone delle Nevi a faro penisola Magnisi - zona portuale ed industriale | Priolo | | 7.400 | N-S | 37,1772 | 15,2008 | 37,1575 | 15,2356 |
| 16 | Da faro penisola Magnisi ad inizio recinzione ex Espesi Vincolo Sovrintendenza beni culturali ed ambientali | Priolo | | 3.350 | E-O | 37,1575 | 15,2356 | 37,1517 | 15,2294 |
| ***17 | Da confine nord Siracusa a 200 m. W punto di baln. 124 (Tonnara S. Panagia) | Siracusa | | 5.000 | N-S-E | 37,1158 | 15,2383 | 37,1078 | 15,2756 |
| 18 | Da Monumento ai caduti a vicolo IV alla Mastrarua | Siracusa | | 2.300 | E-O | 37,0772 | 15,2972 | 37,0650 | 15,2947 |
| 19 | Da punta Castelluccio, 1.000 m. sud ex-punto di baln. 016 (Villaggio Minareto), a "Scoglio dell'Elefante" | Siracusa | | 5.500 | N-S | 37,0411 | 15,3083 | 37,0147 | 15,3375 |
| 20 | Da 200 metri sud punto 23 a 200 metri nord punto 104 zona portuale (Ognina) | Siracusa | | 2.400 | E-S | 36,9789 | 15,2608 | 36,9722 | 15,2522 |
| ***21 | Località Chiusa di Carlo-Galina da 200 m. sud punto 096 a 600 m. nord punto di balneazione 145 (ex 46) | Avola | | 1.300 | E-S | 36,9361 | 15,1783 | 36,9258 | 15,1731 |
| ***22 | Località Falconara Lido di Noto da 200 m. sud punto 34 a 500 m. nord punto di balneazione 111 | Noto | | 1.400 | E-O | 36,8667 | 15,1175 | 36,8617 | 15,1228 |
| **23 | Da 450 m. sud punto 121 (Diga Spinazza) a scalo d'alaggio Campisi | Pachino | | 1.300 | N-S-N-O | 36,7400 | 15,1169 | 36,7411 | 15,1167 |
| **24 | Porto Fossa. da Faro Verde a Faro Rosso - Zona portuale | Pachino | | 150 | N-S | 36,7339 | 15,1222 | 36,7328 | 15,1217 |
| **25 | Da fanale verde molo di levante porto di Portopalo a ex scalo alaggio Patanè | Portopalo | | 1.000 | S-N | 36,6678 | 15,1269 | 36,6728 | 15,1250 |

** Zona portuale.

*** Ordinanze Capitaneria di Porto.

Tratti di mare e di costa non campionate per motivi geomorfologici

| N. | Descrizione zona | Comune | Codice punto | Lunghezza tratto (metri) | Direzione N-S-E-O | Coordinate geografiche WGS 84 a 4 cifre decimali | | | |
|-------|--|-----------|--------------|--------------------------|-------------------|--|---------|-------------|---------|
| | | | | | | Inizio tratto | | Fine tratto | |
| | | | | | | Lat. | Long. E | Lat. | Long. E |
| ****1 | Da 200 m. S scarico fognario Portopalo a fanale verde molo di levante porto di Portopalo | Portopalo | | 2.200 | E-S | 36,6772 | 15,1364 | 36,6678 | 15,1269 |
| ****2 | Isola di Portopalo di Capo Passero in senso orario dal punto 68 | Portopalo | | 2.600 | NE-S-W-E | 36,6853 | 15,1456 | 36,6828 | 15,1458 |

**** Zona non controllata per difficoltà d'accesso con scogliera alta.

Allegato 6 - Ragusa

PROVINCIA DI RAGUSA

Tratti di mare e di costa non adibiti alla balneazione

| N. | Descrizione zona | Comune | Codice punto | Lunghezza tratto (metri) | Direzione N-S-E-O | Coordinate geografiche WGS 84 a 4 cifre decimali | | | |
|----|--------------------|----------|--------------|--------------------------|-------------------|--|---------|-------------|---------|
| | | | | | | Inizio tratto | | Fine tratto | |
| | | | | | | Lat. | Long. E | Lat. | Long. E |
| 1 | Foce Fiume Dirillo | Acate | | 200 | | 37,0012 | 14,3389 | 37,0023 | 14,3382 |
| 2 | Foce Fiume Ippari | Vittoria | | 350 | | 36,8754 | 14,4393 | 36,8781 | 14,4390 |
| 3 | Foce Fiume Irminio | Ragusa | | 350 | | 36,7716 | 14,5974 | 36,7735 | 14,5946 |

Tratti di mare e di costa non adibiti alla balneazione per altri motivi

| N. | Descrizione zona | Comune | Codice punto | Lunghezza tratto (metri) | Direzione N-S-E-O | Coordinate geografiche WGS 84 a 4 cifre decimali | | | |
|----|------------------------|----------|--------------|--------------------------|-------------------|--|---------|-------------|---------|
| | | | | | | Inizio tratto | | Fine tratto | |
| | | | | | | Lat. | Long. E | Lat. | Long. E |
| 1 | Porto di Scoglitti | Vittoria | | 650 | | 36,8897 | 14,4300 | 36,8942 | 14,4257 |
| 2 | Porto di Donnalucata | Scicli | | 550 | | 36,7619 | 14,6362 | 36,7649 | 14,6314 |
| 3 | Porto di Pozzallo | Pozzallo | | 1.500 | | 36,7228 | 14,8356 | 36,7154 | 14,8222 |
| 4 | Porto Marina di Ragusa | Ragusa | | 630 | | 36,7824 | 14,5520 | 36,7807 | 14,5396 |

Allegato 7 - Caltanissetta

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Tratti di mare e di costa non adibiti alla balneazione

| N. | Descrizione zona | Comune | Codice punto | Lunghezza tratto (metri) | Direzione N-S-E-O | Coordinate geografiche WGS 84 a 4 cifre decimali | | | |
|----|--------------------------------------|--------|--------------|--------------------------|-------------------|--|---------|-------------|---------|
| | | | | | | Inizio tratto | | Fine tratto | |
| | | | | | | Lat. | Long. E | Lat. | Long. E |
| 1 | Ovest Fiume Gela | Gela | | 570 | | 37,0601 | 14,2538 | 37,0582 | 14,2601 |
| 2 | Tratto ad ovest del torrente Gattano | Gela | | 550 | | 37,0816 | 14,1949 | 37,0802 | 14,2006 |
| 3 | Foce torrente Gattano | Gela | | 400 | | 37,0802 | 14,2006 | 37,0784 | 14,2048 |
| 4 | Tratto ad est del torrente Gattano | Gela | | 200 | | 37,0784 | 14,2048 | 37,0775 | 14,2067 |
| 5 | Ovest Torrente Dirillo - Acate | Gela | | 1.000 | | 37,0107 | 14,3280 | 37,0040 | 14,3355 |
| 6 | Foce torrente Dirillo | Gela | | 260 | | 37,0040 | 14,3355 | 37,0022 | 14,3373 |

Tratti di mare e di costa non adibiti alla balneazione per altri motivi

| N. | Descrizione zona | Comune | Codice punto | Lunghezza tratto (metri) | Direzione N-S-E-O | Coordinate geografiche WGS 84 a 4 cifre decimali | | | |
|----|-----------------------------------|--------|--------------|--------------------------|-------------------|--|---------|-------------|---------|
| | | | | | | Inizio tratto | | Fine tratto | |
| | | | | | | Lat. | Long. E | Lat. | Long. E |
| 1 | Porto di Gela | Gela | | 821 | O-E | 37,0663 | 14,2260 | 37,0670 | 14,2353 |
| 2 | Zona industriale - Enichem Praoil | Gela | | 3.782 | O-E | 37,0582 | 14,2601 | 37,0376 | 14,2940 |
| 3* | Zona Bulala | Gela | | 4.260 | O-E | 37,0376 | 14,2940 | 37,0107 | 14,3280 |

* Ordinanza Capitaneria di Porto.

Allegato 8 - Agrigento

PROVINCIA DI AGRIGENTO

Tratti di mare e di costa non adibiti alla balneazione

| N. | Descrizione zona | Comune | Codice punto | Lunghezza tratto (metri) | Direzione N-S-E-O | Coordinate geografiche WGS 84 a 4 cifre decimali | | | |
|----|--|-------------------|--------------|--------------------------|-------------------|--|---------|-------------|---------|
| | | | | | | Inizio tratto | | Fine tratto | |
| | | | | | | Lat. | Long. E | Lat. | Long. E |
| 1 | Lido Salus | Sciacca | | 1.454 | | 37,5052 | 13,0657 | 37,5044 | 13,0570 |
| 2 | 100 m. dx - 100 m. sx Foce Torrente Re | Porto Empedocle | | 200 | | 37,2915 | 13,5004 | 37,2919 | 13,5023 |
| 3 | 100 m. dx - 100 m. sx Foce Torrente Mulè | Realmonte | | 200 | | 37,2883 | 13,4826 | 37,2892 | 13,4847 |
| 4 | 100 m. dx - 100 m. sx Foce Fiume Magazzolo | Ribera | | 200 | | 37,4268 | 13,2492 | 37,4259 | 13,2508 |
| 5 | 200 m. dx - 300 m. sx Foce Fiume Salso | Licata | | 500 | | 37,0984 | 13,9462 | 37,1018 | 13,9522 |
| 6 | 250 m. dx - 200 m. sx Foce Fiume Palma | Palma Montechiaro | | 450 | | 37,1679 | 13,7296 | 37,1651 | 13,7319 |
| 7 | 200 m. dx - 200 m. sx Foce Fiume Naro | Agrigento | | 400 | | 37,2358 | 13,6202 | 37,2352 | 13,6230 |
| 8 | Fiume Akragas - Inizio Porto S. Leone a p. 017 | Agrigento | | 450 | | 37,2641 | 13,5777 | 37,2659 | 13,5776 |

Tratti di mare e di costa non adibiti alla balneazione per altri motivi

| N. | Descrizione zona | Comune | Codice punto | Lunghezza tratto (metri) | Direzione N-S-E-O | Coordinate geografiche WGS 84 a 4 cifre decimali | | | |
|----|--|---------------------------|--------------|--------------------------|-------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Inizio tratto | | Fine tratto | |
| | | | | | | Lat. | Long. E | Lat. | Long. E |
| 1 | Porto di Porto Palo | Menfi | | 312 | | 37,5751 | 12,9072 | 37,5738 | 12,9053 |
| 2 | Porto di Sciacca | Sciacca | | 870 | | 37,5035 | 13,0838 | 37,5055 | 13,0766 |
| 3 | Porto di Siculiana Marina | Siculiana | | 1.073 | | 37,3346 | 13,3930 | 37,3374 | 13,3871 |
| 4 | Porto di Porto Empedocle | Porto Empedocle | | 295 | | 37,2877 | 13,5301 | 37,2856 | 13,5270 |
| 5 | Porto di San Leone | Agrigento | | 1.472 | | 37,2612 | 13,5802 | 37,2632 | 13,5777 |
| 6 | Area Portuale Licata | Licata | | 1.008 | | 37,0959 | 13,9408 | 37,0949 | 13,9317 |
| *7 | 300 m. W ex punto 079 a 1.600 E ex punto 079 | Porto Empedocle Agrigento | | 300 1.600 | | 37,2871 = | 13,5518 = | = 37,2760 | = 13,5682 |
| 8 | Giummatella sud | Licata | | | | 37,0977 | 13,9457 | 37,0973 | 13,9421 |

* Ordinanza Capitaneria di Porto.

Allegato 9

TRATTI DI MARE E DI COSTA NON ADIBITI ALLA BALNEAZIONE - VINCOLATI A PARCO OD OASI NATURALI

Provincia di Palermo

| N. | Descrizione zona | Comune | Codice punto | Lunghezza tratto (metri) | Direzione N-S-E-O | Coordinate geografiche WGS 84 a 4 cifre decimali | | | |
|----|------------------|--------|--------------|--------------------------|-------------------|--|---------|-------------|---------|
| | | | | | | Inizio tratto | | Fine tratto | |
| | | | | | | Lat. | Long. E | Lat. | Long. E |
| 1 | Riserva marina | Ustica | | 1058 | | 38,7005 | 13,1558 | 38,7072 | 13,1625 |

Provincia di Siracusa

| N. | Descrizione zona | Comune | Codice punto | Lunghezza tratto (metri) | Direzione N-S-E-O | Coordinate geografiche WGS 84 a 4 cifre decimali | | | |
|----|---|----------|--------------|--------------------------|-------------------|--|---------|-------------|---------|
| | | | | | | Inizio tratto | | Fine tratto | |
| | | | | | | Lat. | Long. E | Lat. | Long. E |
| 1 | Da Torre Vendicari a Cittadella | Noto | | 3.500 | | 36,8014 | 15,1000 | 36,7761 | 15,0958 |
| 2 | Da "Scoglio dell'elefante" a "Canalone" | Siracusa | | 1.400 | | 37,0147 | 15,3375 | 37,0039 | 15,3389 |

Provincia di Catania

| N. | Descrizione zona | Comune | Codice punto | Lunghezza tratto (metri) | Direzione N-S-E-O | Coordinate geografiche WGS 84 a 4 cifre decimali | | | |
|----|------------------|---------|--------------|--------------------------|-------------------|--|---------|-------------|---------|
| | | | | | | Inizio tratto | | Fine tratto | |
| | | | | | | Lat. | Long. E | Lat. | Long. E |
| 1 | Oasi del Simeto | Catania | | 3.000 | | 37,4216 | 15,0901 | 37,3952 | 15,0905 |

Provincia di Ragusa

| N. | Descrizione zona | Comune | Codice punto | Lunghezza tratto (metri) | Direzione N-S-E-O | Coordinate geografiche WGS 84 a 4 cifre decimali | | | |
|----|-----------------------------------|--------|--------------|--------------------------|-------------------|--|---------|-------------|---------|
| | | | | | | Inizio tratto | | Fine tratto | |
| | | | | | | Lat. | Long. E | Lat. | Long. E |
| 1 | Macchia Foresta del Fiume Irmínio | Scicli | | 1.100 | | 36,7698 | 14,6032 | 36,7728 | 15,5957 |
| 2 | Macchia Foresta del Fiume Irmínio | Ragusa | | 2.300 | | 36,7728 | 14,5957 | 36,7795 | 15,5722 |

Allegato 10

REVISIONE PUNTI DI CAMPIONAMENTO

Provincia di Palermo

Istituzione nuovi punti di campionamento

| N. | Denominazione punto | Comune | Num. Ind. | Lat. | Long. E |
|----|-----------------------------|--------|--------------------|---------|---------|
| 1 | 300 m. est Torrente Ciachea | Capaci | IA0200020082020224 | 38,1796 | 13,2274 |

Soppressione punti di campionamento

| N. | Denominazione punto | Comune | Num. Ind. | Lat. | Long. E |
|----|----------------------------------|--------|--------------------|------|---------|
| 1 | Trabia ex 216 (600m W Pescatore) | Trabia | IA0200073082073216 | | |
| 2 | 100 m. ovest p.d.p. 27 | Capaci | IA0200020082020201 | | |

DECRETO 4 marzo 2011.

Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti nell'ambito della Regione siciliana.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale";

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione";

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";

Visto il decreto n. 1150/2009 del 15 giugno 2009, recante "Indirizzi e criteri per il riordino, la rifunzionalizzazione e la riconversione della rete ospedaliera e territoriale regionale. Procedure e modalità di controllo gestionale";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private";

Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante "Norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, recante "Definizione dei livelli essenziali di assistenza" e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti del Ministro della salute 3 marzo 2005, recanti rispettivamente "Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti" e "Caratteristiche e modalità per la donazione del sangue e di emocomponenti", entrambi predisposti anche in attuazione della direttiva di Commissione n. 2004/33/CE;

Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati", ed in particolare:

- l'articolo 6, comma 1, lettera a), che prevede che, con uno o più accordi tra Governo, regioni e province autonome sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano venga promossa la uniforme erogazione dei livelli essenziali di assistenza in materia di attività trasfusionali, anche attraverso la qualificazione dei servizi trasfusionali, confermando la natura di struttura pubblica dei presidi e delle strutture addetti alle attività trasfusionali, l'omogeneizzazione e standardizzazione della organizzazione delle stesse nonché delle unità di raccolta, delle frigoemoteche e delle banche degli emocomponenti di gruppo raro e di cellule staminali, e che vengano definiti, e periodicamente aggiornati sulla base di ulteriori accordi, i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle strutture trasfusionali

- l'articolo 19, comma 1, che prevede che, con accordo tra Governo, regioni e province autonome sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano definiti i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle strutture trasfusionali e che tali requisiti siano periodicamente aggiornati in relazione all'evoluzione delle esigenze organizzative ed al progresso scientifico e tecnologico del settore;
- l'articolo 12, comma 4, lettera t), che prevede che il Centro nazionale sangue promuova programmi di formazione per l'esercizio dell'attività di vigilanza, controllo e accreditamento delle strutture trasfusionali, di competenza delle regioni;
- l'art. 20, comma 1, con il quale si statuisce che "Le regioni, entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'accordo di cui all'art. 19 definiscono i requisiti per l'accreditamento delle medesime strutture, nonché le procedure per la richiesta, la verifica dei requisiti previsti e la concessione dell'accreditamento delle strutture trasfusionali, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie in materia e tenendo conto delle linee guida fornite dal Centro nazionale sangue di cui all'art. 12";

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante "Attuazione della direttiva n. 2001/83/CE relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva n. 2003/94/CE" e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, recante "Attuazione della direttiva n. 2004/23/CE sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani", ed in particolare l'articolo 7, comma 5, che prevede che con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono stabiliti, anche in conformità alle indicazioni fornite dagli organismi europei, i criteri relativi allo svolgimento delle ispezioni e delle misure di controllo, e quelli inerenti alla formazione ed alla qualificazione del personale interessato, al fine di raggiungere livelli omogenei di competenza e rendimento;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante "Attuazione della direttiva n. 2005/61/CE che applica la direttiva n. 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi";

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante "Attuazione della direttiva n. 2005/62/CE che applica la direttiva n. 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali";

Visto il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante "Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva n. 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti", ed in particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettere e) ed f) che riporta le definizioni rispettivamente di "servizio trasfusionale" e "unità di raccolta";
- l'articolo 3, comma 1, che prevede che il Ministero della salute, il Centro nazionale sangue, le regioni e

le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, e il Ministero della difesa per il servizio trasfusionale di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, sono le autorità responsabili del rispetto dei requisiti di cui al medesimo decreto legislativo 261 del 2007;

- gli articoli 4 e 5, che regolamentano, rispettivamente, l'autorizzazione ed accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti da parte delle regioni e province autonome e le ispezioni e misure di controllo organizzate dalle medesime presso i servizi trasfusionali e le unità di raccolta;
- l'articolo 21, che prevede che l'attività di formazione nel settore ispettivo, anche allo scopo di promuovere l'armonizzazione dei criteri ispettivi, per l'attuazione e verifica del sistema di qualità dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e per l'emovigilanza, sia garantita dalle strutture a ciò preposte dalla normativa vigente, con l'impiego esclusivo delle risorse finanziarie, umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente, senza maggiori oneri per la finanza pubblica;
- l'articolo 23, che, al comma 1, prevede che il Ministero della salute presenta alla Commissione europea, entro il secondo anno da quello di entrata in vigore della direttiva n. 2002/98/CE e successivamente ogni tre anni, una relazione sulle attività svolte in riferimento al decreto n. 261/2007, comprendente un rendiconto sulle misure adottate per le ispezioni e il controllo, e al comma 2 che con apposito accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti modalità e tempi per corrispondere ai disposti del comma 1;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, recante "Attuazione delle direttive n. 2006/17/CE e n. 2006/86/CE, che attuano la direttiva n. 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani";

Visto l'Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee guida in tema di raccolta, manipolazione e impiego clinico delle cellule staminali emopoietiche (CSE)", sancito il 10 luglio 2003;

Visto l'Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Aggiornamento del prezzo unitario di cessione del sangue e degli emocomponenti tra servizi sanitari pubblici", sancito il 24 luglio 2003;

Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, recante "I principi generali ed i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra le regioni e le province autonome e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue", sancito il 20 marzo 2008;

Visto l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome recante: "Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici minimi per l'esercizio delle attività sanitarie delle banche di sangue da cordone ombelicale", sancito il 29 ottobre 2009;

Visto l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome recante i "Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica", sancito il 16 dicembre 2010;

Visto il decreto 19 settembre 2008, recante "Approvazione dell'accordo tra la Regione siciliana, Assessorato della sanità, e le associazioni e federazioni regionali dei donatori volontari di sangue ai sensi della legge 21 ottobre 2005, n. 219, dei rimborsi minimi per le attività associative e per le attività di raccolta associativa e dello schema tipo di convenzione tra l'azienda sanitaria sede di struttura trasfusionale e le associazioni e federazioni dei donatori di sangue afferenti per territorio";

Visto il decreto 20 maggio 2009, recante "Individuazione di un comitato tecnico scientifico all'esercizio delle funzioni del Centro regionale sangue";

Visto il decreto 28 aprile 2010, recante "Piano regionale sangue e plasma 2010-2012, riassetto e rifunzionalizzazione della rete trasfusionale";

Visto il decreto del Ministro della salute 18 novembre 2009, recante "Istituzione di una rete nazionale di banche per la conservazione di sangue da cordone ombelicale";

Considerata l'esigenza di assicurare livelli qualitativi omogenei delle attività trasfusionali su tutto il territorio regionale;

Considerata, altresì, la necessità di armonizzare le attività trasfusionali alle norme nazionali di recepimento delle direttive europee in materia di sangue, emocomponenti e farmaci emoderivati, attraverso il raggiungimento di uniformi livelli di qualità e sicurezza dei prodotti e delle prestazioni erogate dal sistema trasfusionale regionale anche in conformità ai requisiti specifici previsti dal codice comunitario per i medicinali per uso umano, di derivazione dal plasma umano che viene corrisposto all'industria dell'emoderivazione per la produzione di farmaci emoderivati;

Ritenuta, pertanto, l'esigenza di identificare i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività trasfusionali presso i servizi trasfusionali e le unità di raccolta operanti sul territorio regionale;

Ritenuto, altresì, necessario, assicurare l'armonizzazione dei criteri di valutazione delle strutture trasfusionali ai requisiti previsti dalle norme vigenti, attraverso la definizione di un modello di verifica dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti ai fini dei processi di autorizzazione e accreditamento degli stessi;

Ritenuto necessario garantire l'esercizio della responsabilità del rispetto dei requisiti previsti dal decreto legislativo 261 del 2007, da parte delle autorità individuate ai sensi dell'articolo 3 del decreto medesimo, per la rispettiva competenza;

Ravvisata, inoltre, l'opportunità di definire in trentasei mesi dalla effettiva disponibilità dell'elenco di valutatori di cui al succitato accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010, il termine massimo entro il quale presso la regione Sicilia dovranno essere completate le visite di verifica dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta;

Ritenuto superato il decreto n. 3192 23 dicembre 2009;

Acquisito il parere favorevole del comitato tecnico scientifico del Centro regionale sangue;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, sono approvati gli allegati documenti (allegato A e B) contenenti, rispettivamente, i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture trasfusionali e delle unità di raccolta associative di sangue umano ed emocomponenti nell'ambito della Regione siciliana, costituenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Le strutture trasfusionali e le unità di raccolta associative (di seguito denominate UdR) sono tenute ad adeguare le rispettive strutture ai requisiti specifici, strutturali, tecnologici e organizzativi (di seguito definiti requisiti STO) previsti dal presente decreto ai fini del rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento da parte dell'autorità regionale competente identificata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 261/2007.

Art. 3

Al fine di assicurare la valutazione dei requisiti minimi secondo le modalità espresse nel succitato Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010, i soggetti interessati potranno produrre apposita istanza di valutazione a far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

Riconosciuta l'esigenza di dovere garantire la verifica delle istanze di valutazione pervenute entro i trentasei mesi successivi all'identificazione dei valutatori da parte del Centro nazionale sangue, le relative istanze dovranno, comunque, essere inoltrate entro i ventiquattro mesi successivi alla costituzione dell'elenco medesimo.

Art. 4

Le istanze di valutazione dei requisiti STO specifici delle strutture trasfusionali e delle UdR dovranno essere inoltrate al servizio 6 Trasfusionale - Centro regionale sangue del dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico (ASOE), da parte, rispettivamente, del legale rappresentante dell'azienda sanitaria cui afferisce la struttura trasfusionale e del legale rappresentante dell'associazione o federazione di donatori.

Art. 5

Laddove ad una unità operativa complessa di medicina trasfusionale siano associate una o più articolazioni organizzative semplici o unità di raccolta ospedaliere, situate in altra sede e previste dal vigente Piano regionale sangue e plasma 2010-2012, la presentazione delle istanze di valutazione dovrà essere contestualmente presentata con riferimento a ciascuna di esse.

Art. 6

Ai fini della presentazione delle istanze di valutazione delle strutture trasfusionali pubbliche, il legale rappresentante dell'azienda sanitaria inoltra al servizio 6 Trasfusionale - Centro regionale sangue del dipartimento ASOE apposita richiesta di valutazione che include:

1) dichiarazione, sottoscritta dal responsabile della

struttura trasfusionale, identificato ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 261/2007, attestante il possesso dei requisiti STO risultanti dalla compilazione di apposita check list che verrà rilasciata dal servizio 6 Trasfusionale - Centro regionale sangue del dipartimento ASOE;

- 2) relazione igienico-sanitaria effettuata dai responsabili del dipartimento di prevenzione territorialmente competente, tramite il servizio di igiene degli ambienti di vita, attestante la sussistenza dei requisiti di legge con allegata planimetria dei locali;
- 3) dichiarazione, sottoscritta da parte del responsabile della struttura trasfusionale, attestante che i dispositivi di prelievo e le attrezzature utilizzate per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la validazione, lo stoccaggio e il trasporto del sangue e degli emocomponenti, sono conformi alla normativa vigente, sono in numero adeguato e vengono periodicamente manutenzionati;
- 4) dichiarazione da parte del responsabile della struttura trasfusionale attestante che i materiali e i reagenti che influiscono sulla qualità e sulla sicurezza del sangue, degli emocomponenti e delle cellule staminali emopoietiche, quest'ultima ove applicabile, provengono da fornitori qualificati e, ove applicabile, rispondono alla normativa vigente;
- 5) copia, rilasciata dal responsabile della struttura trasfusionale, del Manuale della qualità adottato dalla struttura trasfusionale e del manuale delle procedure trasmessi in formato elettronico;
- 6) copia, firmata dal legale rappresentante dell'azienda sanitaria e dal rappresentante legale dell'associazione donatori della/e convenzione che regola i rapporti tra la struttura trasfusionale e la/le unità di raccolta associative ad essa afferenti.

Art. 7

Ai fini della presentazione delle istanze di valutazione delle unità di raccolta associative fisse o mobili, il legale rappresentante dell'associazione o federazione di donatori inoltra al servizio 6 Trasfusionale - Centro regionale sangue del dipartimento ASOE apposita richiesta di valutazione che riporti:

1. dichiarazione da parte del legale rappresentante dell'associazione o federazione di donatori attestante il possesso dei requisiti STO richiesti per l'attività di raccolta del sangue intero o degli emocomponenti risultanti in apposita check list che verrà rilasciata dal servizio 6 Trasfusionale - Centro regionale sangue del dipartimento ASOE;
2. identificazione del responsabile sanitario dell'unità di raccolta fissa o mobile, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente ai sensi dell'art. 6 commi 5, 6, 7 del decreto legislativo n. 261/2007, con dichiarazione di garanzia dello stesso attestante che le attività di raccolta saranno effettuate in conformità alle procedure tecniche stabilite dal SIMT di riferimento;
3. dichiarazione da parte del responsabile sanitario dell'associazione o federazione di donatori per l'uso dei locali per l'attività di raccolta, attestante che la struttura è dotata di impianti conformi alle disposizioni di legge con allegata planimetria dei locali ovvero relazione tecnica con planimetria da parte di professionista abilitato ove necessario;

4. presentazione da parte del legale rappresentante dell'associazione o federazione di donatori di una relazione igienico-sanitaria, effettuata dai responsabili del dipartimento di prevenzione tramite il servizio di igiene degli ambienti di vita territorialmente competente;
5. dichiarazione da parte del responsabile sanitario dell'associazione o federazione di donatori che i dispositivi di prelievo e le attrezzature utilizzate per la raccolta, la conservazione e il trasporto del sangue e degli emocomponenti sono conformi alla normativa vigente, sono in numero adeguato, vengono periodicamente manutenzionate e sono conformi alle indicazioni e caratteristiche tecniche fornite dal SIMT di riferimento;
6. trasmissione, da parte del legale rappresentante dell'associazione o federazione di donatori, del Manuale della qualità e del manuale delle procedure adottato dalla UdR, trasmessi in formato elettronico.

Art. 8

Articolazioni organizzative dell'UdR operanti in locali saltuariamente adibiti alla raccolta di sangue intero o emocomponenti, possono essere autorizzate, dal responsabile della struttura trasfusionale di riferimento o da dirigente medico della struttura suo delegato, alle associazioni e federazioni donatori in possesso della titolarità autorizzativa alla raccolta di sangue intero o emocomponenti di almeno una UdR fissa o mobile.

Art. 9

Al fine, comunque, di garantire l'armonizzazione dei requisiti STO, alle articolazioni organizzative delle UdR si applicano i medesimi requisiti strutturali previsti per le unità di raccolta mobili e i requisiti tecnologici e organizzativi indicati nell'allegato B.

In particolare, sono, comunque, disponibili, rilasciate dalla struttura trasfusionale, procedure scritte che definiscono i criteri autorizzativi per l'effettuazione della raccolta in queste sedi.

Art. 10

Considerata la carenza di personale con le qualifiche previste dalla normativa vigente, il personale sanitario (infermieri e medici) delle aziende sanitarie, fuori dall'orario di servizio e su richiesta delle associazioni, può essere utilizzato per l'attività di selezione dei donatori e la raccolta. Le associazioni corrisponderanno tramite l'azienda sanitaria, parcelle concordate in fase di convenzione.

Art. 11

Le strutture trasfusionali, già identificate dal Piano regionale sangue e plasma 2010-2012, e le unità di raccolta associative, già operanti sul territorio regionale sono autorizzate, rispettivamente, all'esercizio delle attività trasfusionali previste dall'art. 2 della legge n. 219/2005 e alla raccolta di sangue intero e degli emocomponenti nelle more della valutazione dei requisiti STO e del successivo rilascio dell'autorizzazione.

Art. 12

A far data dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, l'istituzione di nuove unità di raccolta associative dovrà, in conformi-

tà alle esigenze della programmazione regionale in materia, ai sensi del comma 4, art. 7, capo III della legge n. 219/2005, essere preventivamente autorizzata dal servizio 6 Trasfusionale – Centro regionale sangue del dipartimento ASOE.

Art. 13

Il decreto n. 3192 del 23 dicembre 2009 è revocato.

Il presente decreto, comprensivo degli allegati A e B, che ne costituiscono parte integrante, sarà pubblicato, per esteso, nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 4 marzo 2011.

RUSSO

Allegato A

Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a) e dell'articolo 19, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219.

Per servizi trasfusionali si intendono "le strutture e le relative articolazioni organizzative, comprese quelle per le attività di raccolta, previste dalla normativa vigente secondo i modelli organizzativi regionali, che sono responsabili sotto qualsiasi aspetto della raccolta e del controllo del sangue umano e dei suoi componenti, quale ne sia la destinazione, nonché della lavorazione, conservazione, distribuzione e assegnazione quando gli stessi sono destinati alla trasfusione".

Ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, articolo 2, comma 1, lettera f per unità di raccolta (UdR) si intendono "le strutture incaricate della raccolta, previa autorizzazione delle regioni o province autonome competenti, gestite dalle associazioni e federazioni dei donatori di sangue convenzionate e costituite ai sensi della normativa vigente; le unità di raccolta, gestite singolarmente o in forma aggregata dalle predette associazioni/federazioni, operano sotto la responsabilità tecnica del servizio trasfusionale di riferimento".

Le sedi di raccolta gestite direttamente dal servizio trasfusionale come articolazioni ospedaliere o extra-ospedaliere all'interno del proprio contesto organizzativo - che spesso sono anch'esse denominate "unità di raccolta" - sono a tutti gli effetti parte integrante dell'organizzazione del servizio trasfusionale. Alle medesime si applicano gli stessi requisiti applicabili alle unità di raccolta a gestione associativa.

La titolarità dell'autorizzazione all'esercizio demarca la distinzione fra unità di raccolta "propriamente detta", secondo la definizione del succitato decreto n. 261/2007, e le sedi di raccolta gestite direttamente dai servizi trasfusionali come proprie articolazioni organizzative. Ciò vale anche nei casi in cui le attività di raccolta del sangue e degli emocomponenti sono svolte in forma collaborativa fra il servizio trasfusionale e le associazioni e federazioni dei donatori di sangue. Pertanto, le unità di raccolta - e le loro eventuali articolazioni organizzative - sono quelle ove la titolarità autorizzativa è in capo ad una associazione o federazione di donatori di sangue.

SERVIZI TRASFUSIONALI REQUISITI MINIMI STRUTTURALI TECNOLOGICI E ORGANIZZATIVI SPECIFICI

REQUISITI STRUTTURALI

Il servizio trasfusionale dispone di locali atti a garantire l'idoneità all'uso previsto, con specifico riferimento alla esigenza di consentire lo svolgimento delle diverse attività in ordine logico, al fine di contenere il rischio di errori, nonché operazioni di pulizia e manutenzione atte a minimizzare il rischio di contaminazioni.

Deve essere garantita l'idoneità dei locali prima dell'utilizzo, ad intervalli regolari e a seguito di modifiche rilevanti.

I locali e gli spazi devono essere commisurati alle tipologie ed ai volumi delle prestazioni erogate.

Devono essere presenti almeno:

- un'area per attesa e accettazione dei donatori di sangue e di emocomponenti;
- un locale destinato al colloquio e alla valutazione delle condizioni generali di salute del donatore per la definizione del giudizio di idoneità alla donazione, tale da tutelare il diritto del donatore alla privacy e da garantire la confidenzialità necessaria per una corretta e completa acquisizione delle informazioni anamnestiche rilevanti ai fini della sicurezza dei prodotti del sangue;
- un locale destinato alla raccolta di sangue ed emocomponenti, strutturato in modo tale da salvaguardare la sicurezza dei donatori e del personale e da prevenire errori nelle procedure di raccolta;
- un'area destinata al riposo/ristoro post-donazione;
- un'area adibita alla conservazione del sangue e degli emocomponenti che consenta lo stoccaggio differenziato e sicuro degli emocomponenti in base a tipologia e stato (es. globuli rossi, piastrine, plasma; unità da validare, validate, in quarantena), nonché a criteri specifici di raccolta (es. unità ad uso autologo);
- un'area per lo stoccaggio dei materiali, dispositivi e reagenti da impiegare;
- un'area destinata esclusivamente alla lavorazione del sangue e degli emocomponenti in circuito chiuso, accessibile solo a personale autorizzato; in tale area deve essere periodicamente monitorata la contaminazione microbica delle attrezzature, delle superfici e dell'ambiente;
- un'area destinata esclusivamente alle attività diagnostiche di laboratorio di pertinenza, accessibile solo a personale autorizzato;
- un'area destinata a deposito temporaneo sicuro dei residui, dei materiali e dispositivi monouso utilizzati, nonché del sangue e degli emocomponenti a qualunque titolo scartati;
- un'area di attesa, un locale per la valutazione clinica dei pazienti e un locale per l'erogazione di trattamenti terapeutici, ove il servizio trasfusionale eroghi prestazioni cliniche di medicina trasfusionale;
- servizi igienici separati per utenti e personale.

Ove il servizio trasfusionale svolga attività di raccolta, processazione, controllo e distribuzione di cellule staminali emopoietiche, si applicano anche le specifiche disposizioni normative vigenti in materia di tessuti e cellule umani.

REQUISITI TECNOLOGICI

Per la raccolta di sangue intero, emocomponenti e cellule staminali emopoietiche periferiche devono essere utilizzati dispositivi di prelievo dedicati allo specifico impiego e conformi alla normativa vigente.

Devono essere utilizzati esclusivamente sistemi di prelievo del sangue intero e degli emocomponenti che garantiscano la prevenzione del rischio di contaminazione microbica, quali ad esempio la deviazione del primo volume di sangue raccolto.

Per la raccolta di sangue intero, emocomponenti e cellule staminali emopoietiche periferiche devono essere utilizzati lettini o poltrone da prelievo atti a garantire le basilari manovre di primo soccorso.

Deve essere disponibile un numero di apparecchi per la determinazione della concentrazione emoglobinica pre-donazione atto a garantire il back-up.

Per la raccolta del sangue intero devono essere utilizzate bilance automatizzate basculanti atte a garantire la corretta miscelazione del sangue raccolto con l'anticoagulante e almeno la rilevazione del volume del sangue prelevato ed il tempo di prelievo.

Per ogni postazione attiva deve essere disponibile una bilancia automatizzata.

Per le attività di aferesi produttiva devono essere utilizzati separatori cellulari dotati di caratteristiche prestazionali atte a garantire il massimo grado di sicurezza per il donatore, nonché la qualità dei prodotti finali, mediante il soddisfacimento dei requisiti relativi alla raccolta degli emocomponenti da aferesi previsti dalla normativa vigente.

Deve essere garantita la dotazione per la gestione delle emergenze cliniche prevista dalla normativa vigente.

Per la saldatura dei circuiti di raccordo dei sistemi di prelievo devono essere disponibili sistemi di saldatura idonei a prevenire il rischio di contaminazione microbica in fase di raccolta e in fase di produzione degli emocomponenti.

Per le attività di frazionamento del sangue intero in circuito chiuso con mezzi fisici semplici devono essere disponibili almeno una centrifuga refrigerata per sacche con funzionalità di gestione e controllo della accelerazione e della velocità di centrifugazione e sistemi automatizzati per la scomposizione del sangue intero, atti a garantire almeno la rilevazione dei volumi dei singoli emocomponenti prodotti.

Le apparecchiature destinate alla conservazione del sangue e degli emocomponenti devono essere dotate:

- di un sistema di controllo e di registrazione della temperatura, nonché di allarme acustico e visivo in caso di escursioni anomale rispetto alle temperature di esercizio definite;
- di dispositivi di allarme remotizzato sia acustici che visivi o di equivalenti strumenti di allerta qualora esse siano ubicate in locali o zone non costantemente presidiate da personale del servizio o da altro personale a ciò deputato.

Per il trasporto del sangue e degli emocomponenti devono essere disponibili dispositivi atti a garantire l'integrità e la preservazione delle proprietà biologiche dei prodotti, preventivamente convalidati e periodicamente riconvalidati per la capacità di garantire le temperature di esercizio definite.

Deve essere disponibile almeno un apparecchio per il congelamento del plasma prodotto atto a garantire la conformità alle specifiche definite dalle normative vigenti.

Devono essere disponibili almeno due congelatori per la conservazione del plasma alla temperatura di -25° C o inferiore.

Deve essere disponibile almeno un apparecchio per lo scongelamento del plasma, atto a garantire lo scongelamento a temperatura controllata.

Per l'assemblaggio di emocomponenti con interruzione del circuito chiuso deve essere disponibile almeno un sistema di connessione sterile. Le procedure di connessione sterile devono essere convalidate e riconvalidate ad intervalli periodici e a seguito di modifiche rilevanti, in relazione alla capacità del sistema di garantire il corretto allineamento dei segmenti saldati, la tenuta delle saldature ed il mantenimento della sterilità degli emocomponenti assemblati.

Per le attività di aferesi terapeutica e per la raccolta di cellule staminali emopoietiche periferiche da donatori allogeneici e da pazienti candidati al trapianto autologo devono essere utilizzate apparecchiature dotate di caratteristiche prestazionali atte a garantire un elevato grado di sicurezza per i donatori e per i pazienti, nonché, nel caso della raccolta di cellule staminali emopoietiche periferiche, il soddisfacimento di standard trapiantologici definiti di concerto con le Unità di trapianto emopoietico interessate.

Nel caso in cui il servizio trasfusionale svolga attività di processazione, controllo e distribuzione di cellule staminali emopoietiche, si applicano le specifiche disposizioni normative vigenti in materia di tessuti e cellule umani.

REQUISITI ORGANIZZATIVI

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ (Funzione di garanzia della qualità, gestione documenti e registrazioni)

Il servizio trasfusionale deve istituire e mantenere un sistema di gestione per la qualità.

Deve esistere una funzione di garanzia della qualità alla quale, indipendentemente da altre responsabilità, venga demandata la responsabilità della supervisione di tutti i processi che hanno influenza sulla qualità.

Le procedure che influiscono sulla qualità e sulla sicurezza del sangue, degli emocomponenti e, ove applicabile, delle cellule staminali emopoietiche (lavorazione, conservazione, assegnazione, distribuzione e trasporto del sangue intero e degli emocomponenti; procedure analitiche di laboratorio) devono essere convalidate prima di essere introdotte e riconvalidate ad intervalli regolari e a seguito di modifiche rilevanti.

Deve essere documentato un sistema per tenere sotto controllo i cambiamenti eventualmente introdotti nei processi di raccolta, preparazione, conservazione, distribuzione e controllo del sangue, degli emocomponenti e, ove applicabile, delle cellule staminali emopoietiche, che possono significativamente influenzare il livello di qualità e

sicurezza degli stessi. L'impatto dei suddetti cambiamenti deve essere preliminarmente valutato e sulla base di appropriate analisi tecnico-scientifiche devono essere definiti i test e/o gli studi di validazione da effettuare a sostegno dei cambiamenti da introdurre.

Deve esistere un sistema di gestione e controllo della documentazione finalizzato a garantire la disponibilità di procedure e specifiche aggiornate. Eventuali modifiche della documentazione devono essere datate e firmate da persona autorizzata.

Deve esistere un sistema di gestione delle registrazioni e dei dati previsti dalle normative vigenti, che ne garantisca la produzione, l'aggiornamento, la protezione e la conservazione secondo i criteri da esse definiti.

Per ogni donatore di sangue, emocomponenti e cellule staminali emopoietiche deve essere predisposta una cartella del donatore, compilata, conservata ed archiviata secondo i criteri definiti dalla normativa vigente.

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

L'ente cui affrisce il servizio trasfusionale ne designa la persona responsabile, conformemente alla normativa vigente.

La dotazione di personale deve essere commisurata alle tipologie e ai volumi delle prestazioni erogate.

Devono essere descritte le competenze necessarie del personale che interviene nelle attività di raccolta, controllo, lavorazione, conservazione, distribuzione ed assegnazione di sangue e di emocomponenti e, ove applicabile, delle cellule staminali emopoietiche.

Il personale deve possedere specifiche competenze in medicina trasfusionale, microbiologia, buone norme di fabbricazione, gestione per qualità, in relazione al ruolo ed alle responsabilità assegnate.

Devono esistere procedure per la valutazione periodica della persistenza di tali competenze.

Devono essere disponibili istruzioni scritte che prevedano le norme igieniche da adottare per lo svolgimento delle specifiche attività.

GESTIONE DELLE TECNOLOGIE (Attrezzature e sistemi gestionali informatici)

Le apparecchiature che influiscono sulla qualità e sulla sicurezza del sangue, degli emocomponenti e, ove applicabile, delle cellule staminali emopoietiche, devono essere qualificate, nell'ambito di procedure validate, prima della loro introduzione, ad intervalli prestabiliti e a fronte di modifiche rilevanti.

Sono definite e attivate appropriate procedure per:

- lo svolgimento delle attività di manutenzione, pulizia e sanificazione delle apparecchiature che influiscono sulla qualità e sicurezza del sangue, degli emocomponenti e, ove applicabile, delle cellule staminali emopoietiche;
- la gestione controllata delle apparecchiature impiegate per la conservazione del sangue, degli emocomponenti e delle cellule staminali emopoietiche nel servizio trasfusionale e presso le strutture esterne ad esso afferenti;
- la gestione degli allarmi relativi alle apparecchiature destinate alla conservazione di sangue intero, emocomponenti e cellule staminali emopoietiche, nonché piani per l'evacuazione delle unità contenute in apparecchiature guaste o malfunzionanti;
- l'attivazione di piani di sorveglianza della funzionalità dei sistemi di controllo e di registrazione della temperatura (o livello di azoto per i criopreservatori di cellule staminali emopoietiche) e degli allarmi visivi e acustici delle suddette apparecchiature, nonché la sistematica verifica dello stato di taratura dei dispositivi impiegati per la misurazione della temperatura/livello di azoto;
- la gestione controllata delle apparecchiature impiegate per la conservazione e il trasporto di farmaci, reagenti e materiali impiegati per l'erogazione del servizio.

I sistemi gestionali informatici (hardware, software, procedure di back-up) impiegati per l'erogazione del servizio devono essere convalidati prima dell'uso, sottoposti a controlli regolari di affidabilità ed essere periodicamente sottoposti a manutenzione ai fini del mantenimento dei requisiti e delle prestazioni previsti.

Al fine di garantire la univoca tracciabilità e identificazione di ogni singolo emocomponente nonché l'abbinamento univoco del ricevente con le unità allo stesso assegnate, i sistemi gestionali informatici devono prevedere:

- l'esclusivo utilizzo delle codifiche secondo la norma UNI 10529 e sue successive modifiche ed integrazioni;

- una specifica gerarchia di accesso alle funzioni in relazione ai ruoli ed alle responsabilità assegnate al personale che opera sui sistemi;
- il blocco della utilizzabilità di emocomponenti che non rispondono alle specifiche di validazione previste;
- strumenti atti a supportare efficacemente il sicuro riconoscimento del ricevente e l'abbinamento univoco dello stesso con le unità di emocomponenti assegnate, con particolare riferimento alla fase di assegnazione e consegna delle unità.

Sono disponibili manuali o istruzioni scritte per l'uso dei sistemi gestionali informatici impiegati per l'erogazione del servizio.

Sono adottati meccanismi atti a prevenire usi non autorizzati o modifiche non ammesse dei sistemi gestionali informatici impiegati nell'ambito dell'erogazione del servizio, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.

Sono effettuati back-up delle informazioni e dei dati a intervalli prestabiliti al fine di prevenire perdite o alterazioni degli stessi in caso di tempi inattivi, previsti o imprevisi, o di difetti di funzionamento dei sistemi gestionali informatici impiegati per l'erogazione del servizio.

Sono disponibili procedure scritte da applicare per garantire le attività qualora i sistemi gestionali informatici non siano utilizzabili.

GESTIONE DEI MATERIALI

I materiali ed i reagenti che influiscono sulla qualità e sulla sicurezza del sangue, degli emocomponenti e delle cellule staminali emopoietiche, compresi quelli impiegati per il loro confezionamento e trasporto, devono provenire da fornitori qualificati e, ove applicabile, devono rispondere alla normativa vigente. Essi devono essere qualificati prima del loro impiego, al fine di accertarne l'idoneità rispetto all'uso previsto.

Sono disponibili procedure scritte per le attività di:

- verifica di conformità dei materiali e reagenti che influiscono sulla qualità e la sicurezza dei prodotti e delle prestazioni erogate;
- segregazione in aree dedicate dei materiali/reagenti difettosi, obsoleti o comunque non utilizzabili;
- registrazione dei lotti e delle scadenze dei materiali e reagenti critici.

I materiali ed i reagenti impiegati devono essere conservati in condizioni controllate e idonee a prevenire l'alterazione delle loro caratteristiche qualitative.

ACCORDI E RELAZIONI CON TERZI

Presso il servizio trasfusionale esiste l'evidenza documentale di accordi o convenzioni stipulati con terzi ai sensi di specifiche disposizioni normative o in relazione ad atti di programmazione regionale o nazionale (ad esempio: convenzioni con le associazioni e federazioni dei donatori di sangue, accordi con altre strutture trasfusionali per l'approvvigionamento e/o la cessione di sangue o emocomponenti, contratti con l'industria convenzionata per il frazionamento del plasma ed il ritorno corrispettivo di farmaci plasmaderivati).

Sono formalizzati specifici accordi che regolamentano le seguenti attività esternalizzate, o comunque non direttamente gestite dal servizio trasfusionale:

- raccolta e confezionamento di sangue intero, emocomponenti e cellule staminali emopoietiche;
- trasporto di sangue intero, emocomponenti o cellule staminali emopoietiche;
- test di laboratorio finalizzati alla tutela della salute del donatore da effettuare in occasione delle donazioni e dei controlli periodici od occasionali dei donatori;
- test di validazione biologica del sangue e degli emocomponenti obbligatori per legge effettuati presso altro servizio trasfusionale, nel rispetto della normativa vigente in materia di titolarità dell'esecuzione di tali test;
- attività inerenti alle cellule staminali emopoietiche che incidono sul livello di qualità delle stesse.

Il servizio trasfusionale risponde alle indicazioni di programmazione e tecniche fornite dalle autorità competenti.

VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ

Sono disponibili procedure scritte per la gestione di:

- deviazioni di processo e non conformità di prodotto;
- deroghe rispetto ai criteri definiti per la valutazione di idoneità dei donatori di cellule staminali emopoietiche periferiche e criteri di gestione del prodotto non conforme;

- incidenti connessi alla raccolta, al controllo, alla lavorazione, alla conservazione, alla distribuzione e alla trasfusione/infusione di emocomponenti e cellule staminali emopoietiche;
- reazioni indesiderate associate alla raccolta e alla trasfusione/infusione di emocomponenti e cellule staminali emopoietiche;
- eventi indesiderati evitati (near miss).

Tutte le rilevazioni e le segnalazioni, con particolare riferimento a quelle relative a reazioni indesiderate gravi o ad incidenti gravi, attribuibili alla qualità e alla sicurezza del sangue, degli emocomponenti e delle cellule staminali emopoietiche, devono essere documentate.

Sono disponibili procedure scritte per l'eventuale ritiro di sangue, emocomponenti e cellule staminali emopoietiche, che definiscono le relative responsabilità e le misure da adottare allo scopo di:

- identificare il donatore coinvolto;
- rintracciare e recuperare le unità, eventualmente ancora presenti, prelevate allo stesso donatore;
- informare destinatari e riceventi dei componenti prelevati dallo stesso donatore nel caso di una esposizione ad un rischio.

Sono disponibili procedure per la notifica alle autorità competenti di tutti gli incidenti e reazioni indesiderate gravi correlati alla raccolta, all'esecuzione di test, alla lavorazione, allo stoccaggio, alla distribuzione o alla trasfusione di emocomponenti.

Annualmente viene predisposto e trasmesso alle autorità competenti, conformemente alla normativa vigente, un rapporto completo delle reazioni indesiderate gravi e degli incidenti gravi rilevati.

La persona responsabile del servizio trasfusionale individua un referente per l'emovigilanza fra i dirigenti medici operanti all'interno del servizio trasfusionale.

È predisposto un sistema finalizzato a garantire l'avvio di azioni correttive e preventive in caso di deviazioni di processo, non conformità dei prodotti, incidenti e reazioni indesiderate, eventi indesiderati evitati (near miss), situazioni di non conformità emerse a seguito delle attività di auditing interno, atte a prevenire il loro ripetersi.

Vengono effettuati periodicamente audit interni della qualità, allo scopo di verificare la rispondenza alle disposizioni normative vigenti, agli standard e alle procedure definite, influenti sulla qualità e sicurezza dei prodotti e servizi erogati.

La direzione del servizio trasfusionale effettua periodiche revisioni dei risultati relativi ai prodotti e alle attività svolte, con lo scopo di individuare eventuali problemi di qualità che richiedono l'avvio di azioni correttive o di evidenziare tendenze sfavorevoli che richiedono azioni preventive.

SISTEMA INFORMATIVO

Il servizio trasfusionale deve garantire la raccolta completa dei dati e delle informazioni previsti dal debito nei confronti delle strutture sovraordinate, conformemente alla normativa vigente ed alle indicazioni delle autorità competenti a livello regionale e nazionale.

Esistono documenti che specificano la responsabilità nella rilevazione dei dati, le modalità di verifica della loro qualità e completezza e le modalità di diffusione.

PROGRAMMAZIONE DELLA RACCOLTA DEL SANGUE E DEGLI EMOCOMPONENTI

Sono disponibili documenti che descrivono criteri e modalità per la programmazione della raccolta di sangue intero ed emocomponenti definiti in collaborazione con le associazioni e federazioni dei donatori di sangue in relazione alla programmazione regionale.

SENSIBILIZZAZIONE, INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE DEL DONATORE DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI

Viene garantito ai donatori, in collaborazione con le associazioni e federazioni dei donatori di sangue, adeguato materiale informativo in merito alle caratteristiche essenziali del sangue, degli emocomponenti e dei prodotti emoderivati, ai benefici che i pazienti possono ricavare dalla donazione, nonché alle malattie infettive trasmissibili ed ai comportamenti e stili di vita che possono pregiudicare la sicurezza del ricevente e del donatore.

SELEZIONE DEL DONATORE DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI

Sono disponibili linee guida/protocolli scritti che definiscono criteri e modalità per l'accertamento dell'idoneità del donatore alla donazione di sangue ed emocomponenti e le modalità di svolgimento delle procedure di selezione, in conformità alla normativa vigente.

Sono disponibili linee guida/protocolli scritti per gli accertamenti diagnostici da effettuare in occasione di ogni donazione di sangue ed emocomponenti e per i controlli periodici a tutela della salute del donatore, definiti in conformità alla normativa vigente.

Gli accertamenti diagnostici pre-donazione, il giudizio finale di idoneità alla donazione ed i controlli periodici dei donatori di sangue ed emocomponenti sono sistematicamente documentati.

È identificabile il medico responsabile della selezione che ha effettuato la valutazione finale di idoneità del donatore alla donazione di sangue ed emocomponenti.

Prima della donazione, viene acquisito il consenso informato del donatore in conformità alla normativa vigente.

Sono disponibili procedure scritte per la comunicazione al donatore degli esiti degli accertamenti effettuati in occasione della donazione, con particolare riferimento a qualsiasi risultato anomalo emerso dalle indagini diagnostiche effettuate, dell'esclusione temporanea, del richiamo, della riammissione e dell'esclusione definitiva.

Sono disponibili procedure scritte per la gestione del donatore non idoneo e per l'effettuazione di indagini retrospettive su donatori risultati positivi alla ricerca dei marcatori di malattie trasmissibili con la trasfusione o coinvolti in casi di presunta trasmissione di infezione con la trasfusione o in altre reazioni trasfusionali indesiderate gravi.

SELEZIONE DEL DONATORE DI CELLULE STAMINALI EMOPOLIETICHE (CSE)

Sono disponibili linee guida/protocolli scritti che definiscono criteri e modalità per l'accertamento dell'idoneità del donatore alla donazione di CSE, conformemente alla normativa vigente ed agli specifici standard trapiantologici definiti di concerto con le unità di trapianto emopoietico interessate.

Gli accertamenti diagnostici pre-donazione ed il giudizio finale di idoneità alla donazione sono sistematicamente documentati.

La valutazione finale di idoneità del donatore alla donazione di CSE è firmata dal medico del servizio trasfusionale responsabile della selezione, in relazione a specifici protocolli/linee guida condivisi con le unità di trapianto emopoietico interessate.

Prima della donazione, viene acquisito il consenso informato del donatore alla donazione di CSE, in conformità alla normativa vigente. In particolare, viene acquisito il consenso informato:

- in relazione alla destinazione delle CSE (uso terapeutico, uso per sperimentazione clinica, eliminazione in caso di non utilizzo per lo scopo a cui erano destinate);
- in relazione alla comunicazione al ricevente di eventuali esiti anomali degli accertamenti previsti, nel caso in cui l'identità del donatore sia nota al ricevente (es. donatore familiare);
- in relazione alla somministrazione di fattori di crescita stimolanti la proliferazione e mobilitazione di CSE.

Sono disponibili procedure scritte per la comunicazione al donatore degli esiti degli accertamenti effettuati in occasione della donazione di CSE, con particolare riferimento a qualsiasi risultato anomalo emerso dalle indagini diagnostiche effettuate.

Per la donazione di CSE, si fa anche riferimento alle disposizioni normative in materia di tessuti e cellule umani.

RACCOLTA DI SANGUE INTERO, EMOCOMPONENTI E CSE PERIFERICHE

Sono disponibili procedure scritte, conformi alla normativa vigente, per lo svolgimento delle attività di raccolta di sangue, emocomponenti e, ove applicabile, di CSE periferiche, atte a garantire la qualità e la sicurezza dei prodotti, nonché la sicurezza dei donatori e degli operatori.

In particolare, tali procedure definiscono le modalità per:

- la verifica sicura dell'identità del donatore e la sua corretta registrazione;
- l'ispezione dei dispositivi impiegati per la raccolta di sangue intero, emocomponenti e CSE periferiche, al fine di accertare l'assenza di difetti e/o alterazioni, preliminarmente e successivamente al prelievo;

- la detersione e disinfezione della cute precedenti la venipuntura finalizzata alla donazione del sangue intero, degli emocomponenti e delle CSE periferiche;
- la reidentificazione positiva del donatore immediatamente prima della venipuntura;
- l'esecuzione di una seconda venipuntura, se necessaria;
- l'effettuazione della raccolta allogena o autologa delle unità di sangue intero, di emocomponenti e di CSE periferiche;
- il controllo delle unità a fine procedura ed i criteri di valutazione della loro utilizzabilità in caso di interruzioni occorse durante le procedure di raccolta, o nel caso in cui siano stati superati i tempi massimi di prelievo previsti dalla normativa vigente;
- il trattamento, la conservazione ed il trasporto delle unità di sangue, emocomponenti e CSE periferiche raccolte, tali da preservare le caratteristiche del prodotto in modo adeguato alle esigenze delle successive lavorazioni;
- la conservazione ed invio dei campioni per le indagini di laboratorio prelevati al momento della raccolta;
- l'invio al laboratorio di processazione, da parte del personale che ha effettuato la raccolta di CSE periferiche, di una relazione contenente le informazioni relative al prelievo definite dalla normativa vigente;
- l'identificazione documentata e rintracciabile del personale che ha effettuato le operazioni di raccolta;
- la registrazione dei dati relativi a tutte le procedure di prelievo, comprese quelle non completate.

Il servizio trasfusionale deve essere identificato con un codice univoco che possa essere correlato ad ogni unità di sangue, emocomponenti o CSE raccolta e ad ogni unità lavorata, conformemente alla normativa vigente.

Le eventuali articolazioni organizzative del servizio trasfusionale presso le quali viene effettuata la raccolta di sangue e di emocomponenti devono essere identificate con un codice univoco.

Viene garantito l'utilizzo di un sistema di identificazione ed etichettatura atto ad assicurare:

- l'univoca identificazione di ogni donatore, unità di sangue, emocomponente, sacca satellite dei sistemi di prelievo (prima della raccolta), frazione di emocomponente, emocomponente assemblato, unità di CSE e campione biologico associato alla donazione;
- il loro collegamento univoco alle registrazioni relative al donatore.

Durante la procedura di donazione viene assicurata al donatore la presenza di almeno un infermiere e la disponibilità di un medico del servizio trasfusionale, al fine di garantire assistenza adeguata anche in caso di complicazioni o di reazioni indesiderate.

REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CON LE UNITÀ DI RACCOLTA GESTITE DA ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI DONATORI SANGUE

Le convenzioni/atti contrattuali che regolamentano i rapporti fra il servizio trasfusionale e le unità di raccolta ad esso collegate devono specificamente prevedere l'affidamento al servizio trasfusionale della responsabilità tecnica delle unità di raccolta stesse.

Sono disponibili protocolli/accordi scritti che regolamentano i rapporti fra il servizio trasfusionale e le unità di raccolta ad esso collegate, che definiscono:

- qualifiche e competenze professionali necessarie per le attività di raccolta del sangue intero e degli emocomponenti presso le unità di raccolta;
- livello di informazione ed educazione da fornire ai donatori;
- modalità operative per la gestione e selezione dei donatori e per la raccolta di sangue intero ed emocomponenti;
- modalità operative per la conservazione, il confezionamento e il trasporto al servizio trasfusionale delle unità raccolte;
- attività di controllo/monitoraggio della qualità dei prodotti e delle attività da garantire;
- modalità operative per la gestione delle apparecchiature e dei materiali da impiegare per la raccolta e la conservazione temporanea del sangue e degli emocomponenti;
- flussi informativi previsti.

Sono disponibili procedure scritte per il controllo ed il monitoraggio, da parte del servizio trasfusionale, delle attività svolte dalle unità di raccolta ad esso collegate e del sangue intero e degli emocomponenti raccolti dalle stesse, nonché per l'avvio di eventuali azioni correttive e preventive.

LAVORAZIONE, QUALIFICAZIONE BIOLOGICA E VALIDAZIONE SANGUE ED EMOCOMPLEMENTI

Tutto il sangue intero allogeno raccolto viene sottoposto a separazione in emocomponenti. Eventuali deviazioni sono documentate e motivate.

Sono disponibili procedure scritte, conformi alla normativa vigente, preventivamente convalidate e riconvalidate ad intervalli periodici e a seguito di modifiche rilevanti introdotte nel processo, per lo svolgimento delle attività di lavorazione del sangue e degli emocomponenti destinati ad uso trasfusionale.

In caso di preparazione di emocomponenti in sistema aperto devono essere applicate modalità operative atte a prevenire il rischio di contaminazione microbica.

La produzione di plasma da inviare alla lavorazione farmaceutica viene effettuata in conformità alla normativa nazionale vigente, nonché ai requisiti stabiliti dalle norme comunitarie inerenti al plasma come materia prima per la produzione di farmaci plasmaderivati.

Sono disponibili procedure scritte per lo svolgimento delle attività di produzione di emocomponenti per uso non trasfusionale (es. gel piastrinico, colla di fibrina).

Sono disponibili procedure scritte, conformi alla normativa vigente, preventivamente convalidate e riconvalidate ad intervalli periodici e a seguito di modifiche rilevanti, per il congelamento del plasma prodotto e per la sua conservazione successiva al congelamento.

Sono disponibili, ove applicabili, procedure scritte per le attività di congelamento e scongelamento dei globuli rossi e delle piastrine per uso trasfusionale, conformi alla normativa vigente, preventivamente convalidate e riconvalidate ad intervalli periodici e a seguito di modifiche rilevanti.

Sono disponibili procedure scritte per la pianificazione ed esecuzione dei controlli di qualità degli emocomponenti prodotti, in riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente. Il campionamento per i controlli di qualità degli emocomponenti deve essere statisticamente rappresentativo dei volumi di emocomponenti prodotti.

Il controllo di qualità degli emocomponenti deve comprendere il periodico monitoraggio della contaminazione microbica.

Sono disponibili procedure scritte che regolamentano le attività di qualificazione biologica degli emocomponenti allogeni, in applicazione di quanto definito dalla normativa vigente.

Le procedure relative ai test previsti dalla normativa vigente per la qualificazione biologica del sangue e degli emocomponenti sono formalizzate e convalidate prima della loro introduzione e riconvalidate a intervalli periodici e a seguito di modifiche rilevanti.

Dette procedure definiscono:

- la gestione di anomalie e discrepanze dei risultati analitici rispetto ai valori di riferimento;
- la ripetizione delle indagini a fronte di test inizialmente reattivi e l'esecuzione di appropriati test di conferma a fronte di test ripetutamente reattivi;
- la gestione del donatore con risultati positivi, compresa la comunicazione delle relative informazioni ed il suo inserimento nel follow up clinico;
- misure atte a garantire che il sangue e gli emocomponenti i cui test di screening siano ripetutamente reattivi vengano esclusi dall'uso terapeutico e dalla consegna all'industria.

Tali prodotti devono essere immediatamente segregati in uno spazio dedicato, fino allo smaltimento.

La trasmissione dei dati analitici relativi ai suddetti test dai sistemi diagnostici ai sistemi gestionali informatici deve essere effettuata con procedure che escludono passaggi di trascrizione manuale.

Sono disponibili procedure scritte per i test di immunoematologia eritrocitaria che prevedano specifiche modalità operative, controlli ed algoritmi decisionali per le indagini immunoematologiche in caso di prima donazione e di esposizione potenzialmente immunizzante.

Sono disponibili procedure scritte che regolamentano le attività di validazione degli emocomponenti allogeni, in applicazione di quanto definito dalla normativa vigente.

Prima della loro validazione, le unità di sangue e di emocomponenti devono essere bloccate operativamente ed essere conservate in spazi separati rispetto alle unità già validate.

Le registrazioni forniscono l'evidenza che, preliminarmente alla validazione delle unità di sangue e di emocomponenti, tutti gli elementi di registrazione documentale, di ammissibilità anamnestica e medica e di indagine diagnostica, soddisfano l'insieme dei criteri di autorizzazione al loro impiego clinico o industriale previsti dalla nor-

mativa vigente.

Tutte le unità di sangue e di emocomponenti devono essere validate da dirigenti all'uopo specificamente autorizzati da parte del responsabile del servizio trasfusionale.

Non possono essere assegnate, consegnate o distribuite unità di emocomponenti che non abbiano superato tale controllo.

Per la processazione, il controllo ed il rilascio di CSE, si fa riferimento alle specifiche normative vigenti in materia di cellule e tessuti umani.

ETICHETTATURA

Il sistema di etichettatura delle unità di sangue, di emocomponenti e di CSE periferiche raccolte, degli emocomponenti intermedi e di quelli finali deve identificare, senza possibilità di errore, il tipo di contenuto e riportare tutte le informazioni prescritte dalla normativa vigente.

Le etichette devono essere generate dai sistemi gestionali informativi con garanzia di associazione univoca tra donatore, unità e risultati analitici e, in fase di assegnazione e consegna, tra donatore e ricevente.

Al fine di garantire un elevato livello di sicurezza trasfusionale per quanto concerne la univoca tracciabilità e identificazione di ogni singolo emocomponente, devono essere predisposte ed applicate specifiche procedure che prevedano:

- l'obbligo di verifica informatizzata della corrispondenza fra etichetta di prelievo ed etichetta di validazione quale prerequisite per qualsivoglia utilizzo delle unità ed il blocco delle unità che non superano tale controllo;
- l'assegnazione della funzione di duplicazione delle etichette di validazione a personale all'uopo specificamente autorizzato, la documentazione del motivo per cui si effettua la duplicazione, nonché l'obbligo di ripetere la verifica informatizzata della corrispondenza fra etichetta di prelievo ed etichetta di validazione ed il blocco delle unità che non superano tale controllo;
- la gestione delle unità provenienti da altra struttura mediante l'esclusivo utilizzo del codice identificativo originario, al fine di evitare la rietichettatura delle unità.

L'etichettatura delle unità autologhe di sangue, emocomponenti e CSE deve essere conforme alle prescrizioni della normativa vigente.

L'etichettatura dei campioni biologici per i test analitici sui donatori deve essere effettuata in modo da garantire l'univoca associazione con i donatori e le donazioni cui i campioni stessi sono associati.

Le etichette utilizzate devono essere idonee allo specifico impiego secondo la normativa vigente.

L'etichettatura deve essere effettuata con modalità ed in ambienti atti a minimizzare il rischio di scambi ed errori.

ASSEGNAZIONE, CONSEGNA E DISTRIBUZIONE SANGUE ED EMOCOMPONENTI

Sono disponibili documenti, destinati alle strutture di diagnosi e cura che fanno riferimento al servizio trasfusionale, approvati dal comitato per il buon uso del sangue e delle cellule staminali da sangue cordonale, nonché approvati e diffusi alle suddette strutture dalla direzione sanitaria, che, secondo quanto definito dalla normativa vigente, definiscono le modalità e/o i criteri:

- con cui il servizio trasfusionale assicura la consulenza trasfusionale;
- per l'assegnazione degli emocomponenti in routine e in urgenza-emergenza;
- per l'identificazione univoca del paziente e dei campioni biologici destinati ai test di compatibilità pre-trasfusionale ai fini dell'abbinamento univoco fra richiesta trasfusionale, paziente e campioni;
- per l'invio delle richieste trasfusionali e dei relativi campioni biologici per i test di compatibilità pre-trasfusionale;
- per il ritiro e trasporto delle unità di emocomponenti;
- per la gestione degli emocomponenti all'interno delle strutture;
- per l'effettuazione delle trasfusioni di emocomponenti, con particolare riferimento all'identificazione univoca del paziente, all'abbinamento certo dello stesso con le unità di emocomponenti da trasfondere, nonché alla definizione delle specifiche responsabilità;
- per la restituzione al servizio trasfusionale delle unità di emocomponenti non trasfuse;

- per la gestione delle attestazioni comprovanti gli esiti della trasfusione, compresa la segnalazione di incidenti, reazioni indesiderate ed eventi avversi evitati (near miss), correlati al percorso trasfusionale;
- per l'accesso ai servizi di emoteca collegati, ove esistenti.

Sono disponibili raccomandazioni/linee guida per l'utilizzo appropriato degli emocomponenti e dei farmaci plasmaderivati, destinate alle strutture di diagnosi e cura che fanno riferimento al servizio trasfusionale, approvate dal comitato per il buon uso del sangue e delle cellule staminali da sangue cordonale e formalmente diffuse alle suddette strutture a cura della direzione sanitaria.

Sono disponibili procedure scritte, conformi alla normativa vigente e preventivamente convalidate e riconvalidate ad intervalli periodici e a seguito di modifiche rilevanti, per le attività di assegnazione e consegna delle unità di sangue e di emocomponenti e per il loro eventuale rientro.

Tali procedure definiscono le modalità di:

- valutazione della appropriatezza delle richieste trasfusionali;
- selezione delle unità da assegnare, in regime di routine o di emergenza-urgenza;
- scelta delle indagini finalizzate ad accertare la compatibilità tra donatore e ricevente;
- ispezione fisica delle unità prima della consegna;
- attivazione di meccanismi idonei a garantire la verifica della destinazione finale di ogni unità consegnata;
- gestione della restituzione delle unità non trasfuse al servizio e delle attestazioni comprovanti la loro integrità e corretta conservazione;
- gestione delle segnalazioni di reazioni indesiderate o incidenti correlati alla trasfusione, deviazioni di processo e near miss ricevute;
- assegnazione/consegna delle unità in caso di blocco o malfunzionamento del sistema gestionale informatico;
- assegnazione e consegna di farmaci plasmaderivati, ove applicabile.

Il servizio trasfusionale garantisce le attività di assegnazione e consegna delle unità di emocomponenti 24 ore su 24.

Sono disponibili documenti che definiscono la consistenza quali-quantitativa delle scorte di emocomponenti, in relazione ai fabbisogni pianificati e alle strutture/articolazioni collegate al servizio trasfusionale.

Sono disponibili procedure scritte, conformi alla normativa vigente, preventivamente convalidate e riconvalidate ad intervalli periodici e a seguito di modifiche rilevanti, per le attività di distribuzione delle unità di emocomponenti ad altri servizi trasfusionali e per l'invio del plasma all'industria convenzionata per la lavorazione farmaceutica del plasma.

Le attività di confezionamento e consegna del plasma destinato all'industria, ivi incluse le certificazioni generali dei lotti di plasma e quelle per singola unità associate alle consegne, sono effettuate in conformità alle disposizioni normative e linee guida nazionali e comunitarie vigenti.

CONSERVAZIONE E TRASPORTO SANGUE ED EMOCOMPONENTI

Sono disponibili procedure scritte, conformi alla normativa vigente, preventivamente convalidate e riconvalidate ad intervalli periodici e a seguito di modifiche rilevanti, per la conservazione, il confezionamento ed il trasporto del sangue e degli emocomponenti a qualunque uso siano destinati, atte a garantire il mantenimento delle caratteristiche biologiche e qualitative degli stessi, nonché la tutela della sicurezza degli operatori e dell'ambiente.

Tali procedure definiscono anche la gestione delle unità scadute e delle unità a carico delle quali, durante la conservazione ed il trasporto, siano rilevate anomalie che ne compromettono l'utilizzabilità.

Le unità autologhe e le unità raccolte e preparate per scopi specifici devono essere conservate separatamente.

RINTRACCIABILITÀ

Il servizio trasfusionale deve garantire che il sistema di rintracciabilità in vigore consenta di stabilire dove e in che fase di lavorazione si trovano il sangue, gli emocomponenti e le cellule staminali emopoietiche.

Viene garantita la rintracciabilità di tutte le informazioni atte a ricostruire il percorso trasfusionale, dalla donazione alla trasfusione, mediante accurate procedure di identificazione, di registrazione e di etichettatura conformi alla normativa vigente.

Allegato B

**UNITÀ DI RACCOLTA DEL SANGUE
E DEGLI EMOCOMPONENTI
REQUISITI MINIMI STRUTTURALI TECNOLOGICI
E ORGANIZZATIVI SPECIFICI**

REQUISITI STRUTTURALI

L'unità di raccolta fissa dispone di locali atti a garantire l'idoneità all'uso previsto, con specifico riferimento alla esigenza di consentire lo svolgimento delle diverse attività in ordine logico, al fine di contenere il rischio di errori, nonché operazioni di pulizia e manutenzione atte a minimizzare il rischio di contaminazioni.

Deve essere garantita l'idoneità dei locali prima dell'utilizzo, ad intervalli regolari e a seguito di modifiche rilevanti.

I locali e gli spazi delle unità di raccolta fisse devono essere commisurati alle tipologie e ai volumi delle prestazioni erogate.

Nelle unità di raccolta fisse devono essere presenti almeno:

- un'area per attesa e accettazione dei donatori di sangue e di emocomponenti;
- un locale destinato al colloquio e alla valutazione delle condizioni generali di salute del donatore per la definizione del giudizio di idoneità alla donazione, tale da tutelare il diritto del donatore alla privacy e da garantire la confidenzialità necessaria per una corretta e completa acquisizione delle informazioni anamnestiche rilevanti ai fini della sicurezza dei prodotti del sangue;
- un locale destinato alla raccolta del sangue intero e, ove applicabile, di emocomponenti da aferesi, strutturato in modo tale da salvaguardare la sicurezza dei donatori e del personale e da prevenire errori nelle procedure di raccolta;
- un'area destinata al riposo/ristoro post-donazione;
- un'area per lo stoccaggio differenziato e sicuro dei materiali e dei dispositivi da impiegare;
- un'area destinata a deposito temporaneo sicuro dei residui, dei materiali e dei dispositivi utilizzati, nonché del sangue e degli emocomponenti a qualunque titolo scartati;
- disponibilità di servizi igienici in relazione alle disposizioni normative vigenti in materia di strutture sanitarie.

Le unità di raccolta mobili (autoemoteche) devono avere dimensioni adeguate ed essere atte a garantire l'idoneità all'uso previsto, con specifico riferimento alla esigenza di consentire lo svolgimento delle attività in ordine logico, al fine di contenere il rischio di errori, nonché operazioni di pulizia e manutenzione atte a minimizzare il rischio di contaminazioni.

Nelle unità di raccolta mobili deve essere garantita l'idoneità dei locali prima dell'utilizzo, verificata ad intervalli regolari e a seguito di modifiche rilevanti.

Nelle unità di raccolta mobili, devono essere garantite almeno:

- un'area di accettazione;
- un locale destinato al colloquio e alla valutazione delle condizioni generali di salute del donatore, tale da tutelare il diritto del donatore alla privacy e da garantire la confidenzialità necessaria;
- un'area destinata alla raccolta del sangue intero e, ove applicabile, di emocomponenti da aferesi, strutturata in modo tale da salvaguardare la sicurezza dei donatori e del personale e da prevenire errori nelle procedure di raccolta;
- uno spazio per lo stoccaggio del materiale e dei dispositivi da impiegare;
- uno spazio per il deposito temporaneo sicuro dei residui, dei materiali e dispositivi utilizzati, nonché del sangue e degli emocomponenti a qualunque titolo scartati;
- adeguata illuminazione, ventilazione e climatizzazione;
- adeguata alimentazione elettrica;
- un lavabo per il lavaggio delle mani;
- adeguati strumenti di comunicazione con il servizio trasfusionale cui l'unità mobile afferisce.

Per le unità di raccolta mobili devono essere assicurate soluzioni atte a garantire l'attesa e il riposo/ristoro dei donatori in condizioni adeguate.

REQUISITI TECNOLOGICI

Per la raccolta di sangue intero ed emocomponenti devono essere utilizzati dispositivi di prelievo dedicati allo specifico impiego e conformi alla normativa vigente.

Devono essere utilizzati esclusivamente sistemi di prelievo del sangue intero e degli emocomponenti che garantiscano la prevenzio-

ne del rischio di contaminazione microbica, quali ad esempio la deviazione del primo volume di sangue raccolto.

Per la raccolta di sangue intero ed emocomponenti devono essere utilizzati lettini o poltrone da prelievo atti a garantire le basilari manovre di primo soccorso.

Deve essere disponibile un numero di apparecchi per la determinazione della concentrazione emoglobinica pre-donazione atto a garantire il back-up.

Per la raccolta del sangue intero devono essere utilizzate bilance automatizzate basculanti atte a garantire la corretta miscelazione del sangue raccolto con l'anticoagulante e almeno la rilevazione del volume del sangue prelevato ed il tempo di prelievo.

Per ogni postazione attiva deve essere disponibile una bilancia automatizzata.

Ove siano effettuate attività di aferesi produttiva, devono essere utilizzati separatori cellulari dotati di caratteristiche prestazionali atte a garantire il massimo grado di sicurezza per il donatore, nonché la qualità dei prodotti finali, mediante il soddisfacimento dei requisiti relativi alla raccolta degli emocomponenti da aferesi previsti dalla normativa vigente.

Deve essere garantita la dotazione per la gestione delle emergenze cliniche prevista dalla normativa vigente.

Per la saldatura dei circuiti di raccordo dei sistemi di prelievo devono essere disponibili sistemi di saldatura idonei a prevenire il rischio di contaminazione microbica in fase di raccolta.

È disponibile una apparecchiatura per la conservazione a temperatura controllata del sangue e degli emocomponenti raccolti, in relazione alle specifiche indicazioni del responsabile del servizio trasfusionale cui l'unità di raccolta afferisce.

Le apparecchiature destinate alla conservazione del sangue e degli emocomponenti devono essere dotate:

- di un sistema di controllo e di registrazione della temperatura, nonché di allarme acustico e visivo in caso di escursioni anomale rispetto alle temperature di esercizio definite;
- di dispositivi di allarme remotizzato sia acustici che visivi o di equivalenti strumenti di allerta qualora esse siano tenute continuamente in esercizio e siano ubicate in locali o zone non costantemente presidiate da personale dell'unità di raccolta o da altro personale a ciò deputato.

Per il trasporto del sangue e degli emocomponenti devono essere disponibili dispositivi atti a garantire l'integrità e la preservazione delle proprietà biologiche dei prodotti, preventivamente convalidati e periodicamente riconvalidati per la capacità di mantenere le temperature di esercizio definite, secondo le specifiche ed indicazioni tecniche del servizio trasfusionale cui l'unità di raccolta afferisce.

Tutte le dotazioni tecnologiche devono essere conformi alle indicazioni e caratteristiche tecniche fornite dal responsabile del servizio trasfusionale cui la unità di raccolta afferisce.

REQUISITI ORGANIZZATIVI

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ (funzione di garanzia della qualità, gestione documenti e registrazioni)

L'unità di raccolta deve istituire e mantenere un sistema di gestione per la qualità, in raccordo con il sistema di gestione per la qualità del servizio trasfusionale cui afferisce.

Deve esistere una funzione di garanzia della qualità alla quale, indipendentemente da altre responsabilità, venga demandata la responsabilità della supervisione di tutti i processi che hanno influenza sulla qualità.

Le procedure relative alla conservazione e al trasporto del sangue e degli emocomponenti vengono convalidate prima di essere introdotte e riconvalidate ad intervalli regolari e a seguito di modifiche rilevanti secondo le specifiche ed indicazioni tecniche del servizio trasfusionale cui l'unità di raccolta afferisce.

Deve esistere un sistema di gestione e controllo della documentazione finalizzato a garantire la disponibilità di procedure e specifiche aggiornate. Eventuali modifiche della documentazione devono essere datate e firmate da persona autorizzata.

Deve esistere un sistema di gestione delle registrazioni e dei dati previsti dalle normative vigenti, che ne garantisca la produzione, l'aggiornamento, la protezione e la conservazione secondo i criteri da esse definiti.

Per ogni donatore di sangue ed emocomponenti deve essere predisposta una cartella del donatore, compilata, conservata ed archiviata secondo i criteri definiti dalla normativa vigente.

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

L'associazione o federazione dei donatori di sangue titolare dell'autorizzazione all'esercizio delle attività designa la persona respon-

sabile dell'unità di raccolta, conformemente alla normativa vigente, e ne comunica il nominativo alle autorità competenti della regione e al servizio trasfusionale cui l'unità di raccolta afferisce.

La dotazione di personale deve essere commisurata alle tipologie e ai volumi delle prestazioni erogate.

Devono essere descritte le competenze necessarie del personale che interviene nelle attività di raccolta di sangue ed emocomponenti.

Devono esistere procedure per la valutazione periodica della persistenza di tali competenze.

Il possesso della qualifica e delle competenze richieste deve essere verificato e formalmente attestato, per ogni singolo operatore, dalla persona responsabile della unità di raccolta, sulla base delle indicazioni del responsabile del servizio trasfusionale cui l'unità di raccolta afferisce.

Devono essere disponibili istruzioni scritte contenenti le norme igieniche da adottare per lo svolgimento delle specifiche attività.

GESTIONE DELLE TECNOLOGIE (Attrezzature e sistemi gestionali informatici)

Le apparecchiature impiegate per la raccolta e per la conservazione del sangue e degli emocomponenti devono essere qualificate, nell'ambito di procedure convalidate, prima della loro introduzione, ad intervalli prestabiliti e a fronte di modifiche rilevanti, con riferimento alle indicazioni del responsabile del servizio trasfusionale cui l'unità di raccolta afferisce.

Sono documentate le specifiche applicabili e le attività di controllo per le attrezzature critiche (quali ad esempio: apparecchiature per la raccolta di sangue e di emocomponenti, apparecchiature per la conservazione di sangue/emocomponenti e, ove applicabile, per la conservazione di materiali e farmaci, apparecchiature per misurazione e controllo), con riferimento alle indicazioni del responsabile del servizio trasfusionale cui l'unità di raccolta afferisce.

Nel caso in cui le attività di raccolta del sangue ed emocomponenti siano supportate da sistemi gestionali informatici, gli stessi devono essere adottati previa condivisione con il responsabile del servizio trasfusionale cui l'unità di raccolta afferisce.

I sistemi gestionali informatici (hardware, software, procedure di back-up) impiegati a supporto delle attività di raccolta di sangue ed emocomponenti devono essere convalidati prima dell'uso, sottoposti a controlli almeno annuali di affidabilità ed essere periodicamente sottoposti a manutenzione ai fini del mantenimento dei requisiti e delle prestazioni previsti.

Sono disponibili manuali o istruzioni scritte per l'uso dei sistemi gestionali informatici impiegati per la raccolta di sangue ed emocomponenti.

Sono adottati meccanismi atti a prevenire usi non autorizzati o modifiche non ammesse dei sistemi gestionali informatici impiegati nell'erogazione del servizio, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.

Sono effettuati back-up delle informazioni e dei dati a intervalli prestabiliti al fine di prevenire perdite o alterazioni degli stessi in caso di tempi inattivi, previsti o imprevisi, o di difetti di funzionamento dei sistemi gestionali informatici impiegati per l'erogazione del servizio.

Sono disponibili procedure scritte da applicare per garantire le attività qualora i sistemi gestionali informatici non siano utilizzabili.

GESTIONE DEI MATERIALI

I materiali ed i reagenti che influiscono sulla qualità e sulla sicurezza del sangue e degli emocomponenti, compresi quelli impiegati per il loro confezionamento e trasporto, devono provenire da fornitori autorizzati e, ove applicabile, devono rispondere alla normativa vigente. Essi devono essere qualificati prima del loro impiego, al fine di accertarne l'idoneità rispetto all'uso previsto.

Sono disponibili procedure scritte per le attività di:

- verifica di conformità dei materiali che influiscono sulla qualità e la sicurezza del prodotto e delle attività;
- segregazione in aree dedicate dei materiali difettosi, obsoleti o comunque non utilizzabili;
- registrazione dei lotti e delle scadenze dei materiali critici.

I materiali ed i reagenti impiegati devono essere conservati in condizioni controllate e idonee a prevenire l'alterazione delle loro caratteristiche qualitative.

ACCORDI E RELAZIONI CON TERZI

Sono formalizzati specifici accordi che regolamentano eventuali attività esternalizzate, consentite dalla normativa vigente.

VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ

Sono disponibili procedure scritte per la gestione di:

- deviazioni di processo e non conformità di prodotto;
- incidenti connessi alla raccolta di sangue intero ed emocomponenti;
- reazioni indesiderate associate alla raccolta di sangue intero ed emocomponenti;
- eventi indesiderati evitati (near miss).

Tutte le reazioni indesiderate gravi e gli incidenti gravi correlati alle attività di raccolta di sangue intero ed emocomponenti devono essere documentati, gestiti e notificati al servizio trasfusionale di riferimento secondo le indicazioni ricevute dal servizio stesso.

È predisposto un sistema finalizzato a garantire l'avvio di azioni correttive e preventive in caso di deviazioni di processo, non conformità del sangue e degli emocomponenti raccolti, incidenti e reazioni indesiderate, eventi indesiderati evitati (near miss), situazioni di non conformità emerse a seguito delle attività di auditing interno, atte a prevenire il loro ripetersi.

Vengono effettuati periodicamente, in raccordo con la funzione qualità del servizio trasfusionale cui l'unità di raccolta afferisce, audit interni della qualità allo scopo di verificare la rispondenza alle disposizioni normative vigenti, agli standard e alle procedure definite, influenti sulla qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti raccolti e dei servizi erogati.

Il responsabile dell'unità di raccolta effettua periodiche revisioni dei risultati relativi ai prodotti e alle attività svolte, con lo scopo di individuare eventuali problemi di qualità che richiedono l'avvio di azioni correttive o di evidenziare tendenze sfavorevoli che richiedono azioni preventive.

SISTEMA INFORMATIVO

Il sistema informativo dell'unità di raccolta deve assicurare la raccolta e la trasmissione al servizio trasfusionale di riferimento di tutti i dati e le informazioni di pertinenza conformemente alla normativa vigente, nonché di ogni altra informazione inerente alle attività svolte richiesta dal responsabile del servizio trasfusionale stesso.

REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CON IL SERVIZIO TRASFUSIONALE DI RIFERIMENTO

Le convenzioni/atti contrattuali che regolamentano i rapporti fra il servizio trasfusionale e l'unità di raccolta ad esso collegata devono specificamente prevedere che la stessa opera sotto la responsabilità tecnica del servizio trasfusionale cui essa afferisce.

L'unità di raccolta acquisisce dal servizio trasfusionale di riferimento procedure/accordi scritti che descrivono:

- qualifiche e competenze professionali necessarie per le attività di raccolta del sangue intero e degli emocomponenti presso l'unità di raccolta;
- livello di informazione ed educazione da fornire ai donatori;
- modalità operative per la gestione e selezione dei donatori e per la raccolta di sangue intero ed emocomponenti;
- modalità operative per la conservazione e l'invio al servizio delle unità raccolte;
- attività di controllo/monitoraggio della qualità dei prodotti e delle attività da garantire;
- modalità operative per la gestione delle apparecchiature da impiegare per la raccolta e delle frigoemoteche in dotazione alle unità di raccolta;
- modalità operative per la gestione dei materiali da impiegare per la raccolta e la conservazione del sangue e degli emocomponenti;
- flussi informativi previsti.

PROGRAMMAZIONE DELLA RACCOLTA SANGUE E DEGLI EMOCOMPONENTI

Sono disponibili documenti che descrivono criteri e modalità per la programmazione della raccolta di sangue intero ed emocomponenti presso l'unità di raccolta, definiti in collaborazione con il servizio trasfusionale di riferimento in relazione alla programmazione regionale.

SENSIBILIZZAZIONE, INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE DEL DONATORE DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI

Viene garantito ai donatori, in collaborazione con il servizio trasfusionale di riferimento e secondo le indicazioni dello stesso, adeguato materiale informativo in merito alle caratteristiche essenziali

del sangue, degli emocomponenti e dei prodotti emoderivati, ai benefici che i pazienti possono ricavare dalla donazione, nonché alle malattie infettive trasmissibili ed ai comportamenti e stili di vita che possono pregiudicare la sicurezza del ricevente e del donatore.

SELEZIONE DEL DONATORE DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI

Sono disponibili linee guida/protocolli scritti che definiscono criteri e modalità per l'accertamento dell'idoneità del donatore alla donazione di sangue e di emocomponenti e le modalità di svolgimento delle procedure di selezione, in conformità alla normativa vigente e alle indicazioni del responsabile del servizio trasfusionale di riferimento.

È identificabile il medico responsabile della selezione che ha effettuato la valutazione finale di idoneità del donatore alla donazione di sangue ed emocomponenti.

Prima della donazione, viene acquisito il consenso informato del donatore in conformità alla normativa vigente.

Sono disponibili linee guida/protocolli scritti per gli accertamenti diagnostici da effettuare in occasione di ogni donazione di sangue ed emocomponenti e per i controlli periodici a tutela della salute del donatore, definiti in conformità alla normativa vigente e alle indicazioni del responsabile del servizio trasfusionale di riferimento.

Gli accertamenti diagnostici pre-donazione, il giudizio finale di idoneità alla donazione ed i risultati dei controlli periodici dei donatori di sangue ed emocomponenti sono sistematicamente documentati.

Sono disponibili procedure scritte per la comunicazione al donatore di qualsiasi risultato anomalo emerso dalle indagini diagnostiche effettuate, dell'esclusione temporanea, del richiamo, della riammissione e dell'esclusione definitiva, ove gli accordi con il servizio trasfusionale di riferimento prevedano la delega formalizzata di queste funzioni al responsabile dell'unità di raccolta.

Sono disponibili procedure scritte per la gestione del donatore non idoneo, conformemente alle indicazioni del responsabile del servizio trasfusionale di riferimento.

L'unità di raccolta fornisce la necessaria collaborazione al servizio trasfusionale di riferimento per l'effettuazione di indagini retrospettive (look back) su donatori risultati positivi alla ricerca dei marcatori di malattie trasmissibili con la trasfusione o coinvolti in casi di presunta trasmissione di infezione con la trasfusione o altre in altre reazioni trasfusionali indesiderate gravi.

RACCOLTA DI SANGUE INTERO E DI EMOCOMPONENTI

Sono disponibili procedure scritte, conformi alla normativa vigente per lo svolgimento delle attività di raccolta di sangue e di emocomponenti e definite secondo le indicazioni del servizio trasfusionale di riferimento, atte a garantire la qualità e la sicurezza dei prodotti, nonché la sicurezza dei donatori e degli operatori.

In particolare, tali procedure definiscono le modalità per:

- la verifica sicura dell'identità del donatore e la sua corretta registrazione;
- l'ispezione dei dispositivi impiegati per la raccolta di sangue intero ed emocomponenti, al fine di accertare l'assenza di difetti e/o alterazioni, preliminarmente e successivamente al prelievo;
- la detersione e disinfezione della cute precedenti la venipuntura finalizzata alla donazione del sangue intero e degli emocomponenti;
- la reidentificazione positiva del donatore immediatamente prima della venipuntura;

- l'esecuzione di una seconda venipuntura, se necessaria;
- l'effettuazione della raccolta di sangue intero e di emocomponenti;
- il controllo delle unità a fine procedura ed i criteri di valutazione della loro utilizzabilità in caso di interruzioni occorse durante le procedure di raccolta, o nel caso in cui siano stati superati i tempi massimi di prelievo previsti dalla normativa vigente;
- il trattamento, la conservazione e il trasporto delle unità di sangue ed emocomponenti raccolti, tali da preservare le caratteristiche del prodotto in modo adeguato alle esigenze delle successive lavorazioni;
- la conservazione ed invio dei campioni per le indagini di laboratorio prelevati al momento della raccolta;
- l'identificazione documentata e rintracciabile del personale che ha effettuato le operazioni di raccolta;
- la registrazione dei dati relativi ad ogni procedura di prelievo di sangue intero ed emocomponenti, comprese quelle non completate.

L'unità di raccolta e le eventuali relative articolazioni organizzative devono essere identificate con codici univoci che possano essere correlati ad ogni unità di sangue o emocomponente raccolta, conformemente alla normativa vigente e alle indicazioni del responsabile del servizio trasfusionale di riferimento.

Viene garantito l'utilizzo di un sistema di identificazione ed etichettatura, secondo le indicazioni fornite dal servizio trasfusionale di riferimento, atto ad assicurare:

- l'univoca identificazione di ogni donatore, unità di sangue ed emocomponente, sacca satellite dei sistemi di prelievo (prima della raccolta) e campione biologico associato alla donazione;
- il loro collegamento univoco alle registrazioni relative al donatore.

Durante la procedura di donazione viene assicurata al donatore la presenza di almeno un infermiere e un medico in possesso delle qualifiche e delle competenze richieste, al fine di garantire assistenza adeguata anche in caso di complicazioni o di reazioni indesiderate.

CONSERVAZIONE E TRASPORTO SANGUE ED EMOCOMPONENTI

Sono disponibili procedure scritte, conformi alla normativa vigente e alle indicazioni del responsabile del servizio trasfusionale di riferimento, preventivamente convalidate e riconvalidate ad intervalli periodici e a seguito di modifiche rilevanti, per la conservazione, il confezionamento ed il trasporto del sangue e degli emocomponenti, idonee a garantire il mantenimento delle caratteristiche biologiche e qualitative degli stessi, nonché la tutela della sicurezza degli operatori e dell'ambiente.

Tali procedure definiscono anche la gestione delle unità a carico delle quali, durante la conservazione ed il trasporto, siano rilevate anomalie che ne compromettono l'utilizzabilità.

RINTRACCIABILITÀ

L'unità di raccolta garantisce la rintracciabilità di tutte le informazioni atte a ricostruire il percorso della donazione mediante accurate procedure di identificazione, di registrazione e di etichettatura, conformi alla normativa vigente.

(2011.10.710)102

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza del 9-18 febbraio 2011, n. 57.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Ugo De Siervo, *presidente*;
- Paolo Maddalena, *giudice*;

- Alfio Finocchiaro, *giudice*;
- Alfonso Quaranta, *giudice*;
- Franco Gallo, *giudice*;
- Luigi Mazzella, *giudice*;
- Gaetano Silvestri, *giudice*;
- Sabino Cassese, *giudice*;
- Giuseppe Tesauro, *giudice*;
- Paolo Maria Napolitano, *giudice*;
- Giuseppe Frigo, *giudice*;

- Alessandro Criscuolo, *giudice*;
- Paolo Grossi, *giudice*;
- Giorgio Lattanzi, *giudice*;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettere d), e), f) e g), e 4, commi 5, 6, 7 e 8, della delibera legislativa n. 568 (Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti), approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 13 luglio 2010 promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con ricorso notificato il 21 luglio 2010, depositato in cancelleria il 27 luglio 2010 e iscritto al n. 87 del registro ricorsi 2010.

Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 2011 il giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 21 luglio 2010 e depositato in cancelleria il 27 luglio 2010, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha proposto questioni di legittimità costituzionale: a) delle lettere d) e f) del comma 1 dell'art. 3; b) della lettera e) del comma 1 dell'art. 3; c) della lettera g) del comma 1 dell'art. 3 e dei commi 5, 6, 7, 8 dell'art. 4 della delibera legislativa n. 568 (Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti), approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 13 luglio 2010;

che le questioni sono proposte in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e all'art. 14, lettera g), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana);

che, prima di prospettare le singole questioni, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana reputa necessario chiarire le linee fondamentali del riparto delle competenze legislative tra lo Stato e la Regione siciliana nella materia degli appalti pubblici, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 221 e n. 45 del 2010;

che, in proposito, l'art. 14, lettera g), dello statuto della Regione siciliana, attribuisce alla Regione la competenza legislativa esclusiva in materia di «lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale»;

che, non contemplando il Titolo V della Parte seconda della Costituzione la materia «lavori pubblici», la citata disposizione dello statuto regionale deve ritenersi prevedere una forma di autonomia più ampia di quella attribuita dalla Costituzione alle Regioni a statuto ordinario, con la conseguenza della applicabilità di detta previsione statutaria ai sensi dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2010, n. 3;

che, tuttavia, come affermato dalla Corte costituzionale (sono citate, a conferma di tale orientamento, le sentenze n. 411 e n. 322 del 2008 e n. 431 del 2007), ciò non implica che, relativamente alla disciplina dei contratti di appalto che incidono nel territorio regionale, la potestà legislativa regionale possa esplicarsi senza vincoli e che, in particolare, non trovino applicazione le disposizioni di principio dettate dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);

che, infatti, la linea del citato art. 14 dello statuto regionale prevede che la competenza legislativa esclusiva della Regione nelle materie da esso contemplate è eserci-

tata nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato e senza pregiudizio delle riforme economico-sociali;

che, in tale prospettiva, assumono rilievo i limiti derivanti dal necessario rispetto dei principi posti a tutela della concorrenza, strumentali ad assicurare le libertà comunitarie – principi che, secondo quanto chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 45 del 2010, vincolano la Regione siciliana anche ai sensi dell'art. 117, primo comma, della Costituzione – e, quindi, le disposizioni del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture che costituiscono diretta attuazione delle prescrizioni dettate dall'Unione europea a tutela della concorrenza;

che nella nozione di concorrenza, che non può che riflettere quella operante in ambito comunitario, sono comprese le disposizioni legislative che perseguono il fine di assicurare procedure concorsuali di garanzia, strutturate in modo da assicurare «la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici» (il ricorrente cita, sul punto, la sentenza della Corte costituzionale n. 401 del 2007);

che, nello specifico settore degli appalti, vengono particolarmente in considerazione le disposizioni che disciplinano la fase prodromica alla stipulazione del contratto e che si qualificano per la finalità perseguita di assicurare la concorrenza «per» il mercato;

che, pertanto, la Regione siciliana, nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva attribuitale dallo statuto di autonomia in materia di lavori pubblici di interesse regionale, deve non di meno rispettare, con riferimento soprattutto alla disciplina della fase del procedimento amministrativo di evidenza pubblica, i principi di tutela della concorrenza strumentali ad assicurare le libertà comunitarie di circolazione delle merci, di stabilimento e di prestazione dei servizi e, quindi, le disposizioni del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture che costituiscono diretta attuazione delle prescrizioni poste a livello europeo (il ricorrente cita, al riguardo, la sentenza della Corte costituzionale n. 45 del 2010);

che, sempre alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 45 del 2010, a detto Codice dei contratti pubblici deve essere riconosciuto anche il connotato sostanziale di norma fondamentale di riforma economico-sociale, avendo esso comportato una complessiva e profonda innovazione normativa in un settore che assume importanza nazionale e che richiede l'attuazione di principi uniformi in tutto il territorio nazionale;

che detti principi comportano, tra l'altro, l'omogeneità e la trasparenza delle procedure, l'uniforme qualificazione dei soggetti, la libera concorrenza degli operatori in un mercato senza restrizioni regionali (è citata ancora, sul punto, la sentenza n. 45 del 2010);

che, conclusivamente, le norme del Codice che attengono, da un canto, alla scelta del contraente e, d'altro canto, al perfezionamento del vincolo negoziale e alla sua esecuzione, costituiscono un limite alla potestà legislativa esclusiva in materia di «lavori pubblici» della Regione, la quale ultima non può quindi adottare, per quanto attiene alla tutela della concorrenza, una disciplina con contenuti difforni da quella dettata, in attuazione delle prescrizioni dettate dall'Unione europea, dal legislatore statale con il decreto legislativo n. 163 del 2006 (il ricorrente cita, in proposito, la sentenza della Corte costituzionale n. 221 del 2010);

che la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza ai sensi dell'art. 117, secondo

comma, lettera e), della Costituzione, implica infine che il legislatore statale può dettare una disciplina delle procedure di gara e dei criteri di aggiudicazione integrale e dettagliata, nonché inderogabile da parte del legislatore regionale;

che, alla luce di tali considerazioni, il ricorrente impugna anzitutto le lettere d) e f) del comma 1 dell'art. 3, le quali, col prevedere che, ai soli fini della determinazione dell'importo da porre a base d'asta, «non è soggetto a ribasso d'asta il costo del lavoro» (lettera d) e che, ai medesimi fini di quanto disposto dalla lettera d), «sono altresì escluse giustificazioni inerenti ai costi del lavoro» (lettera f), violerebbero l'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e l'art. 14, lettera g), del r. decreto legislativo n. 455 del 1946, ponendosi in contrasto con l'art. 87, comma 2, lettera g), del decreto legislativo n. 163 del 2006, il quale stabilisce che le giustificazioni dell'offerente in caso di offerta anormalmente bassa possono riguardare il costo del lavoro;

che una seconda censura ha a oggetto la lettera e) del comma 1 dell'art. 3, la quale, prevedendo che, in tema di valutazione delle offerte anormalmente basse, le giustificazioni siano presentate dai concorrenti già in sede di gara, violerebbe anch'essa l'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e l'art. 14, lettera g), del r. decreto legislativo n. 455 del 1946, ponendosi «palesamente» in contrasto con l'art. 86 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e con l'art. 55 della direttiva 31 marzo 2004, n. 2004/18/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi);

che con una terza censura il ricorrente impugna infine la lettera g) del comma 1 dell'art. 3 e i commi 4, 5, 6, 7, 8 dell'art. 4 in quanto tali disposizioni, sebbene sostanzialmente riprodotte delle norme statali di cui all'art. 7, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 (Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni) e all'art. 11, commi 9, 10, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato dal decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53 (Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici) – in tema, rispettivamente, di requisiti per la qualificazione degli esecutori di lavori pubblici e di fasi delle procedure di affidamento dei contratti pubblici – essendo riconducibili alla materia della tutela della concorrenza di competenza esclusiva dello Stato «preclus[a] a qualsiasi forma d'intervento del legislatore regionale», violerebbero anch'esse l'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e l'art. 14, lettera g), del r. decreto legislativo n. 455 del 1946;

che infatti – afferma ancora il ricorrente – il legislatore regionale, essendo privo di competenza nella materia «tutela della concorrenza», non potrebbe «operare un sostanziale recepimento» delle disposizioni dettate dallo Stato nella medesima materia senza prevedere al contempo un rinvio dinamico alla legislazione statale che venisse successivamente eventualmente introdotta «e ciò al fine di evitare che in tale ipotesi possano essere in vigore normative difformi “medio tempore” in attesa del necessario adeguamento alla nuova disciplina»;

che la Regione siciliana non si è costituita nel giudizio costituzionale;

che, come rappresentato anche dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana nella memoria depositata il 4 gennaio 2011, successivamente alla proposizione del ricorso, l'impugnata delibera legislativa n. 568 è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione siciliana 3 agosto 2010, n. 16 (Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti), con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura.

Considerato che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha proposto questioni di legittimità costituzionale – in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e all'art. 14, lettera g), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana) delle lettere d), e), f), g) del comma 1 dell'art. 3 e dei commi 5, 6, 7, 8 dell'art. 4 della delibera legislativa n. 568 (Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti), approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 13 luglio 2010;

che, successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione siciliana 3 agosto 2010, n. 16 (Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti), con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura;

che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale siciliana, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplicino una qualche efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale» (ordinanza n. 212 del 2010; nello stesso senso, ex plurimis, ordinanze n. 183 del 2010, n. 175 del 2010, n. 304 del 2008, n. 229 del 2007 e n. 147 del 2006);

che si è determinata, pertanto, la cessazione della materia del contendere.

P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 9 febbraio 2011.

Il presidente: De Siervo

Il redattore: Gallo

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 2011.

Il cancelliere: Fruscella

(2011.11.728)045

PRESIDENZA

Nomina di componenti del comitato per le pensioni privilegiate.

Con decreto presidenziale n. 17/Serv.1°/SG del 3 febbraio 2011, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 25 aprile 1969, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, in seno al comitato per le pensioni privilegiate, sono stati nominati, quali componenti previsti dall'art. 1 lett.c) della stessa legge regionale 25 aprile 1969, n. 11, il dott. Barone Paolo, in rappresentanza dell'Assessorato regionale della salute ed il

sig. Sferrazza Mario, in rappresentanza dell'Assessorato regionale delle attività produttive.

Gli stessi cesseranno dalla carica alla scadenza del comitato per le pensioni privilegiate ricostituito con decreto presidenziale n. 286/Serv.1°/SG del 3 giugno 2010.

(2011.8.519)008

Sostituzione di un componente del consiglio di amministrazione della Fondazione orchestra sinfonica siciliana.

Con decreto presidenziale n. 51/Serv.1°/SG del 15 febbraio 2011, ai sensi dell'art. 12 del vigente statuto, in seno al consiglio di amministrazione della Fondazione orchestra sinfonica siciliana è stato nominato, in sostituzione del sig. Sergio Volpe, in rappresentanza del comune di Palermo, il dott. Antonio Cognata.

Lo stesso cesserà dall'incarico alla scadenza del consiglio di amministrazione rinnovato con il decreto presidenziale n. 8/Serv.1°/SG del 27 gennaio 2011.

(2011.8.520)099

Sostituzione del vice presidente del comitato per il lavoro, l'occupazione e le politiche sociali.

Con decreto presidenziale n. 64/Serv.1°/SG del 22 febbraio 2011, in seno al comitato per il lavoro, l'occupazione e le politiche sociali, già istituito con il D.P.Reg. n. 195/Gr.VII/SG in data 11 luglio 2001, ai sensi dell'art. 20, comma 2 lett.c), della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, in sostituzione del sig. Giangiuseppe Gattuso è nominato, in qualità di vice presidente, il dott. Paolo Greco.

(2011.8.537)091

Assunzione di impegno delle somme per il finanziamento del programma generale di intervento della Regione siciliana "La Sicilia insieme ai consumatori".

Con decreto del dirigente del servizio 6 della Segreteria generale n. 53 del 15 febbraio 2011, è stato assunto l'impegno di € 483.984,49 per il finanziamento del programma generale di intervento della Regione siciliana denominato "La Sicilia insieme ai consumatori" per la realizzazione di interventi mirati all'informazione ed all'assistenza dei consumatori e degli utenti, di cui al D.P. n. 581 del 20 ottobre 2010, composto da n. 20 interventi, di cui all'allegato A, che fa parte integrante dello stesso decreto, e che viene appresso integralmente riportato:

Programma generale di intervento della Regione siciliana
"La Sicilia insieme ai consumatori"

| Int. | Titolo | Importo 1° modulo funzionale (euro) |
|------|---|-------------------------------------|
| 1 | Sicilia informa | 99.394,92 |
| 2 | La cessione del quinto | 38.000,00 |
| 3 | Ridurre, riutilizzare, riciclare, recuperare | 38.000,00 |
| 4 | Brindi...amo: la vita, la sostenibilità, la crescita sociale, il rispetto dell'individuo | 32.000,00 |
| 5 | Il nostro mare sicuro | 38.000,00 |
| 6 | Soluzioni immediate ai problemi quotidiani | 8.064,00 |
| 7 | Consulenze on-line | 22.400,00 |
| 8 | Consumer focus: i consulenti del consumo | 22.425,00 |
| 9 | La bussola del consumatore - piccola guida per orientarsi nella giungla dei consumi | 8.960,00 |
| 10 | Attenzione... leggi l'etichetta! | 13.440,00 |
| 11 | Sapere in banca | 15.680,00 |
| 12 | Da paziente ad im-paziente - progetto di monitoraggio e di intervento per una migliore qualità di accesso ai servizi sanitari della Regione Sicilia | 4.480,00 |
| 13 | Liberi di volare - i diritti dei passeggeri nel trasporto aereo | 13.440,00 |
| 14 | Safe food | 8.064,00 |
| 15 | Diritti in diretta consulenza legale anche on line | 22.459,50 |

| | | |
|----|--|-------------------|
| 16 | Uso e ri-uso. Sprecare di meno riutilizzare di più | 22.419,00 |
| 17 | Energie nuove | 20.160,00 |
| 18 | Stili di vita in movimento | 22.000,00 |
| 19 | L'igiene alimentare in casa | 13.440,00 |
| 20 | Famiglie, consumatori e società - Istruzioni per l'uso | 17.920,00 |
| | Spese monitoraggio | 3.238,07 |
| | Totale | 483.984,49 |

(2011.8.523)120

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Rideterminazione della composizione della commissione di collaudo per la fornitura di beni e prestazioni di servizio, oggetto di contratto del dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale nonché dell'Ufficio di Gabinetto dell'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale n. 300006 del 4 gennaio 2011, visto dalla competente ragioneria in data 28 gennaio 2011 al n. 63, la composizione della commissione di collaudo, per l'anno 2010, delle forniture di beni e delle prestazioni di servizio acquisiti con fondi di competenza del dipartimento della funzione pubblica e del personale, dell'Ufficio di Gabinetto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, nominata con decreto n. 302722 dell'8 aprile 2010, è così rideterminata:

- sig.ra Maranto Anna Maria - presidente;
- sig.ra Giordano Sabrina - componente amministrativo effettivo;
- sig. Macaluso Riccardo - componente amministrativo effettivo;
- sig. Clesi Giuseppe - componente tecnico effettivo;
- sig. Guida Salvatore - segretario;
- sig.ra Durante Rosa - componente amministrativo supplente;
- sig. Zerilli Angelo - componente tecnico supplente.

(2011.8.518)008

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

PO FESR Sicilia 2007/2013 - asse 3 - Piste di controllo linee di intervento 3.1.1.3, 3.1.4.1 e 3.1.4.4.

Si comunica che nella sezione "News" del sito www.euroinfosicilia.it - e nella sezione "News dal dipartimento" del sito <http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/index.html> sono state pubblicate, con valore di notifica, le piste di controllo - Asse 3 del PO FESR Sicilia 2007/2013 di seguito elencate:

1. pista di controllo - Linea d'intervento 3.1.1.3 (APQ rispondenti) - decreto di approvazione n. 8934 del 24 dicembre 2009, reg. alla Corte dei conti il 31 marzo 2010 reg. 1, foglio 38;
2. pista di controllo - Linee d'intervento 3.1.4.01 e 3.1.4.4 (Fondo Jessica) con relativo decreto di approvazione n. 8933 del 24 dicembre 2009, reg. alla Corte dei conti l'8 febbraio 2010, reg. 1, foglio 33.

(2011.8.551)127

PO FESR Sicilia 2007/2013 - asse 3 - Piste di controllo linee di intervento 3.1.1.01, 3.1.1.02, 3.1.1.03, 3.1.1.04, 3.1.1.05, 3.1.1.06, 3.1.2.01, 3.1.2.02, 3.1.2.03, 3.1.2.04, 3.1.2.05, 3.1.3.01, 3.1.3.02, 3.1.3.03, 3.1.3.04, 3.1.4.01, 3.1.4.04.

Si comunica che nella sezione "News" del sito www.euroinfosicilia.it - e nella sezione "News dal dipartimento" del sito <http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/index.html> sono state pubblicate, con valore di notifica, le piste di controllo - asse 3 del PO FESR Sicilia 2007/2013 di seguito elencate:

1. pista di controllo - Linea d'intervento 3.1.2.05 - decreto n. 1485 dell'1 luglio 2010 di approvazione, reg. alla Corte dei conti il 29 dicembre 2010, reg. 1, foglio 187;

2. pista di controllo - Linee d'intervento 3.1.1.03, 3.1.3.01, 3.1.3.02, 3.1.4.01, 3.1.4.04 (opere pubbliche con istruttorie PIST) - decreto n. 1506 dell'10 luglio 2010 di approvazione, reg. alla Corte dei conti il 29 dicembre 2010, reg. 1, foglio 182;
3. pista di controllo - Linea d'intervento 3.1.1.02, 3.1.2.05, 3.1.1.06 (opere pubbliche a titolarità con delega) - decreto n. 1507 dell'8 luglio 2010 di approvazione, reg. alla Corte dei conti il 29 dicembre 2010, reg. 1, foglio 186;
4. pista di controllo - Linee d'intervento 3.1.1.02, 3.1.1.05, 3.1.1.06 (fornitura di beni e servizi a titolarità con delega) - decreto n. 1508 dell'8 luglio 2010 di approvazione, reg. alla Corte dei conti il 29 dicembre 2010, reg. 1, foglio 185;
5. pista di controllo - Linee d'intervento 3.1.2.01, 3.1.2.02, 3.1.2.03, 3.1.2.04, 3.1.3.03, 3.1.3.04 (regime di aiuto in "de minimis" ex reg. CE n. 1998/06) - decreto n. 1509 dell'8 luglio 2010 di approvazione, reg. alla Corte dei conti il 5 novembre 2010, reg. 1, foglio 190;
6. pista di controllo - Linee d'intervento 3.1.2.01, 3.1.2.02, 3.1.2.03, 3.1.2.04, 3.1.3.03, 3.1.3.04 (regime di aiuto alle imprese ex reg. CE n. 800/08) - decreto n. 1510 dell'8 luglio 2010 di approvazione, reg. alla Corte dei conti il 29 dicembre 2010, reg. 1, foglio 183;
7. pista di controllo - Linee d'intervento 3.1.1.01 e 3.1.1.04 (OO.PP. e fornitura di beni e servizi) - decreto n. 1511 dell'8 luglio 2010 di approvazione, reg. alla Corte dei conti il 29 ottobre 2010, reg. 1, foglio 184.

(2011.8.552)127

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

Provvedimenti concernenti autorizzazione a tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

Con decreti nn. 73 e 74 del 16 febbraio 2011 del dirigente del servizio 2 del dipartimento regionale delle finanze e credito, i tabaccai di seguito specificati, sono stati autorizzati alla riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana:

DDS n. 73

| Codice Lottomatica | Numero rivendita | Numero ricevitoria | Ragione sociale | Indirizzo | Comune | Prov. |
|--------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------------|-----------|-------|
| PA1100 | 10 | 1105 | Moncada Mario | via Drago di Ferro, 80 | Paceco | TP |
| PA1141 | 2 | 1146 | La Rocca Rosaria | via Renacati, 123 | Gela | CL |
| PA3704 | 2 | 3709 | Siragusa Rosa | via Castelnuovo, 114 | Resuttano | CL |

DDS n. 74

| Codice Lottomatica | Numero rivendita | Numero ricevitoria | Ragione sociale | Indirizzo | Comune | Prov. |
|--------------------|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------|-------|
| PA3370 | 52 | 3375 | Greco Roberto | via Firenze, 60 | Erice | TP |

(2011.8.517)083

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Autorizzazione alla società S.P.E.P. s.r.l., con sede nel comune di Valderice, per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico nel comune di Valderice.

Con decreto n. 577 del 10 dicembre 2010 del dirigente del servizio III del dipartimento regionale dell'energia, registrato c/o l'Agenzia delle entrate di Trapani in data 20 dicembre 2010 al n. 3424, è stata rilasciata alla società S.P.E.P. s.r.l., con sede nel comune di Valderice (TP) c.da Iacono Pietro via Acquasorbe n. 10 P. IVA 02302780818, l'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico da 991,440 kWp nel comune di Valderice (TP) c.da Iacono Pietro via Acquasorbe n. 10, ricadente nei lotti di terreno identificati al foglio di mappa catastale 41 particelle 248, 251, 252, 253, 258, 259, 498, 499 e 575 e al foglio di mappa 28 particelle 254, 255 e 256.

(2011.10.716)083

Rinnovo dell'ordinanza commissariale 6 giugno 2005 alla ditta Crescente Giovanni Battista, con sede nel comune di Castelvetrano.

Con decreto n. 89 del 10 febbraio 2010 del dirigente generale del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006, è stata rinnovata, per anni dieci, alla ditta Crescente Giovanni Battista, con sede legale in via Partanna

Km. 1.000 c/da Staglio del comune di Castelvetrano (TP) ed impianto in c/da Strasatto strada comunale Guirbi del comune di Castelvetrano (TP), l'ordinanza commissariale n. 553 del 6 giugno 2005.

(2011.8.505)119

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Provvedimenti concernenti revoca di finanziamenti del POR FSE Sicilia 2007/2013, asse III "Inclusione sociale".

Con decreto n. 2551 del 21 dicembre 2010 del dirigente generale dipartimento della famiglia e delle politiche sociali, registrato dalla ragioneria centrale Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro al n. 659 del 22 dicembre 2010 e registrato dalla Corte dei conti - ufficio di controllo di legittimità sugli atti della Regione siciliana in data 7 febbraio 2011 al registro n. 1 foglio n. 19, è stato revocato il finanziamento del progetto "Iride" presentato dall'Ass. Andromeda, nella qualità di capofila di una associazione temporanea di scopo, a valere sull'avviso 2 del 23 ottobre 2010 PO convergenza 2007/2013, FSE Regione siciliana asse III, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana supplemento ordinario n. 49 del 23 ottobre 2010.

Con decreto n. 2555 del 21 dicembre 2010 del dirigente generale dipartimento della famiglia e delle politiche sociali, registrato dalla ragioneria centrale Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro al n. 658 del 22 dicembre 2010 e registrato

dalla Corte dei conti - ufficio di controllo di legittimità sugli atti della Regione siciliana in data 7 febbraio 2011 al registro n. 1 foglio n. 20, è stato revocato il finanziamento del progetto "La linea" presentato dalla Soc. coop IN.FORM.HUOSE, nella qualità di capofila di una associazione temporanea di scopo, a valere sull'avviso 2 del 23 ottobre 2010 PO convergenza 2007/2013, FSE Regione siciliana asse III, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana supplemento ordinario n. 49 del 23 ottobre 2010.

(2011.8.534)132

ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Proroga dell'incarico conferito al commissario straordinario presso l'E.R.S.U. di Catania.

Con decreto n. 395/Serv. XV del 18 febbraio 2011, l'Assessore per l'istruzione e la formazione professionale ha prorogato l'incarico di commissario straordinario presso l'E.R.S.U. di Catania al dott. Cosimo Aiello, per un periodo di mesi due a decorrere dalla data di notifica del provvedimento.

(2011.8.531)088

ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Adempimenti legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991 - Avviso di comunicazione di avvio di procedimento di archiviazione istanze presentate ai sensi della legge n. 364/70, della legge n. 590/81 e della legge n. 185/92, in provincia di Catania.

Si avvisano tutti coloro che abbiano presentato regolare istanza di accesso alle provvidenze previste dalla legge n. 346/70, dalla legge n. 590/81 e dalla legge n. 185/92, riguardante i danni subiti dagli eventi calamitosi verificatisi sino al 31 dicembre 2000, in provincia di Catania, escluse le siccità dell'anno 2000, che per insufficienza di fondi, con nota ispettoriale n. 18551 del 20 novembre 2010, è stato avviato il procedimento di archiviazione delle istanze rimaste inevase.

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana decorre, ai sensi dell'art. 11 bis della legge regionale n. 10/91, il termine perentorio di 10 giorni, per la presentazione, sotto forma scritta, di osservazioni, eventualmente corredate di documenti.

Trascorso infruttuosamente tale termine, si procederà all'archiviazione delle istanze di cui sopra.

Il presente avviso, contestualmente alla nota ispettoriale n. 18551 del 30 novembre 2010 sopra richiamata, è affisso presso gli albi pretori dei comuni della provincia di Catania, presso l'albo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Catania e presso le sedi delle condotte agrarie Acireale, Adrano, Bronte, Caltagirone, Giarre, Grammichele, Paternò, Ramacca e Scordia.

Il presente avviso assolve all'obbligo della comunicazione, ai soggetti interessati, di avvio del procedimento di archiviazione.

(2011.10.711)022

Adempimenti legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991 - Avviso di comunicazione di avvio di procedimento di archiviazione istanze presentate ai sensi della legge n. 364/70, della legge n. 590/81 e della legge n. 185/92, in provincia di Enna.

Si avvisano tutti coloro che abbiano presentato regolare istanza di accesso alle provvidenze previste dalla legge n. 364/70, dalla legge n. 590/81 e dalla legge n. 185/92, riguardante i danni subiti dagli eventi calamitosi verificatisi sino al 31 dicembre 2000, in provincia di Enna, escluse le siccità dell'anno 2000, che per insufficienza di fondi, con nota ispettoriale n. 17540 del 29 novembre 2010, è stato avviato il procedimento di archiviazione delle istanze rimaste inevase.

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana decorre, ai sensi dell'art. 11 bis della legge regionale n. 10/91, il termine perentorio di 10 giorni, per la presentazione, sotto forma scritta, di osservazioni, eventualmente corredate di documenti.

Trascorso infruttuosamente tale termine, si procederà all'archiviazione delle istanze di cui sopra.

Il presente avviso, contestualmente alla nota ispettoriale n. 17540 del 30 novembre 2010 sopra richiamata, è affisso presso gli albi pretori dei comuni della provincia di Enna, presso l'albo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Enna e presso le sedi delle condotte agrarie di Barrafranca, Nicosia, Piazza Armerina, Regalbuto.

Il presente avviso assolve all'obbligo della comunicazione, ai soggetti interessati, di avvio del procedimento di archiviazione.

(2011.10.711)022

Adempimenti legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991 - Avviso di comunicazione di avvio di procedimento di archiviazione istanze presentate ai sensi della legge n. 364/70, della legge n. 590/81 e della legge n. 185/92, in provincia di Palermo.

Si avvisano tutti coloro che abbiano presentato regolare istanza di accesso alle provvidenze previste dalla legge n. 364/70, dalla legge n. 590/81 e dalla legge n. 185/92, riguardante i danni subiti dagli eventi calamitosi verificatisi sino al 31 dicembre 2000, in provincia di Palermo, escluse le siccità dell'anno 2000, che per insufficienza di fondi, con nota ispettoriale n. 250 dell'11 gennaio 2011, è stato avviato il procedimento di archiviazione delle istanze rimaste inevase.

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana decorre, ai sensi dell'art. 11 bis della legge regionale n. 10/91, il termine perentorio di 10 giorni, per la presentazione, sotto forma scritta, di osservazioni, eventualmente corredate di documenti.

Trascorso infruttuosamente tale termine, si procederà all'archiviazione delle istanze di cui sopra.

Il presente avviso, contestualmente alla nota ispettoriale n. 250 dell'11 gennaio 2011 sopra richiamata, è affisso presso gli albi pretori dei comuni della provincia di Palermo, presso l'albo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Palermo e presso le sedi delle condotte agrarie di Cefalù, Corleone, Lercara, Partinico e Petralia.

Il presente avviso assolve all'obbligo della comunicazione, ai soggetti interessati, di avvio del procedimento di archiviazione.

(2011.10.711)022

Bando pubblico reg. CE n. 1698/05 - Programma di sviluppo rurale 2007-2013 - Misura 216 - azione A "Investimenti associati alla sottomisura 214/1 - Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili".

Art. 1

Premessa

L'obiettivo dell'Asse 2 del PSR Sicilia 2007/2013 è valorizzare l'ambiente e lo spazio rurale, sostenendo la gestione del territorio attraverso interventi volti a promuovere la conservazione della biodiversità e la tutela e diffusione di sistemi ad alto valore naturalistico, attraverso l'attuazione di specifiche misure.

La misura 216, investimenti non produttivi in aziende agricole, è attuata sulla base del Programma di sviluppo rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 2007/2013 - di cui ai regolamenti comunitari nn. 1698/2005, 1974/2006, 1975/2006 e successive modifiche e integrazioni, approvato dalla Commissione europea con decisione CEE (2008) n. 735 del 18 febbraio 2008 e adottato dalla Giunta regionale con delibera n. 48 del 19 febbraio 2008. Le presenti disposizioni disciplinano gli aspetti specifici della misura, pertanto, per quanto non previsto si rimanda alle "Disposizioni attuative e procedurali" misure a investimento - Parte generale - PSR Sicilia 2007/2013 emanate dall'Autorità di gestione e consultabili nei siti: www.psr Sicilia.it

La misura è già stata oggetto di divulgazione tramite apposito bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 14 agosto 2009.

Art. 2

Obiettivi

Con l'attuazione della misura 216 - azione A, si intende perseguire i seguenti obiettivi: integrare e rafforzare gli effetti positivi sull'agroecosistema della sottomisura 214/1 "Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili", con la realizzazione di fasce tampone nelle aziende beneficiarie delle azioni 214/1A, 214/1B, 214/1C.

Art. 3.

Ambito d'intervento

La misura consente di contrastare il rilascio di elementi inquinanti nelle acque superficiali e di falda. La tipologia di interventi rap-

presenta una logica prosecuzione di quanto già realizzato con la precedente programmazione. La misura è finalizzata a compensare i costi di investimenti non produttivi realizzati nelle aziende agricole localizzate in specifiche aree della Regione.

L'azione A è applicabile prioritariamente nelle seguenti aree assoggettate alla sottomisura 214/1:

- zone ad elevata vulnerabilità ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE, individuate con decreto n. 121 del 24 febbraio 2005;
- zone a rischio d'inquinamento da fitofarmaci di cui al decreto n. 357 del 3 maggio 2007;
- aree sensibili individuate del Piano regionale di tutela delle acque, redatto ai sensi delle direttive 91/676 CEE e 2000/60/CE;
- aree limitrofe ai corpi idrici come definite dall'art. 142, comma 1, lettere b) e c) del «Codice dei beni culturali e del paesaggio» (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).

Art. 4

Dotazione finanziaria

Per il finanziamento delle domande di aiuto, inoltrate ai sensi del presente bando, si provvederà con una quota parte delle risorse pubbliche in dotazione alla misura 216 pari ad € 500.000,00.

Art. 5

Presentazione delle domande

La misura è attivata tramite procedura valutativa a "bando aperto" nell'ambito della quale viene applicato il meccanismo procedurale c.d. di "stop and go". Pertanto, gli imprenditori agricoli richiedenti dovranno presentare la domanda di aiuto attraverso il sistema informatico SIAN nella seguente sottofase:

| Sottofase | dal | 30.03.2011 | al | 30.06.2011 |
|-----------|-----|------------|----|------------|
|-----------|-----|------------|----|------------|

Considerate le specificità dell'azione A della misura 216, in seguito verranno attivate ulteriori sottofasi destinate a coloro che parteciperanno ai successivi bandi della misura 214 Pagamenti agro-ambientali, sottomisura 214/1 - Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili.

Per l'adesione al regime di sostegno dovrà essere presentata apposita istanza on-line e cartacea con le modalità indicate nelle "Disposizioni attuative e procedurali" - Misure a investimento - Parte generale - PSR Sicilia 2007/2013 e nelle "Disposizioni attuative" Misura 216 azione A - Parte specifica.

La domanda di aiuto cartacea, costituita dalla stampa della domanda di aiuto sottoscritta dal soggetto richiedente o dal legale rappresentante, corredata della documentazione specifica in duplice copia, di cui una in originale o copia conforme, deve essere presentata entro dieci giorni successivi dalla presentazione on-line presso gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura (IPA), dove è già stata presentata la domanda di aiuto ai sensi della misura 214/1/A/B/C. Nella parte esterna della busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: PSR Sicilia 2007-2013, misura 216, azione A, sottofase unica - estremi del richiedente.

Art. 4

Criteri di valutazione, selezione e formazione della graduatoria

La valutazione e la selezione delle domande avverrà nel rispetto dei criteri definiti dall'Amministrazione, con le modalità indicate nelle "Disposizioni attuative e procedurali" - Misure a investimento Parte Generale - PSR Sicilia 2007/2013 e nelle "Disposizioni attuative" - Misura 216 azione A - Parte specifica.

Per la predisposizione della graduatoria regionale delle istanze ammissibili al finanziamento si terrà conto del punteggio complessivo conseguito dalle singole iniziative progettuali.

Art. 5

Tutela dei diritti dei richiedenti a seguito di esclusione

Il soggetto richiedente escluso dalla graduatoria generale regionale definitiva ha la facoltà di presentare ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Sicilia entro sessanta giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana entro il termine di 120 giorni, dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Qualora l'Amministrazione accerti false dichiarazioni rese intenzionalmente, verranno applicate le sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445/2000.

Art. 6

Clausola compromissoria

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente atto è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 dicem-

bre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 febbraio 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare.

Art. 7

Disposizioni finali

Per quanto non previsto si farà riferimento alle "Disposizioni Attuative" parte specifica misura 216 azione A, allegate al presente bando, al PSR Sicilia 2007/2013 e alle relative "Disposizioni attuative e procedurali" - misure ad investimento - parte generale emanate dall'Autorità di gestione, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

L'Amministrazione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni. Si informano i partecipanti al presente bando che i dati personali ed aziendali in possesso della Regione, acquisiti a seguito del presente bando, verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura: BARRESI

(2011.11.804)003

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Sospensione dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso di medicinali alla ditta Emmeti s.a.s., con sede in Palermo.

Con decreto del dirigente del servizio 7 farmaceutica del dipartimento regionale per la pianificazione strategica n. 297 del 23 febbraio 2011, si sospende l'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali alla ditta Emmeti s.a.s con sede legale e magazzini siti in Palermo, via Valdemone n. 20.

(2011.8.543)028

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Sostituzione di un componente interno del Consiglio regionale dell'urbanistica.

Con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente n. 18/GAB del 9 febbraio 2011, l'arch. Rosanna Liggio - dirigente del medesimo Assessorato, è stata nominata, secondo le indicazioni di cui al punto 4°, comma 1°, dell'art. 59 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, componente del Consiglio regionale dell'urbanistica - costituito per il quadriennio 2007/2011, in sostituzione di altro dirigente già indicato con decreto n. 82/GAB del 18 maggio 2007.

(2011.8.533)112

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Approvazione del Piano regionale per l'impiantistica sportiva.

Con decreto n. 5 del 10 febbraio 2011 dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, è stato approvato il Piano regionale per l'impiantistica sportiva.

Il testo integrale del decreto e i relativi allegati sono pubblicati nel sito della Regione siciliana www.euroinfocilia.it e nel sito www.regione.sicilia.it.

(2011.8.549)104

Iscrizione dell'associazione turistica denominata Pro loco di Acicastello, con sede in Acicastello, nel relativo albo regionale.

Con decreto n. 235/S3 del 16 febbraio 2011 del dirigente del servizio 3 del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo è stata disposta l'iscrizione all'albo regionale delle associazioni pro loco dell'associazione turistica denominata Pro loco di Acicastello, con sede in via Gondar n. 58 - cap. 95026 Acicastello (CT), ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto n. 573/65 e successive modifiche.

(2011.8.532)111

CIRCOLARI

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

CIRCOLARE 8 marzo 2011, n. 3.

Eliminazione dei residui attivi, passivi e perenti - Anno finanziario 2010.

ALLA SEGRETERIA GENERALE
AI DIPARTIMENTI REGIONALI
AGLI UFFICI DI GABINETTO
A TUTTI GLI UFFICI SPECIALI
ALLE RAGIONERIE CENTRALI

In sede di chiusura della contabilità, anche per l'esercizio 2010, con decreti del ragioniere generale della Regione, saranno eliminati dalle scritture contabili i residui attivi cui non corrispondono crediti da riscuotere e i residui passivi e perenti cui non corrispondono obbligazioni da pagare alla chiusura dell'esercizio 2010.

Al fine di procedere alla revisione delle suddette poste, si rende indispensabile, da parte di codesti uffici, procedere ad un riesame puntuale delle singole partite.

Per consentire un agevole svolgimento del lavoro, si trasmettono, via e-mail, gli elenchi di tutte le partite accese ai residui attivi, passivi e perenti.

Ciascun dipartimento provvederà a stampare gli elaborati di propria competenza al fine di esaminarli. Le amministrazioni che intendono mantenere residui devono verificare se permangono i presupposti delle relative obbligazioni giuridiche attraverso un'accurata ricognizione di tutte le partite e sono tenute a fornire idonea indicazione in merito alla sussistenza dell'obbligazione nonché gli eventuali motivi che ne hanno impedito la definizione.

Tutti gli elenchi, debitamente compilati e firmati dal responsabile della gestione del capitolo nell'esercizio 2010, dovranno essere trasmessi alla competente ragioneria centrale che, dopo averne riscontrato i dati, provvederà ad acquisirli al sistema informativo.

Conseguentemente il sistema informativo provvederà ad elaborare e ad eliminare automaticamente dalle scritture contabili dell'esercizio 2010 le partite perente contenute negli elenchi 1 e 2 che non riportano l'indicazione "mantenere", debitamente firmati e con gli estremi dell'obbligazione giuridica.

Saranno eliminate, altresì, le partite relative a residui vigenti - elenco 3 - con la specifica indicazione di "eliminare" da parte dell'amministrazione. Le restanti partite dell'elenco 3 saranno conservate nelle scritture contabili.

Ciascuna ragioneria centrale avrà disponibile in linea al sistema informativo gli elenchi in argomento.

Gli elenchi definitivi, contenenti le sole partite da eliminare, che verranno elaborati successivamente e che saranno parte integrante dei decreti di eliminazione del ragioniere generale della Regione, saranno successivamente notificati a tutti i dipartimenti.

Si ritiene utili evidenziare le modalità operative a cui attenersi nell'analisi delle singole partite onde evitare possibili confusioni sulle indicazioni di "mantenimento" o "eliminabilità".

Gli elenchi da analizzare che si sottopongono all'attenzione delle SS.LL. sono tre per la spesa (residui passivi e perenti) e uno riferito ai residui attivi.

ELENCO 1

Contiene tutte le somme perente agli effetti amministrativi relative ad impegni assunti fino all'esercizio 2000 non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio 2010, ad esclusione delle spese per esecuzione di opere qualora il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicano la gara, stabilendo le modalità dell'appalto. Su questo elenco, occorre indicare solo le somme da mantenere apponendo una "X" nell'apposito riquadro e con a lato la firma del responsabile della gestione del capitolo. Il responsabile gestionale del capitolo deve, inoltre, fornire l'indicazione certa del creditore e le motivazioni per le quali la somma non deve essere eliminata dalle scritture contabili nonché gli eventuali motivi che ne hanno impedito la definizione; le restanti partite saranno eliminate dalle scritture contabili:

ELENCO 2

Contiene tutte le somme perenti agli effetti amministrativi relative ad impegni assunti dall'esercizio 2001 non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio 2010, ad esclusione delle spese per esecuzione di opere qualora il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicano la gara, stabilendo le modalità dell'appalto.

Anche su questo elenco occorre indicare solo le partite da mantenere apponendo una "X" nell'apposito riquadro e con a lato la firma del responsabile della gestione del capitolo. Il responsabile gestionale del capitolo deve, inoltre, fornire l'indicazione certa del creditore specificando la fonte giuridica dell'obbligazione nonché la motivazione per il mantenimento della stessa nelle scritture contabili, nonché gli eventuali motivi che ne hanno impedito la definizione; le restanti partite saranno eliminate dalle scritture contabili.

Per i residui da mantenere parzialmente contrassegnare con la "X" e scrivere chiaramente l'importo da mantenere, specificando l'obbligazione giuridica in vita sempre seguito dalla firma del responsabile della gestione del capitolo.

Limitatamente agli elenchi dei residui perenti, che riportano capitoli degli esercizi precedenti, per chiarezza è necessario esporre gli importi relativi a partite antecedenti l'anno 2001 in lire.

Alcuni capitoli antecedenti l'esercizio 2001, anno in cui è stata modificata la struttura del bilancio, non più esistenti nel bilancio dell'esercizio corrente, sono contraddistinti dalla "Rubrica O". Per tali elenchi sarà compito delle ragionerie centrali di provvedere alla stampa e all'individuazione degli uffici gestori e alla loro formale consegna in tempi strettissimi.

ELENCO 3

Contiene tutti i residui vigenti di parte corrente e in conto capitale, alla chiusura dell'esercizio 2010. Su questi elenchi occorre così operare:

- 1) per i residui da eliminare, in quanto alla chiusura dell'esercizio 2010 non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, apporre il contrassegno

“X” nell’apposito riquadro, seguito dalla firma del responsabile della gestione del capitolo a margine della partita descritta;

- 2) per i residui da eliminare parzialmente, contrassegnare con la “X” e scrivere chiaramente l’importo da eliminare, sempre seguito dalla firma del responsabile della gestione del capitolo;
- 3) le restanti partite saranno mantenute nelle scritture contabili. A tal fine ciascuna scheda dovrà essere sottoscritta dal responsabile della gestione del capitolo dopo avere riscontrato che ad ogni impegno di spesa da mantenere corrisponde un’obbligazione giuridicamente perfezionata.

Si ricorda che la procedura di eliminazione dei residui, per quanto attiene ai residui formati nei precedenti esercizi finanziari, assolve nei contenuti altresì al disposto dell’art. 21 comma 2 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.

ELENCO 4

Contiene tutte le partite accese ai residui attivi per somme da riscuotere, esistenti al 31 dicembre 2010, accertate contabilmente fino all’esercizio 2009. Analizzate le partite, la loro eventuale eliminazione deve essere motivata in apposita relazione, da inoltrare alla competente ragioneria centrale.

Una volta definito l’esame di tutti gli elenchi sopra evidenziati, gli stessi dovranno essere inoltrati alla relativa ragioneria centrale con formale nota a firma del competente dirigente generale, completi delle indicazioni in essi richieste, inderogabilmente entro e non oltre il 18 marzo 2011.

Per quanto si potrà rendere necessario, gli uffici in indirizzo potranno usufruire dell’ausilio della competente ragioneria centrale cui la presente è anche diretta.

Al contempo le ragionerie centrali vorranno accertarsi del regolare e tempestivo avvio del presente lavoro al fine di favorire il suo completamento nel rispetto dei tempi previsti.

Le modalità operative delle ragionerie centrali, inerenti la contabilizzazione al sistema informativo delle partite da eliminare, formeranno oggetto di apposite successive istruzioni.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e inserita nel sito internet della Regione; potrà, inoltre, essere inserita nella banca dati FONS.

Per il ragioniere generale della ragioneria generale della Regione: Pisciotta

(2011.11.805)017

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

| | |
|---|--|
| AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31; Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21; Tuttolomondo Anna - quadrivio Spinasantà, 4. | MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460; "Calysa" di Castorina G.na & C. - via Resistenza Partigiana, 180/E. |
| ALCAMO - Arusio Maria Caterina - via Vittorio Veneto, 238; "Di Leo Business" s.r.l. - corso VI Aprile, 181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61. | MONTMAGGIORE BELSITO - "Cartolandia" di Virga Giuseppe - via Piersanti Mattarella, 15. |
| BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare). | NARO - "Carpediem" di Celauro Gaetano - viale Europa, 3. |
| BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola "Scilipoti" di Strocchio Agostino - via Catania, 13. | PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; "La Libreria del Tribunale" s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria "Campolo" di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90; Libreria "Forense" di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Di Stefano Claudio - via Autonomia Siciliana, 114; Libreria "Ausonia" di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Libreria Flaccovio Salvatore Fausto s.a.s. - piazza V. E. Orlando, 15/19; Libreria Cartoleria Mercurio - Licam s.r.l. - piazza Don Bosco, 3; Cotroneo s.a.s. di Cotroneo Antonio e Giovanni & C. - Stazione Centrale F.S. (interno); Grafili s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91. |
| BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5. | PARTINICO - "Alfa & Beta" s.n.c. di Greco Laura e Cucinella Anita - via Genova, 52; Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450; Castronovo Rosanna - via Matteotti, 119/121. |
| BORGETTO - Cartolibreria Brusca di Di Marco Teresa - via S. Agostino, 1. | PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5. |
| CALTANISSETTA - Libreria Sciascia Salvatore s.a.s. - corso Umberto, 111. | PORTO EMPEDOCLE - MR di Matriona Giacinto & Matriona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6. |
| CAPO D'ORLANDO - "L'Italiano" di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25. | RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6. |
| CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108. | SAN FILIPPO DEL MELA - "Di tutto un po'" di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19. |
| CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Cefat - piazza Roma, 18/15. | SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56. |
| FAVARA - Alaimo Eleonora - viale Aldo Moro, 87; Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio Emanuele, 41. | SANT'AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61. |
| GELA - Cartolibreria Eschilo di Rocco Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421. | SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetto - corso Vittorio Emanuele, 21. |
| GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste, 39. | SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a. |
| LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. via Bramante). | SIRACUSA - Cartolibreria Zimmiti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/0. |
| MARINEO - Cartolibreria Randazzo Antonino - via Falcone e Borsellino, 33. | TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336. |
| MAZARA DEL VALLO - "Elli Tudisco & C." s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso Vittorio Veneto, 150. | |
| MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188. | |
| MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66. | |
| MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528. | |

Le norme per le inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2011

PARTE PRIMA

| | |
|--|----------|
| I) Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale | |
| — annuale | € 77,00 |
| — semestrale | € 44,00 |
| II) Abbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l'indice annuale: | |
| — soltanto annuale | € 198,00 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario | € 1,10 |
| Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione | € 1,10 |

SERIE SPECIALE CONCORSI

| | |
|--|---------|
| Abbonamento soltanto annuale | € 22,00 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario | € 1,65 |
| Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione | € 1,10 |

PARTI SECONDA E TERZA

| | |
|--|----------|
| Abbonamento annuale | € 192,50 |
| Abbonamento semestrale | € 104,50 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario | € 3,85 |
| Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione | € 1,10 |

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

| | |
|--|--------|
| Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata | € 0,17 |
|--|--------|

Per l'estero, i prezzi di abbonamento e vendita sono raddoppiati.

L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente**, deve essere versato a mezzo **bollettino postale** sul c/c postale n. 00304907 intestato alla "Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Abbonamenti", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale del versamento per quale parte della *Gazzetta* ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della *Gazzetta* deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del postagiro o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della *Gazzetta*.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione della *Gazzetta* entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

AVVISO Gli uffici della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45.



LA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*

MELANIA LA COGNATA, *redattore*

EUROGRAFICA s.r.l. - VIALE AIACE, 126 - PALERMO
